Lex et Jus

Lex et Jus

@RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE - PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE E MINORILE.

DIRETTORE SCIENTIFICO: MANLIO MEROLLA

ORGANO UFFICIALE DI

@ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

CENTRO STUDI, RICERCHE, ALTA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Scuola di Legge

DI DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA

Osservatorio Famiglia e Minori

CON IL PATROCINIO E /O COLLABORAZIONE DI

ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

ANTICIPAZIONI

CONVENTION NAZIONALE LAW 2018

N.1/2018

Lex et Jus

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

VIA D. DE DOMINICIS, 14 NAPOLI - 081/5587550 -E-MAIL: LEXMEROLLA@LIBERO.IT - WWW.ISTITUTOSGS.IT

DIRETTORE SCIENTIFICO:

AVV. MANLIO MEROLLA

COMITATO SCIENTIFICO

Avv. Maurizio Bianco, *Presidente Ordine degli Avvocati Napoli*

Dr. Giuseppe Centomani, *già Direttore Centro Giustizia Minorile presso il Tribunale Minorenni di Napoli*

Dr. Bruno De Filippis, *Magistrato Presidente Sezione Corte Appello di Salerno;*

Dr.ssa. Paola Di Girolamo, *Giudice Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello*

Dr. Emanuele Esposito, *Direttore Centro Prima Accoglienza presso il CGM Tribunale Minorenni di Napoli*

Dr. Filippo Ferrucci, *già Magistrato di Cassazione aggiunto*

Avv. Roberto Fiore, *Consigliere Ordine degli Avvocati di Napoli*

Dr. Roberto Gentile, *già Procuratore Capo della Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli*

Dr. Federico Mantile, *Psicoterapeuta Infantile già Magistrato Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli*

Dr.ssa Gerarda Molinaro, *già Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Campania*

IL COMITATO SCIENTIFICO

È ALTRESÌ COMPOSTO DAI RAPPRESENTATI DEI SEGUENTI UFFICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Avv. Valeria Pessetti — Vice Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI**

Avv. Floriana Menniti -Presidente pt Camera Minorile Multiprofessionale di *Santa Maria Capua Vetere* (**CASERTA**)

Avv. Andrea D'Alia — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOLA**

Dott.ssa Rosaria Fornaro — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **SANT'ANASTASIA**

Avv. Annantonia Romano — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BENEVENTO**

Avv. Rita Santarpia — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOCERA**

Avv. Carlo Gentile — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **POTENZA**

Avv. Riccardo Vizzino — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **VALLO DELLA LUCANIA**

Avv. Alessandra Annedda — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale della **SARDEGNA**

Avv. Francesco Iannone — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BARI**

Avv. Giuseppe Calà — Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **ROMA**

REFERENTI OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW

(Sportelli AntiViolenza e AntiMobbing) dell'ISGS ed UNCMM

Avv. Flora Avallone — Dott.ssa Paola Di Girolamo — Avv. Francesca Paglionico – Avv. Flavia Chiarolanza - Avv. Deborah Ceccoli — Avv. Emanuela Marchesano - Dr.ssa Filomena Carotenuto — Dr.ssa Cristina Pizzi. Dr.ssa Roberta Ceccoli- Basilio Marcello -

REFERENTE UNIONE NAZIONALE STUDI LEGALI DELL'U.C.M.M. AREA PENALE

Avv. Carmine Capasso — Consigliere Camera Minorile Multiprofessionale NAPOLI

RAPPRESENTANTI DIRETTIVO A.P.A.

Dr. Giovanni Chirico — Dr. Sebastiano Ruggiero — Dr. Pasquale Riccardi

REDAZIONE DI QUESTO NUMERO

Dott.ssa Paola Di Girolamo - Avv. Emanuela Marchesano – Avv. Francesco Rivelli

Chiuso per la Stampa nel mese di Marzo 2018

Copia cartacea riservata agli Associati o gratuita ai fini di divulgazione scientifica On-line dal 2014

Collana omonima pubblicazioni scientifiche cfr Portale www.istitutosgs.it — sezione Collana Lex et Jus

N.° 1/2018

NOTE REDAZIONALI

DISTRIBUZIONE GRATUITA PER FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, GIURIDICA E SOCIO-PSICOLOGICA.
LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LEX ET JUS VIENE OFFERTA A TITOLO GRATUITO, PER FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SOCIALE.

I TESTI PUBBLICATI IMPEGNANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI

Non è prevista alcuna retribuzione agli autori per i contributi pubblicati.

È consentita la riproduzione solo con la citazione della fonte e previa comunicazione.
I testi e le pubblicazioni non saranno restituiti. La Direzione Scientifica si riserva di apportare modifiche alle pubblicazioni, previo nuovo invio, confronto e conferma dell'autore.

Le pubblicazioni pervenute in Redazione devono avere i seguenti requisiti:
1. UNA COPIA CARTACEA FIRMATA IN OGNI PAGINA;
2. UNA LIBERATORIA FIRMATA CHE GARANTISCA LA PATERNITA' SCIENTIFICA E LETTERARIA DELL'ATTO TRASMESSO, CON COPIA DOCUMENTO E NOTE CURRICULARI DELL'AUTORE.
3. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI GRATUITA' OFFERTA PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE
4. COPIA TESSERINO PROFESSIONALE
5. DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED AUTORIZZATIVA PER LA MENZIONE DI TALUNI DATI PROFESSIONALI (professione, numeri telefonici, indirizzo studio ed e-mail per eventuali consultazioni professionali).

VIENE GARANTITA DALLA DIREZIONE OGNI ALTRA CONDIZIONE EX LEGE SULLA PRIVACY

CONTATTI

PRESIDENZA: 081 5587558

SEGRETERIA: +39 3358086904

E-MAIL: lexmerolla@libero.it

SEDE REDAZIONALE:

Via D. De Dominicis, 14—80129 Vomero/Arenella Napoli

SITO WEB: www.istitutosgs.it – www.scuoladilegge.eu

SOMMARIO

EDITORIALE – *A cura Manlio Merolla*

DIRITTO DI FAMIGLIA

La relazione di cura e fiducia tra medico e paziente nella nuova legge sul biotestamento

Dr. Bruno De Filippis - Magistrato Presidente Prima sezione Civile Corte Appello Napoli

Crisi di coppia nei contratti di convivenza e nelle Unioni Civili: quale sorte spetta al patrimonio?
Dr. Francesco Riviello - Camera Minorile Multiprofessionale *dell'Aquila*

DIRITTO DI FAMIGLIA

Le linee guida del C.N.F. per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare

DIRITTO MINORILE

La Rappresentanza e la Difesa Tecnica del Minore
Avv. Flora Avallone - Camera Minorile Multiprofessionale Napoli

SCIENZE SOCIALI FORENSI

L'ASSISTENTE SOCIALE IN AMBITO PENITENZIARIO
Ass. Sociale Dott.ssa Antonella Franceschi - Camera Minorile Multiprofessionale di Bari

SCIENZE FORENSI – IL COUNSELLING GIURIDICO DEI TEAM WORKING LAW

Il Counselling Giuridico come innovativo strumento operativo e di supporto negli studi di settore operanti nel diritto di famiglia, minorile e lavoro per fronteggiare il Burnaut Forense e sostenere i clienti degli avvocati in difficoltà emotiva;

Avv. Manlio Merolla e Team Working social Law della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli .

DIRITTO CANONICO

L'incapacità matrimoniale e i casi di dipendenza nell'ordinamento canonico
Dr. ssa Paola Di Girolamo - Giudice Tribunale ecclesiastico Campano

PSICOLOGIA FORENSE

Maltrattamento, Abuso e Devizianza Minorile

Dr. Massimiliano FABI - Dirigente Psicologo e Psicoterapeuta Asl Na1 in Servizio presso USSM e C.P. Napoli

Dr. Antonio ROMANO Dirigente Amministrativo presso Procura per i Minorenni di Napoli – Psicologo presso USSM Napoli

INTERVISTE

OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW

(Sportelli AntiViolenza e AntiMobbing) dell'ISGS ed UNCMM e Studio Legale Manlio Merolla

Allarme Sociale: Violenze minorili e le Baby Gang

INTERVISTE E PROPOSTE

Avv. Manlio Merolla e Prof.ssa Maria Luisa Iavarone

MASSIMARIO/ COMMENTI/SENTENZE

a cura dell'Ufficio Ricerche Giurisprudenziali dell'ISGS - .

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Cheronea – Bruno De Flippis – Ed: lastoria

LEGAL NEWS

EDITORIALE

AVV. MANLIO MEROLLA

LEX ET JUS 1/18

" Alle volte .... Il dolore di chi vive le nostre stesse realtà diventà dolore comune, e le sofferenze segnano il cuore e l'anima di tutti senza confini e senza limiti....."

LETTERA APERTA DI UN PADRE

Pervenuta via web

Carissimi,

ritengo di condividere in questo redazionale, con Voi tutti che lavorate alla tutela dei minori, la forte testimonianza di un papà del nostro tempo, che ha perso il proprio figliolo adolescente recentemente e tragicamente a causa dell'alcol, dopo una serata in discoteca, cadendo da una rupe sulla costa di Positano. L'Alcol nei giovani di oggi sta diventando una delle più alte cause di mortalità.

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali partecipa al dolore dei genitori offrendosi promotori di nuove iniziative e proposte a tutela dei minori del nostro tempo e aprendo la rivista con le parole di un padre della nostra società.

Queste, nel turbinio dei sentimenti umani genitoriali, giungono nei nostri cuori come una lama e, nel contempo, ci fanno sentire ogni giorno sempre molto più vicini a tutte le famiglie colpite da eventi tanto nefasti ed improvvisi.

"Nico è solo stato un estratto a sorte di quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora. Mio figlio era un ragazzo pazzesco, con un cuore e una mente enorme, con una vita a disposizione ma che gli andava stretta per le tantissime cose che programmava e del quale era il primo realizzatore. La sua giornata non era formata da 24 ore, ma era indefinita, infinita. Il giorno e la notte erano solo un susseguirsi di eventi temporali nei quali cercava a malapena di adattarsi, tanto era preso dagli amici, dallo sport, dal divertimento, dallo studio, dalla famiglia e da tutti coloro che vedevano in lui un riferimento in tutto, forse in troppe cose. La vita voleva viverla, dominarla, controllarla, possederla. Adesso non c'è più, e sto a chiedermi il perché con una domanda che non avrà mai risposte o forse tante. L'ho cercato dappertutto in quelle maledette ore, ma in cuor nostro sapevamo che non l'avremmo mai più rivisto. Avvertiva dei suoi ritardi. Sempre. Ho passato l'intera giornata e anche la notte seguente alla scomparsa di Nico girovagando, da anima dannata, per le stradine di Positano, nell'assurda speranza di incontrarlo, magari smemorato o stordito, ma di stringerlo e portarmelo a casa. ***Ma perché tutto questo...?*** *Nico ha voluto inconsapevolmente, casualmente ma purtroppo tragicamente manifestare che si è arrivati a un punto di non ritorno. E adesso sto a piangerlo con un dolore che mi fa morire giorno dopo giorno, ma che mi fa rabbia e costringe ad urlare che non può e non deve succedere. Abbracciate i vostri figli, coccolateli, fate loro leggere queste parole, la vita è preziosissima, non può essere ceduta in cambio di uno sballo. Il ritorno a casa dopo il divertimento deve essere qualcosa di normale e scontato. Non si può pregare e sperare ogni volta nel miracolo ordinario di rivedere il proprio figlio riposare, al sicuro, nel proprio letto.* ***A me non è più consentito...****"*

Nel licenziare l'ultimo numero di 'Lex et Jus', mi sia consentito di ringraziare di cuore tutti i collaboratori redazionali, che dedicano tempo, impegno e fatica alla Rivista al solo fine di diffondere la cultura giuridica, e tutti gli autori che hanno voluto condividere con noi il risultato di anni di studio e di ricerche giuridiche e multidisciplinari.

DIRITTO DI FAMIGLIA

La relazione di cura e fiducia tra medico e paziente nella nuova legge sul biotestamento

Dr. Bruno De Flippis

Magistrato- Presidente Sezione Civile Corte Appello di Salerno

Con l'art. 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), subito dopo l'enunciazione dei principi fondamentali cui la legge si ispira, il legislatore pone un altro importante tassello della nuova normativa, consistente nella relazione di cura e fiducia, che lega paziente e medico.

La norma trae spunto dalle moderne concezioni, che valorizzano l'importanza della comunicazione nel rapporto terapeutico e convertono l'approccio basato sulla "malattia" in approccio basato sulla persona del paziente, anche al fine di utilizzare, per ottimizzare la speranza di risultati, i vantaggi che la sua motivata adesione alle cure comporta.

Tale impostazione è coerente con il principio, affermato sin dal titolo della legge, del consenso informato, poiché proprio e solo grazie al medico esso può adeguatamente formarsi.

L'indicazione dell'importanza della relazione di cura e fiducia pone in luce altresì il ruolo del medico, che non è un mero esecutore delle indicazioni del paziente, ma un co-protagonista della scena.

I riferimenti alla libertà ed all'autodeterminazione del paziente, contenuti nel comma precedente, non risultano sminuiti o negati, ma assumono una connotazione di maggiore equilibrio, nel momento in cui il ruolo del medico, al pari di quello del paziente, viene, sottolineandone l'importanza, delineato.

Il paziente è il centro dell'impegno terapeutico e, attraverso le scelte che gli vengono prospettate, l'arbitro finale delle decisioni, ma nessuna cura e nessuna scelta sarebbero possibili se il medico non esercitasse le funzioni che gli vengono attribuite e non consentisse la formazione di un consenso avente i requisiti richiesti dalla legge.

La norma pone sulla stesso piano, nell'ambito della relazione terapeutica, l'autonomia decisionale del paziente e la competenza e responsabilità del medico, che danno luogo ad una altrettanto rilevante autonomia.

Il peso della competenza del medico, in sé idoneo ad influenzare il paziente, non assume elementi di soggettività o arbitrarietà, perché trova attuazione nell'ambito della corretta professionalità.

La norma assume come modello l'idea di un medico che, se ha in misura minore il contatto diretto (fisico) con il paziente, che caratterizzava la medicina del passato, lo recupera attraverso l'interscambio comunicativo, che determina il consenso informato.

Medico e paziente non sono due entità distinte, ma due poli della relazione di fiducia che la norma, dettata per il biotestamento ma avente significato generale, pone a base del processo di cura.

L'art. 2 afferma ancora che contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. Ciò significa che anche per gli altri soggetti che professionalmente partecipano al processo terapeutico valgono i principi enunciati e che anch'essi sono tenuti ad instaurare con il paziente, nei limiti delle rispettive competenze, un rapporto analogo a quello del medico, nell'ambito di una relazione che non è spezzettata in più segmenti, ma, come suggerisce il termine adoperato, è unica perché concerne un lavoro di "equipe".

Ribadendo prassi e principi già consolidati, la norma afferma che, nell'attività di informazione del paziente e di formazione del suo consenso sono coinvolti i familiari, se il paziente lo desidera. Egli è l'unico titolare del diritto di essere informato e di scegliere, ma, come di regola avviene, può far partecipare all'esercizio di tali diritti le persone a lui più care.

Tra esse, la legge indica il partner dell'unione civile ed il convivente, ma l'elenco non è tassativo, in quanto si chiude con l'inclusione di una persona di fiducia, che potrebbe anche non avere con il paziente alcun rapporto di parentela o convivenza. (In senso conforme, l'art. 34 del codice di deontologia medica recita: «Art. 34 -Informazione e comunicazione a terzi - L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12 (segreto professionale e trattamento dei dati sensibili), allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili».

Il medico ed il personale sanitario devono quindi dialogare con tutte le persone che il paziente segnala. L'unico limite che formalmente può essere individuato, consiste nel fatto che i familiari possono essere più di uno, mentre la persona di fiducia è indicata al singolare e, quindi dovrebbe essere soltanto una.

La lettera della legge pone un problema ulteriore, poiché separa familiari, partner, convivente e persona di fiducia con la congiunzione disgiuntiva "o" e sembra quindi dire che la presenza dei familiari escluda le altre figure e viceversa.

Non sembra tuttavia che questa conclusione debba essere raggiunta, non essendovi motivi logici per non optare per un'interpretazione dell'uso della "o" in chiave non alternativa, ma estensiva delle persone che possono essere ammesse a partecipare alla relazione con l'equipe medica.

Per quanto riguarda l'identificazione dei "familiari", l'uso di questo termine, piuttosto che quello di "parenti" induce a ritenere che la legge si riferisca alle persone che, avendo un rapporto di parentela con il paziente, compongono il nucleo anagrafico con lui convivente o comunque alle persone, anche non conviventi (es.: figli maggiorenni) che abbiano un rapporto di familiarità privilegiato.

Il nodo della pluralità degli aventi diritto alla partecipazione può essere sciolto dal paziente, ove lo stesso sia in possesso delle facoltà mentali.

In caso contrario, la legge non parla di una relazione tra equipe medica e familiari del paziente, poiché sia il comma 2 dell'art. 1, relativo a rapporto di cura e fiducia, sia l'art. 5, relativo alla pianificazione condivisa delle cure si riferiscono soltanto al paziente.

Il suo posto, pertanto, in caso di incapacità di autodeterminazione dell'interessato, può essere preso solo dal fiduciario, di cui parla l'art. 4. Ove non sia stato nominato un fiduciario, ma siano state dettate dal paziente disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) il medico è tenuto a relazionarsi con esse.

Diverso ed ulteriore è il caso di minori o incapaci legali (persone interdette, inabilitate o coadiuvate da un amministratore di sostegno), di cui si occupa l'art. 3.

Il comma due dell'art. 1, relativo alla relazione di cura e fiducia, si riferisce pertanto all'ipotesi in cui possa instaurarsi un rapporto diretto tra medico e paziente e disciplina la compartecipazione di familiari o altre figure all'interno di essa.

***Bruno de Filippis, Magistrato – Presidente Prima sezione Civile Corte Appello di Salerno**

In argomento si veda anche: "Biotestamento e fine vita", Wolters Kluver – Cedam, 2018.

CRISI DI COPPIA NEI CONTRATTI DI CONVIVENZA E NELLE UNIONI CIVILI: QUALE SORTE SPETTA AL PATRIMONIO?

Dr. Francesco Rivelli

Assistente Giudiziario Tribunale Aquila

Con l'entrata in vigore della Legge Cirinnà, il Legislatore ha dato un volto giuridico a realtà familiari, già da tempo insediate nel tessuto sociale: accanto alla famiglia cosiddetta tradizionale, fondata cioè sul vincolo del matrimonio, si sono sviluppate nuove realtà affettive, conosciute come "coppie di fatto", espressione con cui si indicano unioni stabili e affettive, non legate dal vincolo del matrimonio.

Tale situazione, negli anni, è rapidamente cresciuta, tanto che la Consulta è dovuta intervenire su diverse questioni dirimenti: a titolo esemplificativo, si ricorda la sentenza n. 404/88, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 L. 392/78 nella misura in cui non consente al convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione. Significativo è anche un arresto della Cassazione, sent. 19423/14, che ha riconosciuto al convivente more uxorio estromesso la legittimazione ad esercitare l'azione possessoria di spoglio di cui all'art. 1168 c.c., in quanto titolare, ad avviso della Corte, di un interesse proprio – quello diretto alla realizzazione di un progetto di vita comune – che conferisce al medesimo la qualità di detentore qualificato e, quindi, di soggetto legittimato all'esperimento della predetta azione.

Queste pronunce testimoniano un interesse per la giurisprudenza rispetto a tali realtà affettive, che trova il suo fondamento normativo nelle formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione, intese come luogo privilegiato di svolgimento della propria personalità.
In tale contesto, si inserisce il disegno di legge Cirinnà, approvato con L. n. 76/2016: la legge, in particolare, si muove lungo due linee direttrici.

Da un lato, disciplina le unioni civili, definite come formazioni sociali costituite da due persone dello stesso sesso, dall'altro, regola i contratti di convivenza, relativi ai conviventi di fatto, definiti come "due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio civile o unione civile".

In particolare, le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; i contratti di convivenza, invece – che possono essere stipulati anche dai componenti dell'unione civile non registrata –, una volta sottoscritti e autenticati, devono essere trasmessi nei successivi dieci giorni al comune di residenza dei conviventi, per la relativa iscrizione all'anagrafe.

Dalla cornice normativa della Legge Cirinnà restano, quindi , escluse le coppie omosessuali che hanno deciso di non registrarsi come unioni civili, nonché le coppie omo ed eterosessuali che non hanno stipulato e registrato il contratto di convivenza. Per tali categoria, si parla di "convivenze di fatto non registrate", per le quali, quindi, in assenza di una disciplina di riferimento, la gestione della crisi di coppia e dei suoi effetti sul patrimonio è rimessa alla comune volontà della parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322,co2. c.c., sia pure nei limiti di un interesse meritevole di tutela e di una causa lecita (cioè non contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume).

Tanto premesso, occorre valutare quali siano gli effetti patrimoniali, in caso di scioglimento delle unioni civili o di risoluzione dei contratti di convivenza e, in particolare, se il modello bifasico, separazione e divorzio, proprio del diritto di famiglia, possa trovare spazio anche in queste ipotesi. A tal fine, si registra un atteggiamento asimmetrico del Legislatore: infatti, per quanto attiene alla "fisiologia" del rapporto patrimoniale, è disposto un rinvio alle norme in punto di comunione, separazione dei beni, fondo patrimoniale; viceversa, sotto il profilo "patologico" del rapporto, occasionato da una crisi di coppia, è previsto solo un richiamo alle norme sul divorzio, con esclusione di quelle sulla separazione personale.

Nel dettaglio, nel modello di famiglia tradizionale, la crisi del rapporto coniugale si snoda in due fasi: la separazione personale – che può essere giudiziale o consensuale, previa omologa del giudice – per cui i coniugi decidono di vivere separatamente, stante la natura intollerabile della convivenza: in tal caso, vengono meno alcuni obblighi personali , quali di fedeltà e di coabitazione. Parimenti, si verificano anche alcuni effetti patrimoniali, come lo scioglimento della comunione di cui all'art. 191 cc, nonché l'obbligo per uno dei due coniugi di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, ove questo sia privo di redditi propri e vi sia una disparità economica (art. 156 c.c.c), fermo, in ogni caso, l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'art. 433 cc.

in presenza dei relativi presupposti, quali indigenza e impossidenza assoluta. La giurisprudenza, inoltre, da tempo ammette i cd. accordi *a latere* dell'omologazione, cioè di pattuizioni anteriori, coevi o successivi all'accordo omologato, in base al **principio di non interferenza** e comunque purché prevedano condizioni non deteriori, discutendosi solo della natura atipica (Cass. n. 11342/2004, n. 21736/2013) o tipica di tali accordi con "causa familiare" (Cass. n. 5473/2006).
Alla separazione, segue, attraverso il giudizio di divorzio, lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: in tal caso, il giudice, ai sensi dell'art. 5, co. 2 e ss. L. 898/70, tenuto conto del contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio e del reddito di entrambi, da valutare in relazione anche alla durata del rapporto, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno – cosiddetto assegno divorzile – quando questo ultimo è privo di mezzi adeguati. In tal caso, l'assegno – a differenza della separazione – non ha natura di mantenimento, ma assistenziale, diretto cioè a garantire un livello minimo di vita dignitosa, ove l'interessato non vi riesca da solo.

A riguardo, si segnala **Cass., sent. 11504 del 10.05.17**, la quale, recependo l'evoluzione del costume sociale, recita testualmente:. "*Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'"an debeatur", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma ("condizioni dei coniugi", "ragioni della decisione", "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune", "reddito di entrambi") e valutare "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.*".

Oltre all'assegno divorzile che è disposto su ordine del giudice, esistono anche **gli accordi in vista del divorzio,** nei confronti dei quali si registra una netta chiusura da parte della giurisprudenza, a differenza degli accordi in vista o in occasione della separazione, tendenzialmente ammessi, come visto sopra.
La giurisprudenza commina la **nullità** di tali accordi per **illiceità della causa** ed in specie per violazione dell'art. 160 c.c., intesa come massima espressione della totale **indisponibilità dei diritti** e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio, ed in particolare dello *status coniugalis*.

E' stato infatti affermato che "*gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico – patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio*" (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810).

E' stato altresì precisato che "gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico -, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio" (Cass., 10 marzo 2006, n. 5302; v. anche Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064; Cass., 11 giugno 1981, n. 3777).

Da ultimo tali principi sono stati ribaditi da Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, n. 2224. Tale impostazione, tuttavia, potrebbe essere oggetto di rivisitazione, perché l'art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 16, tesa a valorizzare gli strumenti alternativi alla giurisdizione, ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio.

L'introduzione di questi nuovi meccanismi finalizzati ad attenuare o sciogliere il vincolo matrimoniale ha ridestato il dibattito sulla natura degli accordi familiari e sulla tenuta del *principio di indisponibilità dello status*.

Tanto premesso sulle conseguenze patrimoniali in caso di cessazione del matrimonio, occorre valutare se tale modello possa essere applicato tout court anche alle unioni civili e ai contratti di convivenza: in particolare, in merito alle unioni civili, ai sensi dei commi 23 e 24, art. 1 Legge Cirinnà, può aversi scioglimento di queste, nell'ipotesi di cui all'art. 3 L. 898/70 - come ad esempio sentenza di condanna passata in giudicato o passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o consensuale -, mediante dichiarazione, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale di stato civile, con cui le parti manifestano la volontà di porre fine alla loro unione; il comma 25, inoltre, richiama le disposizioni sulla disciplina del divorzio di cui agli artt. 8 e 9 L. 898/70, afferenti, al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e, alla possibilità, per tale via, di ottenere la pensione di reversibilità, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un altro coniuge che possiede i requisiti per il medesimo diritto.

Dall'analisi delle norme a confronto, risulta chiara la volontà del Legislatore di mutuare, dalla disciplina dei rapporti patrimoniali familiari, il modello da adottare per la regolamentazione della crisi delle unioni civili. Tuttavia, è necessaria una precisazione: nella crisi coniugale scaturita dal matrimonio, si assiste ad un sviluppo bifasico della gestione della predetta crisi, dove alla separazione – cui consegue l'effetto di scioglimento della

comunione legale ove operante – segue il divorzio, che conferma tale assetto patrimoniale, fermo, in ogni caso, il diritto di uno dei due a godere dell'assegno divorzile, in presenza dei presupposti previsti dalla legge; nell'unione civile, invece – stante la mancanza di un previo giudizio di separazione – lo scioglimento della comunione, ove scelta come regime patrimoniale , avviene contestualmente a quello dell'unione civile.

Il Legislatore, dunque, nel rapporto fra famiglia e unioni civili in punto di crisi affettive, sembra optare per una relazione identità, fermo restando, ad ogni modo, i tratti caratteristici dell'unione civile, quale l'assenza di un giudizio di separazione.

Tuttavia, restano aperti alcuni problemi: la legge, infatti, da un lato, prevede per lo scioglimento dell'unione civile un procedimento amministrativo, che si conclude con una dichiarazione congiunta o disgiunta presentata innanzi all'ufficiale dello stato civile, dall'altro – rinviando alle norme sul divorzio in punto di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – postula un procedimento giurisdizionale per la definizione degli assetti patrimoniali in caso di scioglimento della predetta unione e, in particolare, per lo scioglimento della comunione, che può avvenire solo con una sentenza che definisce il predetto giudizio, attesa la mancanza di un previo giudizio di separazione cui collegare l'effetto di scioglimento di cui all'art. 191 cc.

Si delineano così due procedimenti – uno amministrativo, l'altro giuridisdizionale – per i quali non è prevista alcuna norma di raccordo: nel dettaglio, nel silenzio della norma, pare non sussistere un termine entro il quale, il componente dell'unione civile sciolta, che ha già espresso la sua dichiarazione presso l'ufficiale di stato civile, debba presentare il ricorso per il riconoscimento del diritto all'assegno; né tantomeno – nell'ipotesi in cui i membri dell'unione abbiano optato per il regime della comunione - sono disciplinati gli effetti della dichiarazione di scioglimento dell'unione civile, in caso di mancato scioglimento della comunione.

Tali problemi producono importanti riflessi applicativi di non poco conto : rilevato, infatti, che, in caso di disaccordo fra le parti, lo scioglimento della comunione patrimoniale di una unione civile può avvenire solo all'esito di un giudizio e rilevata altresì l'autonomia del procedimento amministrativo di scioglimento dell'unione innanzi all'ufficiale di stato civile – e, quindi, la sua assenza di coordinamento con il procedimento giurisdizionale – può svilupparsi una situazione paradossale per cui l'unione civile risulta sciolta, ma il patrimonio è ancora "comune".

Questione questa che, a sua volta, interferisce anche nei rapporti con i terzi creditori, la cui disciplina dettata in punto di comunione dei beni, opera anche in caso di operatività della predetta comunione nell'ambito di una unione civile registrata, stante il rinvio esplicito di cui al comma 13 dell'arrt. 1 L. 76/16: infatti, ai sensi dell'art. 189 cc, i creditori di uno dei due coniugi, anche per un credito anteriore al matrimonio, possono rivalersi in via sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti della quota del coniuge obbligato; parimenti, in via speculare, i creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali dei

coniugi nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Pertanto – ipotizzando un patrimonio comune a fronte di un'unione sciolta in via amministrativa – permarrebbe un patrimonio, su cui i creditori della comunione potrebbero rivalersi in via sussidiaria.

Si auspica, quindi, alla luce delle aporie applicative denunciate, un intervento del Legislatore che possa armonizzare i due procedimenti e, di riflesso, stemperare le problematiche nel rapporto con i terzi.

Diversamente, nel contratto di convivenza, la gestione degli effetti patrimoniali della crisi viene diversamente regolata. Rilevano, in tale contesto, l'art. 1 co.53 per cui il contratto può contenere il regime patrimoniale dei beni; il co.54 in forza del quale, il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Inoltre, a norma del co. 60, art.1, il contratto di convivenza si risolve, fra le diverse ipotesi, per accordo delle parti o per recesso di una delle due: in particolare, in caso di risoluzione, è previsto che, ove le parti abbiano optato per la comunione, quest'ultima si scioglie, fermo restando la competenza del notaio, per i trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Il quadro normativo è completato dall'art. 1, co. 65 secondo cui, in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere gli alimenti dall'altro convivente, qualora versi in uno stato di bisogno.

Dalla cornice normativa evidenziata è possibile cogliere alcune differenze rispetto all'unione civile: in particolare, qui, il contratto può essere risolto per risoluzione comune o per recesso, senza l' intervento di un terzo, quale l'ufficiale di stato civile nell'unione. Il Legislatore, quindi, sembra aderire ad una visione "privatistisca" del fenomeno in commento: la convivenza, infatti, rileva come un contratto in cui le parti decidono di disciplinare l'assetto patrimoniale dei propri beni, con la conseguenza che, ove il predetto assetto non risponda più alla volontà degli stessi, questi ultimi sono liberi di sciogliere il vincolo in qualsiasi momento.

Per le unioni civili, invece, la presenza di un ufficiale dello stato civile, delinea un approccio "pubblicistico", per cui lo Stato è chiamato non solo a raccogliere, ma anche a valutare la tenuta della dichiarazione di scioglimento, al fine di rilevare eventuali invalidità nel prestazione del consenso e, in ogni caso, eventuali vizi di forma.

Diversi sono anche gli strumenti di cui la parte più debole può beneficiare a seguito dello scioglimento dell'unione o della risoluzione del contratto di convivenza: infatti, nel primo caso, in virtù del richiamo alla disciplina del divorzio, la parte più debole può avere diritto ad un assegno di mantenimento; nel secondo caso, invece, la parte interessata può solo chiedere al giudice il riconoscimento del diritto agli alimenti; misura quest'ultima

certamente più contenuta rispetto all'assegno di mantenimento, attesa la diversità dei presupposti (stato di bisogno per gli alimenti; mancanza di reddito adeguato per l'assegno).

Tuttavia, le predette diversità possono attenuarsi se, per gli aspetti non regolamentati dalla legge Cirinnà, le parti - sia di unioni civili, sia di convivenze registrate -, in virtù del principio di autonomia contrattuale, sottoscrivono accordi di natura patrimoniale ex art 1322 co2, nel rispetto del vincolo della meritevolezza dell'interesse perseguito: in tale ipotesi, la predetta meritevolezza potrebbe ritenersi già valutata a monte dal Legislatore, attraverso il riconoscimento di queste formazioni sociali.

Attraverso tali accordi, le parti potrebbero quindi pattuire che, in caso di risoluzione del contratto di convivenza, la parte economicamente più debole possa avere diritto alla corresponsione periodica di un assegno oppure con cadenza "una tantum" e con importo prefissato o da definirsi, all' indomani della prospettata risoluzione.

Altrimenti, se, in caso di crisi, si ancora la gestione del patrimonio delle coppie all'utilizzo dei moduli offerti dalla Legge Cirinnà, si rischia di cadere in una profonda asimmetria sistemica: infatti, a fronte del riconoscimento di più realtà sociali - accomunate da un profilo funzionale unico, che è quello di accordare tutela a relazioni affettive stabili – si prevedono diverse strutture negoziali ,che conducono a risultati diversi. Il fine è quello di fugare eventuali censure di incostituzionalità del predetto sistema, sia rispetto al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, sia rispetto all'art.117 Cost in relazione all'art. 8 CEDU , che tutela il diritto alla vita privata, a prescindere dalla "veste giuridica", in cui questa si svolge.

***Dott. Francesco Riviello**

Le linee guida del C.N.F. per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare.

Il 14 luglio 2017 il Consiglio Nazionale Forense con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore ha elaborato le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare.

Il detto protocollo per vero ha fatto seguito a precedenti linee guida redatte e pubblicizzate in web anche da altre Associazioni di settore .

Ma non avendo protocolli estesi a livello nazionale restavano orientamenti suggeriti agli operatori della materia.

Con il detto protocollo che è stato trasmesso a tutti gli ordini degli avvocati il 29 novembre 2018 si sta tentando di creare un orientamento unitario, sebbene molte sono ancora alcuni aspetti che necessitano di adeguata revisione.

L'atto de quo introduce delle premessa circa la normativa in ordine alla riforma del titolo IX capi I e II, del libro primo del codice civile, che ha modificato la materia dei rapporti di filiazione, cancellando la figura del genitore affidatario in via esclusiva, e introducendo la forma del mantenimento diretto quale basilare al fine della realizzazione del principio della bigenitorialità posto a base dell'affidamento condiviso.

Perché un atto similare? Perché verte su una delle più frequenti questioni controverse che emergono nella crisi del rapporto familiare: le spese di mantenimento ordinario e extraordinario, sia quanto all'entità che alle modalità di esborso in capo a ciascun genitore.

Le suddette linee guida tendono ad offrire chiarezza ed orientare gli operatori del diritto coinvolti nelle vicende in questione, individuando in modo preciso le categorie di spese.

Esaminiamo sommariamente alcune delle vexate quaestio:

La tipologia di **spese ricomprese nell'assegno di mantenimento**, secondo il protocollo in questione, **sono individuate in:** vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative

abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, **vengono individuate in:** libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. **Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.**

Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:

1. **Tra le scolastiche:** iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. **Spese di natura ludica o parascolastica:** corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. **Spese sportive:** attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. **Spese medico sanitarie:** spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. **Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.** Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.

Invece in relazione gi assegni familiari, vengono riconosciuti in capo al collocatario prevalente, pure nei casi in cui siano erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore.

Di interesse la parte relativa alla deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie che, salvo diverso accordo, è posta in parte uguale ai due genitori.

LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA TECNICA DEL MINORE

_____ Avv. Flora Avallone _____

Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli

Il tema della difesa tecnica del minore nei procedimenti minorili è complesso, ma anche molto stimolante, perché impegna ad affrontare problematiche che coinvolgono principi etici e sociali della funzione dell'avvocatura nella società in cui viviamo.

La figura dell'avvocato del minore ha fatto ingresso nel ns sistema processuale civile con la L.149/01 che ha previsto l'obbligo della assistenza legale per il minore e per i genitori nelle procedure di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale ed in quelle per la dichiarazione di adottabilità del minore.

La nuova normativa lascia peraltro gli interpreti di fronte a numerosi problemi applicativi dovuti, da un lato, alle evidenti lacune normative e, dall'altro, ad un testo di riforma talvolta impreciso.

Il legislatore avrebbe, infatti, dovuto anche introdurre una specifica normativa di attuazione. Viceversa la legge 149/2001 non contiene nulla di più delle scarne indicazioni relative alla nomina del difensore che a breve saranno illustrate.

L'effettività della riforma sull'assistenza legale del minore e dei genitori è stata, quindi, prorogata, di anno in anno dal 2001 fino al 30.06.2007.

Improvvisamente e senza alcuna ragione specifica dal 30.06.2007 il Governo non ha più prorogato la riforma (non essendo più stati pubblicati decreti legge di proroga) e nel luglio di quell'anno la riforma è entrata definitivamente in vigore, senza nessuna norma, però, sulla nomina e sui criteri di qualificazione del difensore del minore (e dei genitori).

Parallelamente alla riforma del 2001, un altro significativo momento di valorizzazione dell'esigenza di una tutela forte dei diritti del minore è stata la ratifica ad opera della legge 20 marzo 2003, n. 77 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996) la quale dando attuazione ai principi della Convenzione internazionale di New York del 1989 sui diritti dei minori, indicava le **modalità e i principi attraverso cui realizzare compiutamente il diritto del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e ad essere affiancato da un proprio autonomo rappresentante quando i genitori non sono in grado di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi o di una limitazione della responsabilità**.

La legge 28 marzo 2001, n. 149 in realtà si era occupata di un tema più ampio, modificando in molte parti la legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione e sull'affidamento dei minori, a cominciare dal titolo, che è diventato "diritto del minore ad una famiglia" e dall'impianto processuale. In particolare, nella formulazione introdotta dalla legge di riforma, l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 184 del 1983 stabilisce il principio che "**il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell'art. 10" (cioè i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore**) mentre sempre il predetto secondo comma dell'art. 10 prevede che, **all'atto dell'apertura del procedimento, i genitori e i parenti devono essere espressamente invitati dal giudice a nominare un difensore; in difetto deve essere loro nominato un difensore di ufficio.** con la successiva precisazione che: «*Tali soggetti assistiti da un difensore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice*», e, all'art. 8, 4° comma, stessa legge, viene ribadito e precisato che: «*il procedimento per l'adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al 2° comma dell'art. 10*».

Per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale l'art. 37 della legge 149 del 2001 ha modificato l'art. 336 c.c. aggiungendovi un ultimo comma nel quale si prevede che "per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore".

Nel 2001, pertanto, il legislatore introduceva il principio dell'assistenza legale obbligatoria per i genitori e per il minore nei procedimenti di adottabilità e di controllo della responsabilità dei genitori interessando, così, pressoché coprendo buona parte degli affari civili attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni.

Quindi per i genitori (o per i parenti) l'obbligo di nomina dell'avvocato da parte del giudice non si estende ai procedimenti de potestate dove quindi, ove i genitori non abbiano un loro difensore, non sussiste obbligo di nomina di un legale di ufficio. Questa è apparsa nella prassi, finora, l'unica soluzione compatibile con il testo della riforma, in difetto di una espressa previsione da parte del legislatore.

Se i genitori non provvedono alla nomina di un difensore di fiducia, rimangono privi di difesa tecnica

Con queste norme faceva anche ingresso nell'ordinamento l'inedita figura del **difensore di ufficio nel processo civile**. L'espressione si riferisce certamente al difensore d'ufficio nominato dal giudice in difetto di quello di fiducia per i genitori, ma è anche riferibile senz'altro al difensore del minore la cui nomina è certamente prevista quale compito del giudice se non altro – nell'interpretazione riduttiva che, è emersa in giurisprudenza - allorché non ne abbiamo uno nominato direttamente dal tutore o dal curatore speciale.

Al di là dell'applicazione che è stata fatta della riforma, resta comunque l'importante acquisizione del diritto di difesa garantito dalla riforma ai genitori e al minore davanti al tribunale per i minorenni.

Tuttavia, la giurisprudenza si è orientata per una semplice conferma della prassi di nominare al minore non un avvocato – come la riforma del 2001 avrebbe voluto - quanto un curatore speciale. L'ordinamento giuridico attribuisce, infatti, ai genitori che esercitano la responsabilità le funzioni di rappresentanza giuridica del minore **(art. 320 c.c.)** e prevede che in talune circostanze – che integrano situazioni varie di conflitto di interessi tra il minore

e i suoi genitori – l'autorità giudiziaria debba nominare al minore un curatore speciale che lo possa rappresentare in sostituzione dei genitori (art. 320, 321 c.c. e art. 78, 79 e 80 c.p.c. in sede civile nonché art. 120 e 121 c.p. e 90 comma 2 c.p.p. in sede penale).

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha colmato il vuoto legislativo privilegiando l'interpretazione secondo cui l'avvocato del minore è in sostanza l'avvocato nominato dal tutore o dal curatore speciale.

A tal proposito Cass. Civ Sez. I 14 luglio 2010, n. 16553 secondo cui qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell'art. 86 cpc, egli può stare in giudizio personalmente, senza il patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.

Il fatto che nella prassi giudiziaria le funzioni di curatore speciale del minore siano in genere attribuite ad avvocati e che di conseguenza la figura dell'avvocato del minore era in qualche modo già presente nel precedente sistema processuale, non sminuisce l'importanza della riforma.

La legge 28 marzo 2001, n. 149 - prevedendo l'assistenza del difensore, nella prospettiva di un processo civile più giusto di fronte ad un tribunale per i minorenni più terzo - **spostava l'attenzione dalla rappresentanza sostanziale del minore (da parte dei genitori o del curatore speciale) alla difesa processuale**. E' stato **riconosciuto, infatti, al minore, nei casi indicati dalla riforma, la qualità di parte processuale e collocando con determinazione la difesa dei suoi diritti nel contesto della giurisdizione all'interno delle regole del processo.**.

A differenza, però, del difensore dei genitori **la nomina del difensore del minore secondo la ragionevole interpretazione** della riforma avrebbe dovuto essere sempre effettuata d'ufficio dal giudice, sia nel caso delle procedure di adottabilità (art. 8 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 nel testo riformato), sia nelle procedure di limitazione e decadenza della potestà genitoriale (art. 336 ultimo comma c.c. nel testo riformato). Non è, infatti, ipotizzabile che il minore nomini un proprio difensore di fiducia in quanto il conflitto di interessi tra minore e suoi genitori, in entrambe le situazioni, rende del tutto inimmaginabile che in tali circostanze i genitori possano nominare essi stessi al figlio minore un difensore di fiducia, come avviene invece nel processo penale minorile dove non c'è alcun conflitto di interessi tra i genitori e il loro figlio imputato di un determinato reato.

In altri termini, il minore non è solo parte in senso sostanziale del processo, ma anche in senso processuale.

L'attribuzione al soggetto minore di età della qualità di parte in senso sostanziale non pare destare all'interprete particolari perplessità.

In tale contesto, occorre rilevare che non si dubita del fatto che il minore parte «contraente» dei negozi giuridici che afferiscono alla sua sfera patrimoniale sostanziale, sia parte processuale anche nei relativi procedimenti. Ad esempio, se il minore è, infatti, parte di un contratto di compravendita o locazione di un immobile di sua proprietà, è parte, in senso sostanziale, anche nell'eventuale processo avente ad oggetto quello stesso immobile; se il minore è beneficiario di un legato o di una donazione (e dunque parte del negozio giuridico stipulato a causa di morte) o, più semplicemente, riveste la qualità di erede, è parte in senso sostanziale nel giudizio di divisione dell'asse ereditario, ferma restando, nei casi ipotizzati, la responsabilità dei genitori, del tutore esercitata attraverso l'ausilio della rappresentanza legale.

Non è altrettanto agevole attribuire al minore il ruolo di parte in senso processuale, ogniqualvolta la controversia abbia ad oggetto la crisi della famiglia.

Occorre precisare, peraltro, che l'espressione "parte in senso processuale" può identificare tanto il "soggetto destinatario degli effetti", tanto il "soggetto degli atti" del processo.

Nulla quaestio nei giudizi per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ove «**l'assistenza legale» del minore – e dei genitori (o degli altri parenti) – è obbligatoria fin dall'inizio del processo**: in altri termini, il minore "partecipa" dunque sin dall'inizio al processo di adozione e tuttavia, stante l'incapacità di operare anche come "soggetto degli atti", vi fa ingresso a mezzo di un rappresentante, definito dalla legge, appunto, "assistente legale".

Il minore, quale soggetto di diritti alla stregua dei genitori, è effettivo titolare di un ruolo sostanziale nonché di uno spazio processuale autonomi, per i quali diviene indispensabile **garantire una diretta rappresentanza finalizzata a far valere autonomamente i propri diritti.**

Nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento al minore della qualità di parte nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in quanto destinatario degli effetti del processo, costituisce un dato pressoché acquisito dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Con sentenza n. 179 del 2009, la Corte Costituzionale, richiamando in motivazione la sent.n.1/02, ribadisce che nei procedimenti di cui all'art. 336 c.c. sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

Quindi il minore, anche nei procedimenti che comprimono la responsabilità genitoriale (ex art. 336 c.c.), ha il diritto di avere notizia del procedimento eventualmente pendente, nonché di parteciparvi.

Per quanto concerne il minore, la prassi dei tribunali per i minorenni ha finora garantito un difensore al minore solo attraverso la nomina di ufficio o su richiesta del P.M. di un curatore speciale, in genere un avvocato, al minore nel caso di conflitto di interessi con i genitori. Conflitto che non è sempre considerato in re ipsa, come avviene nel proc.to di adottabilità, ma che il tribunale valuta in concreto caso per caso.

Si potrebbe obiettare che tale conflitto, sempre ravvisabile nei giudizi per la dichiarazione dello stato di adottabilità, potrebbe ritenersi sussistere anche per i procedimenti de potestate, nei quali si discute dell'adeguatezza dei genitori ad assolvere i propri doveri di cura ed educazione nei confronti dei figli, e conseguentemente dell'eventuale limitazione o decadenza della loro responsabilità. Se il giudice fosse tenuto a valutare, caso per caso, se l'interesse del minore sia adeguatamente tutelato da uno o da entrambi i genitori, si assisterebbe, in buona sostanza, a un'anticipazione del giudizio. La verifica della sussistenza del conflitto va, quindi, compiuta in astratto ed ex ante, indipendentemente dagli atteggiamenti e/o dalle difese concretamente assunte dalle parti in giudizio.

A tal proposito significativa è la **sentenza n. 5097 del 05.03.2014**, con la quale in una vicenda che vedeva i nonni agire davanti al tribunale per i minorenni di Bari in un procedimento de potestate nel quale i ricorrenti chiedevano tutela alla loro relazione con il nipote, la Cassazione ha ben chiarito che il minore è parte processuale nei procedimenti de potestate e gli deve essere nominato un curatore speciale se vi è conflitto anche potenziale di interessi con i genitori.

La sentenza in questione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre che lamentava il fatto che al figlio fosse stato nominato un curatore speciale.

Cosicché lo schema processuale necessita che fin dal primo momento il minore sia opportunamente rappresentato in giudizio. A questo scopo, chiarito che la legge non prevede espressamente la nomina di un difensore d'ufficio per il minore, possono prospettarsi due soluzioni : la nomina di un curatore speciale ovvero di un tutore (a seconda che si voglia conservare in capo al genitore una parte della resp. genitoriale) che, integrando la capacità di agire del minore, potranno compiere le scelte opportune per la sua difesa. Alcuni ritengono che si tratti però di due figure distinte e che la funzione di rappresentanza processuale possa essere assegnata soltanto al curatore speciale.

IL TUTORE LEGALE in base al dettato del codice civile, è responsabile della cura del minore d'età sottoposto alla sua tutela, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore possegga un patrimonio, ne amministra i beni, poiché il minore, nei rapporti patrimoniali non ha capacità di agire, in assenza di un genitore esercente la potestà, sarà rappresentato dal tutore.

Tra le competenze del tutore non rientra l'accudimento quotidiano del minore, che spetta alla comunità tutelare o alla famiglia affidataria.

IL CURATORE SPECIALE è colui che compie, in nome e per conto altrui, un determinato atto giuridico.

Il curatore speciale, a differenza del genitore o del tutore, è nominato per rappresentare il minorenne nel compimento di un singolo atto o di una limitata serie di atti (curatore ad acta) o in un determinato processo (curatore ad processum).

Tale figura ha un compito ben diverso da quello del **tutore, che rappresenta stabilmente il minore quando il genitore manca oppure è impedito**: il compito di rappresentanza del curatore speciale è invece limitato ad un solo affare e, limitatamente al caso di conflitto d'interessi, si svolge in presenza e per di più in contrasto con la pretesa dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il conflitto d'interessi, infatti, consiste proprio nell'incompatibilità, anche solo potenziale, fra la posizione del genitore e quella del figlio minorenne.

Da ciò è derivata la predisposizione di elenchi di avvocati disponibili alla funzione di tutore e di curatore speciale da predisporsi anche presso gli stessi T.M. che già nella precedente formulazione della legge provvedevano alla nomina nel corso della procedura per adottabilità , avvocati disponibili alla nomina di difensori d'ufficio in base ad elenchi esclusivamente presso i Consigli dell'ordine. In entrambi i casi tuttavia è necessario che i Consigli ed i T.M. valutino l'esperienza e la formazione in materia di famiglia e minorile e gli avvocati dovranno dare la loro disponibilità al patrocinio a spese dello Stato .

Tali considerazioni inducono ad esaminare un altro aspetto applicativo piuttosto problematico.

L'avvocato nominato dal giudice per rappresentare il minore ha senza dubbio la funzione di adempiere al mandato nell'esclusivo interesse del minore stesso. Più arduo si presenta questo compito quando l'avvocato è chiamato a rappresentare uno dei genitori. All'avvocato nell'esercizio delle funzioni di difensore in genere nel diritto di famiglia si chiede: la capacità di tutelare gli interessi del proprio assistito tenendo sempre in considerazione gli interessi ed i diritti del minore. Tale funzione si acquisisce con la formazione e con l'esperienza.

.
Il compito assegnato alla classe forense è delicato e diviene estremamente complesso quando si tratta di tutelare una delle parti nei procedimenti che hanno a oggetto il rapporto genitori-figli e la tutela di questi ultimi

Non è sufficiente per l'avvocato del minore o comunque dei genitori nei procedimenti in esame possedere le competenze giuridiche che consentono di interpretare e applicare le norme, rispettare le regole e le procedure: è necessario considerare i risultati. valutare le conseguenze delle proprie azioni, chiedendosi cosa accadrà se si agisce in un determinato modo, ovvero se non si compiono determinate azioni, e nei confronti di chi si produrranno tali conseguenze.

L'avvocato del minore e dei genitori deve avere **un nuovo concetto di "vittoria":** "vince chi è in grado di fare il gioco di squadra, chi sa abbinare la competenza legale a quella sociale", ed ha bisogno di una particolare formazione perché gli sono assegnati compiti estremamente complessi che non possono essere lasciati all'intuito dell'improvvisazione o delle sensibilità individuali .

Così quando l'avvocato svolge la funzione di difensore di uno dei due genitori la sua attività è concentrata sull'interesse di chi gli si affida per tutelare la propria posizione personale, ma può capitare che egli venga a conoscenza di comportamenti del suo cliente lesivi dei diritti del figlio. In tali situazioni, infatti l'interesse del minore è inevitabilmente filtrato da ciascuno dei genitori, a volte anche strumentalmente, per l'esigenza di tutela di interessi diversi e spesso antitetici.

Il ruolo dell'avvocato diventa delicatissimo: egli deve indubbiamente difendere il proprio cliente con la lealtà e correttezza richieste dall'art. 6 del codice deontologico forense, ma deve anche tener presente l'esistenza di figli minori, **destinati a subire le conseguenze di decisioni che dovrebbero essere prese nel loro interesse da soggetti che spesso sono inadeguati a svolgere le funzioni genitoriali, oppure in conflitto fra loro**.. Nella materia del diritto minorile si evidenzia l'elevata responsabilità dell'avvocato chiamato a dare il proprio apporto di specifica professionalità che non deve essere esclusivamente giuridica, ma svolto con la competenza e **la capacità di agevolare il raggiungimento di un equilibrio familiare adeguato alle esigenze di vita dei minori coinvolti**. L'avvocato infatti, come ogni operatore coinvolto in questi giudizi**, non può sottrarsi all'obbligo di tutela dell'interesse del minore**.

Occorre che, in questa materia, l'avvocato sviluppi una capacità comunicativa e una competenza relazionale che gli permetta non solo di rapportarsi con il proprio assistito ma anche di "dialogare con la famiglia, interagire con i servizi, collaborare con i consulenti sviluppando con tutti questi soggetti un rapporto di collaborazione sinergica, anziché di contrapposizione .
In conclusione, l'avvocato dei genitori e del minore non deve essere soltanto preparato sul terreno tecnico-giuridico, poiché coloro che sono chiamati ad assistere un minore o uno dei genitori debbono possedere una **formazione pluridisciplinare, che attinga anche a competenze di psicologia e sociologia, per poter comprendere meglio la personalità del**

minore nelle varie fasi dello sviluppo evolutivo, e per poter entrare con maggior competenza all'interno delle dinamiche familiari.

In sintesi :

1) Essere avvocato del minore significa saper valutare se, in determinate circostanze e nel precipuo interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sia opportuno chiedere un allontanamento dal genitore, oppure cercare di ricostruire e rafforzare il legame genitore/ figlio.

2) Essere avvocato del minore significa saper rivestire il ruolo, cioè avere la capacità di ascoltare e rapportarsi con il minore da tutelare, al fine di comprendere ciò di cui effettivamente ha bisogno.

3) Essere avvocato del minore significa trovare la soluzione migliore nell'interesse dello stesso, cercando il più possibile di garantire il legame del minore con la propria famiglia.

4) Essere avvocato del minore significa raccogliere più informazioni possibili da quelle persone (genitori, educatori, assistenti sociali…) che sono legate allo stesso; informazioni utili che gli consentano di avere il quadro completo dell'ambiente familiare e ciò sempre nell'interesse del minore.

Dunque, l'avvocato del minore non deve essere solo un tecnico, ma deve essere capace di studiare le dinamiche familiari per comprendere quale stato d'animo dimora nel cuore del minore da tutelare

.In conclusione, l'avvocato del minore non deve mai avere come suo obiettivo il raggiungimento del "massimo risultato", ma deve possedere un *modus agendi* tale da garantire la migliore tutela al minore, tutto ciò nel rispetto di un'etica improntata a correttezza e lealtà.

Se l'avvocato non ha questo *savoir-faire* deve rinunciare al mandato.

L'ASSISTENTE SOCIALE IN AMBITO PENITENZIARIO*

Ass. Sociale Dott.ssa Antonella Franceschi

Camera Minorile Multiprofessionale di Bari

L'introduzione del Servizio Sociale nel sistema penitenziario, formalmente avvenuta con la L. 354/75, era stata preceduta da varie sperimentazioni nel campo degli adulti e da una consolidata realizzazione in campo minorile. Lo sviluppo delle scienze sociali e criminologiche, nonché la prassi penitenziaria, avevano da tempo evidenziato la insufficienza dei programmi la cui intenzione rieducativa non era sostenuta da una visione globale della situazione personale e relazionale del detenuto.

Nei confronti del detenuto l'istituto agiva ignorando le realtà affettive, culturali e sociali alle quali la sua vicenda umana e la sua evoluzione erano legate. Con la legge di riforma del 1975 l'istituzione del Servizio Sociale venne ritenuta necessaria per due motivi strettamente connessi:

- ✓ accertare le "eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che erano di pregiudizio all'instaurazione nel detenuto di una normale vita di relazione[1]";
- ✓ fare in modo che il programma di interventi del trattamento rieducativo comprendesse il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali del detenuto con l'esterno, nonché i collegamenti che occorrevano per preparare concretamente la sua dismissione.

Con la nuova normativa del 1975, in base all'art. 72 dell'Ord. Penit. i Centri di Servizio Sociale per Adulti vengono costituiti come delle unità amministrative autonome rispetto agli istituti penitenziari e alle strutture giudiziarie. Sono dirette dallo stesso personale di Servizio Sociale, poste alle immediate dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e con una competenza territoriale che coincide con quella degli Uffici di Sorveglianza.

*Stralcio della Tesi in esperto in Servizio Sociale Forense – Corso Alta Formazione Università Napoli - Docente Relatore Prof. Manlio Merolla – Studente: Assistente Sociale Dr.ssa Antonella Franceschi, "Ruolo e funzioni nel recupero socio riabilitativo post detenzione".

[1] Art. 27 Ord. Penit.

Per comprendere il ruolo dell'Assistente Sociale nell'azione rieducativa penitenziaria può essere utile richiamare alcuni concetti su tale profilo professionale.

Se si considerano i modi fondamentali di intervento a cui si può fare ricorso per aiutare una persona a risolvere e superare i problemi che l'hanno condotta ad un comportamento antisociale, essi possono essere così definiti:

- ✓ **un modo educativo**, intendendo con questa espressione tutte quelle forme di aiuto che consentono alla persona di trovare una risposta alle esigenze ancora irrisolte di rapporto affettivo, di introiezione di modelli, di acquisizione culturale, di interessi, di formazione sociale eccetera, in modo da permettere ad ognuno di porsi in maniera costruttiva nei confronti della propria vita e della comunità di appartenenza;
- ✓ **un modo riabilitativo**, che comprende gli interventi volti a risolvere o a far superare i conflitti personali e di relazione sociale che ostacolano il soggetto nel rapporto con le varie sedi formative in cui si articola la vita di ognuno: la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, la cultura del gruppo di appartenenza, la comunità più vasta eccetera. Si può dire che questi interventi non si caratterizzano in senso strutturale, ma piuttosto in senso infrastrutturale, non puntano alla qualificazione del soggetto sul piano dei valori, bensì alla sua riabilitazione al dialogo.

Facendo un parallelo tra la figura dell'Assistente Sociale e dello Psicologo, ciò che le distingue è che, mentre l'intervento dello Psicologo è volto al trattamento di quelle difficoltà interiori che riguardano il modo di essere del soggetto e che vengono elaborate a partire dalle percezioni soggettive del Sé, quello dell'Assistente Sociale si rivolge al "soggetto in situazione" e cioè riguarda il funzionamento sociale, le difficoltà che nascono dai problemi di status e di ruolo che il soggetto incontra nell'ambiente in cui vive[2].

Per quanto riguarda le competenze operative degli Assistenti Sociali, il 4° e 5° comma dell'art. 72 forniscono indicazioni adeguatamente dettagliate solo per alcune attività, mentre per il resto sono generiche in quanto gli Assistenti Sociali "svolgono ogni altra attività prevista dalla presente Legge che comporti interventi di Servizio Sociale". In realtà le competenze si ricavano da un insieme di riferimenti sparsi nel testo di Legge, dall'art. 81, agli artt. 47 e 55.

L'assistente Sociale espleta un'attività professionale nel settore penitenziario che è molto delicata perché, dovendo aiutare gli utenti a fronteggiare e risolvere i problemi che essi incontrano nel processo di adattamento sociale, impone un'ingerenza che essi non hanno mai richiesto[3].

---

[2] R. Breda, *L'educatore per adulti nel sistema penitenziario*, in www.l'altrodiritto.it , E. Calamai, *I soggetti del trattamento, aspetti normativi e sociologici*, cap. 2.6

[3] M. Castaldo, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternativa*, Jovene, Napoli, 2001, p. 151, in www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5

Inoltre il contatto che si crea con gli addetti al servizio Sociale può essere percepito in modo negativo perché gli utenti sono consapevoli che il resoconto del rapporto, e quindi ogni loro comportamento, non rimarrà riservato, ma sarà per necessità oggetto di relazione all'Autorità Giudiziaria in vista dei provvedimenti da assumere[4].

Per la rieducazione del condannato un ruolo importante è svolto dal suo nucleo familiare, per far sì che lo stesso, una volta ritornato in libertà, sia non soltanto in condizione di provvedere a se stesso, ma ne abbia la piena capacità. In sostanza, l'opera svolta dall'Assistente Sociale non si limita al miglioramento del soggetto trattato, ma si estende all'intera famiglia e in genere all'ambiente, nel quale il soggetto dovrà tornare[5].

Quella dell'Assistente Sociale è infatti la figura professionale a cui più di ogni altra è affidato il collegamento tra interno ed esterno, tra carcere e società libera. L'ambito di intervento del Sevizio Sociale è stato ampliato spostandolo significativamente all'esterno degli istituti penitenziari nell'espletamento di una funzione da svolgersi in favore di quei soggetti che accedono direttamente dallo stato di libertà alle misure alternative[6]. L'Assistente Sociale è quindi il risultato delle trasformazioni e dei grandi cambiamenti ed è tuttora una figura in costante evoluzione.

La suddivisione per aree della L. 395/90 ha sicuramente rappresentato una svolta significativa, resa indispensabile per attuare una più adeguata efficienza gestionale ed operativa degli istituti penitenziari e dei Centri di Servizio Sociale.

(..) non esiste alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra Istituti penitenziari e i Centri. Questi ultimi sono suddivisi in tre aree: la segreteria, il servizio sociale, l'amministrazione. Ciascun responsabile di area opera secondo le disposizioni e le indicazioni del direttore di Centro, che è il responsabile dell'andamento generale ed è il referente degli organismi superiori. Le attività di ciascuna area includono elementi di programmazione, organizzazione e gestione, mentre la funzione di controllo viene sempre esercitata dal direttore[7].

Quella dell'assistente sociale è una professione particolarissima, quasi un ponte umano tra la società dei liberi e la società dei reclusi, con tutti i limiti, le difficoltà e le istanze dell'una e dell'altra[8].

---

[4] Breda, *Il servizio sociale nell'esecuzione penitenziaria*, in Trattato di Criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, a cura di ferracuti, Vol. XI, Carcere e trattamento, Milano, 1989, p.448, in www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5

[5] M. Castaldo, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternativa*, Jovene, Napoli, 2001, p. 156, in www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici, cap. 4.5

[6] Giuffrida, *I centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria*, Roma, 1999, p. 43, in www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5

[7] www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5

[8] M. Castaldo, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternativa*, Jovene, Napoli, 2001, p. 162, in www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5

Strumento primario dell'assistenza sociale sono le inchieste, le quali permettono agli operatori del settore e alla magistratura di sorveglianza di orientarsi per confluire in una valutazione complessiva del caso[9].

L'inchiesta sociale può essere definita come una raccolta e un'organizzazione di dati che riguardano la vita del detenuto sia nelle relazioni con la famiglia che con l'ambiente sociale di appartenenza. Tale inchiesta offre la possibilità agli operatori che si occupano del trattamento, o alla Magistratura di Sorveglianza che deve assumere una decisione, di orientare la propria attività sulla base di una valutazione complessiva che includa questi aspetti esterni alla vita in istituto.

Mentre in passato si riteneva necessario esporre minuziosamente una serie di dati di carattere descrittivo sia sul detenuto che sul nucleo familiare, con la riforma si è fatto strada l'orientamento secondo cui l'inchiesta sociale, senza trascurare di dare un quadro significativo della storia del caso, deve tuttavia considerare soprattutto la vita attuale del detenuto e della sua famiglia e il modo con cui queste persone percepiscono la condizione in cui si trovano e le relative prospettive di evoluzione[10].

In concreto, l'inchiesta sociale (…) tende oggi a dare maggiore importanza alle modalità esistenziali con le quali il soggetto dell'indagine, ma anche i suoi familiari, prendono coscienza delle condizioni in cui si trovano e delle prospettive future. Gli assistenti sociali, dunque, assolvono il compito di valutare il detenuto sotto il profilo dei rapporti affettivi e familiari e curano l'accertamento delle condizioni socio-familiari del recluso in osservazione, avendo anche dei colloqui con i suoi congiunti.

Dal punto di vista giuridico le inchieste sociali possono essere richieste dalla Magistratura di Sorveglianza ai sensi dell'art. 72 dell'Ord. Penit. per "l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza" e per il " trattamento dei condannati".

Nel primo caso sono comprese non solo le ipotesi concernenti le misure di sicurezza detentive, ma anche quelle non detentive, mentre nel secondo caso si tratta di inchieste che servono nella fase istruttoria di provvedimenti per i quali il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a decidere con Ordinanza (atti istruttori) Da tali casi si devono intendere esclusi quelli per i quali l'istituto al momento dell'esecuzione della condanna definitiva, procede all'osservazione per la formulazione del programma di trattamento, il quale comprende anche l'eventuale concessione di una misura alternativa. In tali occasioni, infatti, l'inchiesta sociale non viene fornita alla Magistratura di Sorveglianza, ma alla direzione dell'istituto che ha la responsabilità di svolgere il procedimento di osservazione e alla quale il Centro di Servizio Sociale presta la propria collaborazione nell'ambito di quella "opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario" di cui parla l'art. 72. Sul piano sostanziale si deve osservare che la validità di un'inchiesta sociale resta comunque legata

[9] www.l'altrodiritto.it, E. Calamai, *I soggetti del trattamento, Aspetti normativi e sociologici*, cap. 4.5
[10] [10] R. Breda, *L'educatore per adulti nel sistema penitenziario*, in www.l'altrodiritto.it , E. Calamai, *I soggetti del trattamento, aspetti normativi e sociologici*, cap. 2.6

alla disponibilità del soggetto e dei suoi familiari a collaborare con l'Assistente Sociale nell'esame della situazione che li riguarda.

In questa prospettiva esiste il problema della conciliabilità tra le esigenze di confidenzialità, proprie di un rapporto di Servizio Sociale, e quelle connesse ad un'attività di indagine. L'utente viene chiaramente informato delle conseguenze che avrà la sua collaborazione all'indagine e così fin dall'inizio potrà essere in grado di distinguere gli elementi della comunicazione che riguardano fatti oggettivi (come un posto di lavoro per ottenere la misura alternativa), dagli elementi che a il suo atteggiamento interiore nei confronti dell'aiuto offerto[11].

L'Assistente Sociale partecipa anche all'èquipe di osservazione e trattamento degli internati, e la Circolare dell'Amministrazione Penitenziaria n. 2598/5051 del 13/4/1979 prevede che gli venga assegnato il compito di contribuire soprattutto alla "comprensione dei collegamenti esistenti e di quelli realizzabili in futuro tra la condizione personale attuale del soggetto e i suoi problemi familiari e sociali".

Gli artt. 43 e 46 Ord. Penit. prevedono che nell'imminenza delle dimissioni venga realizzato un intervento capace di facilitare il reinserimento sociale del liberando anche con la collaborazione di Enti Pubblici e Privati qualificati; per ciò che riguarda l'assistenza post-penitenziaria il D.P.R. 14 luglio 1977 n. 616 ha trasferito le competenze alle Regioni e agli Enti Locali, lasciando ai servizi penitenziari competenza di aspetti residuali. L'Assistente Sociale partecipa inoltre a due Commissioni all'interno dell'istituto, si tratta della Commissione per il Regolamento interno (art. 16) alla quale spetta anche il compito di sezionare i libri e i periodici della biblioteca, e della Commissione che cura l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive (art. 27).E' utile ora analizzare i compiti dell'Assistente Sociale partendo da alcune singole misure alternative:

- ✓ **Affidamento in prova ai servizi sociali, art. 47 Ord. Penit.:** è una misura alternativa che consente di espiare la pena in libertà con l'obbligo di attenersi a determinate prescrizioni; è concessa al fine di evitare gli effetti dannosi della carcerazione e di favorire il reinserimento sociale. Il CSSA (oggi UEPE n.d.r.) svolge un'attività di sostegno e al tempo stesso di di controllo rispetto alle suddette prescrizioni. Sono prescrizioni indispensabili quelle relative ai seguenti aspetti: dimora; libertà di locomozione; divieto di frequentare determinati locali; lavoro; divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati; divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni; obbligo di soggiornare in un Comune determinato; adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modifica

[11] R. Breda, *L'educatore per adulti nel sistema penitenziario*, in www.l'altrodiritto.it , E. Calamai, *I soggetti del trattamento, aspetti normativi e sociologici*, cap. 2.6

dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del servizio sociale.

- ✓ **Affidamento in prova in casi particolari, art. 94 D.P.R. n. 309/90:** misura alternativa rivolta a tossicodipendenti e alcoldipendenti che intendono intraprendere o perseguire un programma terapeutico. L'affidamento ha inizio nel momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore del CSSA (ora UEPE, n.d.r.), il verbale di determinazione delle prescrizioni relative alle modalità di attuazione del programma terapeutico e alle forme di controllo per accertare che il soggetto prosegua lo stesso programma, con l'impegno di rispettarle. Nel corso della misura, il centro di servizio sociale si adopera per aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento e svolge un'azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale. Con una frequenza minima trimestrale svolge il ruolo di referente del magistrato di Sorveglianza, lo informa sull'andamento dell'affidamento; lo informa su un eventuale nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni della misura (residuo pena inferiore a 4 anni); invia una relazione finale al momento della conclusione della misura.

- ✓ **Semilibertà, art. 48 Ord. Penit.**: consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Nel corso della misura il CSSA (oggi UEPE, n.d.r.) cura la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero; collabora con la Direzione dell'Istituto, che rimane titolare delle responsabilità del programma di trattamento, riferendo sull'andamento della misura e su ogni informazione rilevante ai fini di un'eventuale modifica del programma medesimo.

- ✓ **Detenzione domiciliare, art. 47 ter, L. 354/75:** la misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in un'altra dimora privata o in un luogo di pubblica cura, assistenza e accoglienza. Gli interventi del Centro di Servizio Sociale riguardano il sostegno del soggetto in cura e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di Polizia. Il CSSA (oggi UEPE, n.d.r.) infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all'applicazione di tale misura.[12]

[12] E. Calamai, *I soggetti del trattamento, aspetti normativi e sociologici*, cap 4.1.5 in www.l'altrodiritto.it

SCIENZE SOCIALI FORENSI

COUNSELLING GIURIDICO

Il Counselling Giuridico come innovativo strumento operativo e di supporto negli studi di settore operanti nel diritto di famiglia, minorile e lavoro per contrastare in particolare *

IL BURNAUT FORENSE

Avv. Manlio Merolla

e Team Working Social Law della Camera Minorile Multiprofessionale di Napoli .

Il **Counselling è un processo relazionale** tra Counsellor e Cliente, o Clienti.
Il Cliente è la persona, la coppia, la famiglia o l'organizzazione che richiede di essere aiutata mediante un'opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo personale inerente una specifica problematica."*Il counselling è un intervento di aiuto interpersonale nel quale due o più persone condividono saperi ed esperienze atti a creare le condizioni perché la persona che chiede aiuto scelga e decida in modo informato e autonomo di attivare comportamenti, pensieri e modi di sentire che soddisfino le sue intenzioni e le sue aspettative costruttive di vita*" (Scilligo)
Il Counsellor è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su specifici temi.
L'obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.
La finalità del Counselling Integrato è quella di aiutare l'utente a sviluppare relazioni positive ed attivare tutte le risorse di cui dispone.
Lo sviluppo da parte dei professionisti, degli educatori, degli insegnanti e dei formatori di competenze comunicative e relazionali valide è troppo spesso affidato alla buona volontà del singolo operatore che spesso è un autodidatta ed ignora le moderne teorie tecniche e metodologie che la psicologia moderna ha elaborato.
In campo psico-socio-educativo si evidenzia, da parte di coloro che vi operano o si preparano a farlo, l'esigenza di affinare o aggiornare le proprie competenze al fine di sviluppare una prassi professionale valida ed efficace.
Tale esigenza formativa assume attualmente particolare rilievo se si considera l'importante funzione preventiva spesso riconosciuta all'ambito educativo, quale spazio in grado di favorire il benessere dell'individuo.
In questa prospettiva le attività di formazione e aggiornamento proposte si pongono come possibile risposta al bisogno di professionalità di quanti operano nel settore ed offrono loro strumenti e competenze tecnico-pratiche finalizzate a promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialità umane e a prevenire l'insorgenza del disagio psichico.

* Stralcio volume Manlio Merolla Ed . Lex et Jus in collaborazione con APA Counselling e dell'Indagine scientifica relativa alla proposta Normativa per la Tutela da Sindrome del Burnaut Forense dell'Istituto Studi Giuridici Superiori.

IL COUNSELLING GIURIDICO ED I SUOI AMBITI D'INTERVENTO

Il Counselling o Counseling, deriva dal latino e prevede una duplice accezione: ***consulo – ere*** che si traduce con " CONSOLARE", "CONFORTARE", "VENIRE IN AIUTO", "PRENDERSI CURA", oppure come ***consulto-are***, che rimanda al significato di richiedere il "PARERE DI UN SAGGIO" o il "CONSIGLIO DI UN ESPERTO".[i]

Tuttavia oggi si intende genericamente il termine Counselling o Counseling come "CONSULENZA" alla persona e ai gruppi, non potendo limitare l'attività del C. come una semplice somministrazione di consigli o soluzioni standard a taluni problemi sottoposti dai propri clienti, bensì :

I. Riconoscere ed alimentare le risorse o capacità personali;
II. I maggiori punti di Forza delle singole persone;
III. Porre il Consultante nelle condizioni di identificare i propri veri bisogni e desideri collegati ai problemi;
IV. Assistere il Consultante nell'ideare piani e strategie per risolverli e gestirli in totale autonomia;
V. dalla definizione del Counselling proposta ***dall'European Association for Counseling, emergerebbe*** *inoltre: che* "il C. è un processo di apprendimento interattivo, …. Indirizza e risolve specifiche questioni, prendere decisioni, affrontare le crisi, migliorare le relazioni, affrontare problematiche evolutive, promuovere e sviluppare una maggiore consapevolezza personale, lavorare con sentimenti, pensieri, percezioni e conflitti interni ed esterni. …"

Il padre del Counselling psicologico: **Carl Rogers** affermava che se una persona era in difficoltà il modo migliore di venirle in **aiuto non è quello di dirle cosa fare, quanto di aiutarla a comprendere la sua situazione e a gestire il problema** prendendo, da sola e pienamente, le responsabilità delle proprie scelte e decisioni.
Ciò premesso, a questo punto occorre precisare che Il Counselling ha vari e numerosi ambiti d'intervento, che con estrema sintesi si rappresentano come segue:

COUNSELLING SCOLASTICO - **COUNSELLING COPPIA-FAMIGLIA** - COUNSELLING SOCIO-EDUCATIVO - COUNSELLING AZIENDALE - COUNSELLING PROFESSIONALE ED UNIVERSITARIO - COUNSELLING DI COMUNITA' - COUNSELLING PER LA SALUTE (SANITARIO) - COUNSELLING PER LA TERZA ETA' - COUNSELLING PASTORALE - COUNSELLING FILOSOFICO

Tra questi quello che definiamo Counselling Giuridico rientra in particolare ogni Counselling che in qualche modo coinvolge l'ambito normativo. In realtà, all'infuori degli ultimi quattro sopra esposti, tutti gli altri in un modo o in un altro rientrano a pieno titolo, anche se l'applicazione operativa è diversa nelle modalità.

AMBITO INTERVENTO GIURIDICO SPECIFICO: SOSTEGNO AI PROFESSIONISTI SOFFERENTI DI SINDROME DEL BURN-OUT FORENSE

Un'altra area di intervento molto interessante aperta ai counsellor giuridici è quella relativa al sostegno di tutti gli operatori di professioni d'aiuto affetti da quello che viene definito il baurn aut forense.

Il termine burn-out che in italiano può essere tradotto come "bruciato", "scoppiato", "esaurito**", ha fatto la sua prima apparizione nel gergo del mondo dello sport nel 1930** per indicare l'incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, ad ottenere ulteriori risultati e/o mantenere quelli acquisiti.
Lo stesso termine è stato riproposto in ambito socio-sanitario per la prima volta nel 1975 dalla psichiatra americana C. Maslach, la quale nel corso di un convegno utilizzò questo termine per definire una sindrome i cui sintomi testimoniano l'evenienza di una patologia comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale.
Dal 1997 alcuni studi multidisciplinari condotti dall'avv. prof. Manlio Merolla, con numerose equipe di esperti di numerose associazioni forensi e scientifiche, hanno ricondotto questa sindrome anche in ambito socio-forense, dimostrando che alcune professioni c.d. "di aiuto" [Avvocati, assistenti sociali e magistrati] spesso accusano i sintomi ed i malesseri da stress lavorativo specifico delle helping professions.

Come si Caratterizza in Genere e nel Mondo Forense

Le cosiddette "**helping professions",** sono quelle professioni d'aiuto che contengono implicitamente nel loro mandato una finalità di aiuto, basata sul contatto interumano e che fanno leva sulle capacità personali spesso in misura più consistente rispetto alle abilità tecnico- professionali.

Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata o della collettività che rappresentano.
Ne consegue che, se non opportunamente trattati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica, dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato.
Secondo l'attuale terminologia **queste professioni sono "high-touch"** (ad alto contatto), cioè implicano un costante contatto con la sofferenza, in cui il contatto emotivo può essere tanto forte da rivelarsi ad un certo punto insostenibile.

Infatti, la dedizione che tali professioni richiedono, la lunghe giornate lavorative e l'eccessivo carico di lavoro, così come la mole di emozioni negative ed intense che ad esso si accompagnano, sono fortemente spossanti.
Proprio tali condizioni di lavoro, se non sussistono le adeguate misure di prevenzione", portano inevitabilmente alla "fusione ", al "burn-out" dell'operatore. La definizione che la Maslach fornisce del burn-out è di "sindrome caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali".

Le cause generiche del fenomeno più frequenti sono: il lavoro in strutture mal gestite, la scarsa o inadeguata retribuzione, l'organizzazione del lavoro disfunzionale o patologica, lo svolgimento di mansioni frustranti o inadeguate alle proprie aspettativ, oltre all'insufficiente autonomia decisionale e **a sovraccarichi di lavoro** [in quest'ultima ipotesi si sono registrati numerosi casi nell'attività posta in essere da avvocati e giudici ed assistenti sociali].

Il termine "***stress***" che significa "sforzo, tensione, sollecitazione", fu adottato da Seyle per descrivere una sindrome ("sindrome da stress"), che è la risposta "aspecifica" dell'organismo a tutto ciò che lo costringe ad uno sforzo di adattamento.
Gli stressors possono essere di varia natura: fisici, chimici, biologici, psico-sociali.
Uno stimolo può essere valutato come potenzialmente minaccioso e determinare un'azione emozionale da stress per diversi motivi:

- perché troppo intenso (quantitativamente eccessivo);
- perché insolito (qualitativamente abnorme);
- perché agisce per troppo tempo (temporalmente esorbitante).

Quando lo stimolo si dimostra soverchiante rispetto alle capacità di risposta adattiva, esso diventa talmente nocivo da provocare manifestazioni morbose.
Simile allo stress, ma specificatamente legato all'ambito lavorativo è il fenomeno del burn-out.

IN COSA DIFFERISCONO STRESS E BURN-OUT?

Walsh afferma che "concettualmente lo stress è il genere e il burn-out la specie – una particolare forma di risposta a certe condizioni di stress".
Il burn-out è il risultato dello stress, di quel tipo di stress che fa sentire le persone senza via d'uscita.
La sindrome si caratterizza per una condizione di **nervosismo, irrequietezza, apatia, indifferenza, cinismo, ostilità** degli operatori giuridici, sia fra loro sia verso terzi, che però **si distingue dallo stress**, eventuale concausa del burn-out così come si distingue dalle varie forme di nevrosi, in quanto **non disturbo della personalità ma del ruolo lavorativo.**
Queste manifestazioni psicologiche e comportamentali possono essere raggruppate, come dalla precedente definizione della Maslach, **in tre categorie di disturbi:** l'esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la ridotta realizzazione personale.
L'esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo nel rapporto con gli altri.
La depersonalizzazione si manifesta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura.
La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell'autostima e la sensazione di insuccesso nel proprio lavoro.
Nello specifico secondo gli studi condotti dal Merolla e la sua equipe in questi anni **sussisterebbe una quarta categoria** ben definita di burn-out attribuibile ad alcuni professionisti della classe forense [Giudici ed Avvocati] denominata:
"**super caricamento emotivo**", inteso in particolare come sentimento di far proprio i numerosi cumuli di inaridimenti emotivi dei propri assistiti, in forza delle loro esperienze negative confidate, con l'inconsapevole scopo di offrire positività utili a gestire e superare alcuni delicati e difficili momenti della vita.

I SINTOMI

Il soggetto colpito da burn-out manifesta **sintomi aspecifici** (irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici con insorgenza di vere e proprie patologie (ulcere, cefalee, aumento o diminuzione ponderale, disturbi cardiovascolari, difficoltà sessuali ecc.), **sintomi psicologici** (depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti e critico nei confronti dei colleghi).

Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad abuso di alcool, di psicofarmaci o fumo, **o nei casi studiati in ambito forense in un farsi eccessivo carico di lavoro senza limiti di tempo** con lo scopo specifico, più delle volte complesso quanto difficile di trovare una soluzione al caso in esame

Per vero, in particolare dagli studi posti in essere si rileva una componente multifattoriale nella determinazione del fenomeno, infatti **concorrono: numerose variabili individuali, fattori socio-ambientali e lavorativi.**

Per l'insorgenza del burn-out possono avere importanza **fattori socio-organizzativi, quali le aspettative connesse al ruolo e funzioni assunte, le relazioni interpersonali, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, l'organizzazione stessa del lavoro.**
Per questo motivo nei corsi di Alta Formazione ed Aggiornamento professionale organizzati da prestigiose scuole forensi, come in quella in cui sono state condotte le prime ricerche in materia [cfr Scuola di Legge dell'Istituto degli Studio Giuridici Superiori] sono previste lezioni relative a: RAPPORTO CLIENTE/AVVOCATO; ORGANIZZAZIONE , ANALISI E MARKETING MANAGER DELLO STUDIO LEGALE; MANAGEMENT E GESTIONE DELLE RISORSE NELLO STUDIO LEGALE MULTIPROFESSIONALE D.F.M.; TOTAL QUALITY MANAGEMENT - TQM; BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT - B.P.I.; ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA DELLO STUDIO DEI CASI GIUDIZIARI; TIPOLOGIE DELLE CONSULTAZIONI LEGALI – TECNICHE E STRATEGIE DEL "reframing" CONSULTIVO; LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA NELLE SEPARAZIONI CONSENSUALI;

Inoltre sono state studiate le relazioni tra variabili anagrafiche (sesso, età, stato civile) e insorgenza del burn-out.
Tra queste l'età è quella che ha dato luogo a maggiori discussioni tra i diversi autori che si sono occupati dell'argomento. **Alcuni sostengono** che l'età avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di burn-out, mentre **altri** ritengono invece che i sintomi di burn-out sono più frequenti nei giovani, le cui aspettative sono deluse e stroncate dalla rigidezza delle organizzazioni lavorative.

In ambito forense secondo gli studi ed interviste raccolte dallo staff del prof. Merolla è **emersa una realtà differenziata**, in quanto **tra i giovani si rileva** una forte frustrazione dovuta anche per motivi economici unitamente ad una scarsa preparazione pratica ad affrontare adeguatamente delle problematiche, in particolare in ambito socio-legale, in quanto una volta usciti dal mondo universitario la cd pratica in molti studi legali si manifesta molto complessa e difficile relegata a formali adempimenti di rito e ripetizioni teoriche, che comporta necessariamente tempi più lunghi per realizzare una media e serena stabilizzazione.

Mentre per i professionisti affermati i sintomi di burn-out sono più delle volte dovuti dal peso delle responsabilità gestionali del lavoro più complesso e difficile e dalla conduzione economica degli studi. Questi, unitamente alle sofferenze emotive raccolte nei consulti professionali, accusano gli effetti di quella miscela esplosiva emotiva che spesso si sfoga in ambito familiare, nei rapporti coniugali e sulla propria sfera emozionale. Attraverso l'aumento ed assunzione di lavoro ci si illude di trovare sicurezze alle proprie ansie e sfogo alle paure proprie e dei propri clienti.

Dal punto di vista clinico e psicopatologico la sindrome del burn-out va differenziata dalla già nota sindrome da disadattamento: sociale, lavorativo, familiare, relazionale. La sua

originalità è rappresentata dal fatto che essa si verifica all'interno del mondo emozionale della persona ed è spesso scatenata da una vicenda esterna. La sindrome del burn-out potrebbe essere paragonata ad una sorta di **virus dell'anima**, perché sottile, invisibile, penetrante, continua, ingravescente. Se non si interviene determina *l'exitus volitivo ed energetico*, non solo lavorativo, della persona.

L'insorgenza della sindrome negli operatori delle *helping professions* segue generalmente quattro fasi:
la **prima fase** (**entusiasmo idealistico**) è caratterizzata dalle motivazioni che hanno indotto gli operatori [professionisti in genere] a scegliere un lavoro di tipo assistenziale **[diritto di famiglia, diritto minorile, diritto del lavoro]**, ovvero motivazioni consapevoli (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di maggior prestigio) e motivazioni inconsce (desiderio di approfondire la conoscenza di sé e di esercitare una forma di potere o di controllo sugli altri); tali motivazioni sono spesso accompagnate da aspettative di "onnipotenza", di soluzioni semplici, di successo generalizzato e immediato, di apprezzamento, di miglioramento del proprio status e altre ancora.

C'è in tutto questo quasi una **difficoltà a leggere in modo adeguato il dato di "realtà":** infatti, esiste una logica secondo la quale il venire a capo di una situazione difficile non dipende dalla natura della situazione, ma essenzialmente dalle proprie capacità e dai propri sforzi; se dunque il problema non viene risolto, ciò sta a significare che non si è stati all'altezza…

Nella **seconda fase** (**stagnazione**) l'operatore-professionista continua a lavorare ma si accorge che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni. I risultati del forte impegno iniziale sono via via sempre più inconsistenti. Si passa così da un superinvestimento iniziale a un graduale disimpegno dove il sentimento di profonda delusione avanza determinando nell'operatore una chiusura verso l'ambiente di lavoro ed i colleghi.

La **fase** più critica del burn-out è la **terza** (**frustrazione)**. Il pensiero dominante dell'operatore è di non essere più in grado di aiutare nessuno, con profonda sensazione di inutilità e di non rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza. Il vissuto dell'operatore è un vissuto di perdita, di svuotamento, di crisi di emozioni creative e di valori considerati fondamentali fino a quel momento. Come fattori di frustrazione aggiuntivi intervengono lo scarso apprezzamento sia da parte dei colleghi o dominus degli studi sia da parte degli utenti-clienti, nonché la convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto. Il soggetto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi (verso se stesso o verso gli altri) e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia).

Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla frustrazione, con passaggio dalla empatia all'apatia, costituisce la **quarta fase**, durante la quale spesso si assiste a una vera e propria **morte professionale.** E' tuttavia evidente che ognuno può attingere a risorse interne quali l'intelligenza emotiva e la creatività, che consentono di gestire al meglio le difficoltà quotidiane. La creatività, infatti, può fornirci nuovi spunti per reagire ad un periodo difficile e ad intensi ritmi di lavoro. Molti studi evidenziano, inoltre, come **un atteggiamento positivo nei confronti della vita ed un sano ottimismo** possano favorire un giusto atteggiamento con il quale affrontare i problemi che emergono nell'ambiente di lavoro.

LAVORO O MISSIONE

Questo progressivo susseguirsi di fasi da un livello molto alto di motivazione ed aspettative ad un livello di demotivazione e di vissuti di profonda infelicità e frustrazione, è riconducibile ad una visione del lavoro socio-legale fortemente influenzata da una ideologia di tipo assistenziale, per la quale **i c.d. missionari socio-legali**. sono ancora considerati come professionisti di un tipo di lavoro atipico professionalmente.

L'incontro con i bisogni dell'utenza-clientela porta al professionista forense a dimenticare, o meglio a trascurare inconsapevolmente i propri bisogni profondi e le proprie motivazioni. Questo atteggiamento, come abbiamo visto nelle fasi precedentemente descritte, si trasforma gradualmente in un senso di impotenza, di disagio, che rende l'operatoresocio-legale, precedentemente immerso in una immagine di salute, bontà e potere, vittima del dolore, del disagio e del bisogno espressi dall'utente.

LE ULTERIORI CAPACITÀ OCCORRENTI AD UN COUNSELLOR GIURIDICO

L'impossibilità di aiutare facilita quindi l'insorgenza del dubbio circa le proprie capacità e l'operatore, che era partito da una fortissima idealizzazione della professione, sperimenta la frustrazione prima e il burn-out poi.
Nella concretezza quotidiana le **capacità personali** giocano un ruolo importantissimo almeno quanto le **capacità tecnico-professionali**. **Per capacità o abilità personali** in psicologia s'intendono l'empatia, la capacità di adattamento alle diverse situazioni, l'autocontrollo, l'iniziativa e la fiducia in se stessi, la competenza nella gestione del lavoro e la capacità nel costruire relazioni in modo creativo ed efficiente. Ciò che D. Goleman definisce "**intelligenza emotiva**" è appunto la capacità delle persone di affrontare in modo efficace ed ottimale le difficoltà della vita. La possibilità di contattare intimamente le proprie emozioni è data proprio da questa intelligenza emotiva e consente all'individuo di sviluppare la propria personalità in modo flessibile e creativo.
Tutto ciò, proiettato all'interno della **relazione professionista-cliente** consentirebbe al primo di essere empatico e sensibile alle reali esigenze del secondo. Nel burn-out esiste la difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e quindi il non riconoscimento del problema con conseguente sentimento di rassegnazione rispetto alla vita.

E' questo un modo o meglio un tipo di difesa che consente di attenuare la sofferenza: spesso si sente dire dagli operatori in burn-out "così è la vita", uno slogan questo che insinua, a lungo andare, in queste persone l'idea che il modo in cui vanno le cose in questo tipo di lavoro è il modo in cui vanno le cose in tutti i lavori!
Non c'è soluzione!

PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Occorre provare ad ascoltarsi, a guardarsi dentro, a recuperare dentro di sé la propria motivazione e la propria capacità di alimentare desideri. Di fronte alle macerie dei propri ideali è quasi "normale" sentire il peso del fallimento delle proprie prospettive di autorealizzazione.
C'è da dire inoltre che il burn-out non è affatto un problema personale che riguarda solo chi ne è affetto, ma è una "malattia" contagiosa che si propaga in maniera altalenante dall'utenza all'équipe, da un membro dell'équipe all'altro e dall'équipe agli utenti e

riguarda quindi l'intera organizzazione dei servizi, degli utenti della comunità oltre che il singolo individuo.
La sindrome da burn-out può essere curata solo con cambiamenti radicali nella vita professionale dell'operatore in burn-out.
Molto prezioso può rivelarsi il ricorso a professionisti capaci di offrire una relazione d'aiuto- un buon psicoterapeuta- per il supporto psicologico a difesa del proprio spirito.
Altrettanto essenziale è evitare di isolarsi, cercando il sostegno di familiari, amici e conoscenti con i quali passare momenti di svago, in modo da distogliere la mente dalla ruminazione ossessiva sui problemi patiti nell'ambiente di lavoro.
Così come le tecniche di rilassamento e le attività sportive possono far ritrovare quell'energia necessaria a superare questo momento di empasse.

Un intervento che può avere invece un valore preventivo è quello ***formativo***, in quanto facilita nell'operatore il riconoscimento di alcune variabili interne ed esterne di rischio insite nelle professioni di aiuto: problemi emotivi personali irrisolti, correlati con le esperienze dell'utente; l'eccessiva identificazione; la personale sensibilità alla sofferenza altrui; la presa di coscienza della continua e massiccia esposizione alla sofferenza altrui che tali professioni comportano.
In una ricerca pubblicata su "Avvenire Medico"n.7/2005 si sostiene che vi sono comportamenti o, per meglio dire "stili professionali" che possono favorire l'insorgenza di questa espressione di disagio.
Ad **es. il 65%** di chi fa poca formazione professionale e comportamentale, dedicando a questa attività solo da 1 a 3 gg di corso l'anno, afferma che il lavoro ha peggiorato la qualità della propria vita.
Pochi professionisti posseggono gli strumenti idonei ad affrontare praticamente la sindrome da burn-out. Solo il 20% di essi, ad esempio, utilizza tecniche di rilassamento per affrontare lo stress derivante dal proprio lavoro. Il 73% di chi utilizza invece tecniche di rilassamento afferma che il proprio lavoro è difficile ma sopportabile e, di questi, il 65% afferma che è fonte di miglioramento della qualità della vita.
Altro aspetto importante è la cura della relazione e della comunicazione con le "interfacce", siano essi utenti, pazienti, allievi, ecc.
L'87% degli insoddisfatti giudica infatti, una perdita di tempo parlare con i pazienti/utenti, mentre il 73% di coloro che si dichiarano soddisfatti del proprio lavoro giudicano importante parlare con gli utenti e stabilire con essi una relazione interpersonale.
Le conseguenze di tutto ciò sono, come precedentemente detto, molto gravi e si possono schematizzare in tre livelli:
- il livello degli operatori che pagano il burn-out in termini personali, anche attraverso gravi somatizzazioni, ma soprattutto attraverso dispersione di risorse, frustrazioni e sottoutilizzazioni di potenziali;
- il livello degli utenti, per i quali un contatto con gli operatori sociali in burn-out risulta frustrante, inefficace e dannoso;
- il livello della comunità in generale che vede svanire forti investimenti nei servizi sociali.

Abbiamo quindi visto quali sono i fattori che determinano e nel tempo alimentano la sindrome del burn-out e abbiamo visto anche quali modelli di difesa vengono messi in atto da chi è vittima di questa sindrome**. Le difese intrapsichiche** di evitamento, fuga, negazione e proiezione persecutoria sono meccanismi che non fanno che alimentare uno stato di disagio, di perdita di ideali e di "impotenza appresa" (secondo Seligman una situazione in cui i risultati avvengono indipendentemente da ogni risposta volontaria dell'individuo o del

gruppo) e che possono essere indicatori di inadeguatezze organizzative e di realtà socio-lavorative carenti dal punto di vista della gestione delle risorse.

La prevenzione o il superamento di una situazione di burn-out non può prescindere da un reale cambiamento delle condizioni in cui lavora l'operatore. L'organizzazione del lavoro d'aiuto deve pertanto prevedere innanzitutto la **creazione di un clima lavorativo** (cioè lo stato d'animo del sistema) **positivo** attraverso l'analisi e il confronto delle motivazioni e delle prestazioni dell'équipe lavorativa contemporaneamente ad un attento esame che tenga presenti realtà quali la legislazione, i cambiamenti culturali e strutturali organizzativi dei servizi, le gerarchie e i relativi ruoli, i poteri e le responsabilità, le competenze e la formazione professionale.

Garantire un clima che sia gratificante per l'operatore significa gestire il suo carico emotivo personale a favore della promozione del benessere psicofisico e prevenire problematiche relative a stress lavorativo.
Occorre quindi richiamare l'attenzione sull'importanza fondamentale della prevenzione e della terapia di una sindrome come quella del burn-out, che rappresenta senz'altro la **patologia di un'organizzazione lavorativa (la cosiddetta "organizzazione disorganizzata")**, con conseguenti ripercussioni negative sia sulla salute dell' operatore-professionista sia sulla qualità dei servizi forniti alla collettività degli utenti.

STRATEGIE DI INTERVENTO

A qualsiasi livello agisca l'operatore-professionista delle *helping professions* esistono strategie di intervento (*identificate da Cherniss ed integrate dal Merolla per quanto attiene al Burn-out forense*) per prevenire il burn-out.
Esse sono indicate nella tabella seguente e possono rappresentare un utile contributo per la pianificazione di un programma mirato alla risoluzione di questo problema.

STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DEL BURN-OUT
SVILUPPO DELLO STAFF

Ridurre le richieste imposte agli operatori-professionisti da loro stessi attraverso l'incoraggiamento ad adottare obiettivi più realistici, pianificando con l'èquipè multiprofessionale modalità lavorative, tempi e ripartizione di compiti, responsabilità, ruoli e funzioni.
Incoraggiare gli operatori ad adottare nuovi obiettivi che possano fornire alternative di gratificazione, progettando verifiche periodiche di equipe con lo scopo di accertare i risultati raggiunti e modalità di intervento.
Aiutare i colleghi di studio a sviluppare ed utilizzare meccanismi di controllo e di feed-back sensibili a vantaggi a breve termine.
Fornire frequenti possibilità di training per incrementare l'efficienza del ruolo, progettando all'interno dello studio legale o in talune strutture lavorative incontri con esperti dell'area psicologica.
Insegnare allo staff a difendersi mediante strategie quali lo studio del tempo e le tecniche di strutturazione del tempo, favorendo all'interno degli studi delle lezioni di auto-formazione tra gli stessi colleghi di studio: condividendo non solo saperi e guadagni ma anche le gioie e dolori emozionali, con l'aiuto di facilitatori esperti.

Orientare il nuovo staff fornendo un libretto che descriva realisticamente le frustrazioni e difficoltà tipiche che insorgono sul lavoro, deputando ad un supervisore esperto all'interno dello studio legale nel trovare soluzioni .
Fornire periodici "controlli del burn-out" a tutto lo staff.
Fornire consulenza centrata sul lavoro o incontri per lo staff che sta sperimentando elevati livelli di stress nel proprio lavoro.
Incoraggiare lo sviluppo di gruppi di sostegno e/o sistemi di scambio di risorse.

CAMBIAMENTI DI LAVORO E DELLE STRUTTURE DI RUOLO

Limitare il numero di pazienti di cui lo staff è responsabile in un determinato periodo.
Distribuire tra i membri dello staff i compiti più difficili e meno gratificanti ed esigere dallo staff che lavori in più di un ruolo e programma.
Pianificare ogni giorno in modo che le attività gratificanti e quelle non gratificanti siano alternate.
Strutturare i ruoli in modo da permettere agli operatori di prendersi "periodi di riposo" quando è necessario.
Utilizzare personale ausiliario (e volontari) per fornire allo staff ordinario possibilità di riposo.
Incoraggiare gli operatori a prendersi frequenti vacanze, anche con un breve preavviso se necessario.
Limitare il numero di ore di lavoro di ogni membro dello staff.
Non incoraggiare il lavoro part-time.
Dare ad ogni membro dello staff la possibilità di creare nuovi programmi.
Costituire varie fasi di carriera per tutto lo staff.

SVILUPPO DELLA GESTIONE

Creare programmi di training e sviluppo per il personale attuale e futuro che si dedica alla supervisione, accentuando quegli aspetti del ruolo che gli amministratori hanno già difficoltà ad affrontare.
Creare sistemi di controllo per i supervisori, quali indagini tra lo staff, e fornire al personale della supervisione un feed-back regolare sulle loro prestazioni.
Controllare la tensione di ruolo nei supervisori e intervenire quando essa diventa eccessiva.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA ORGANIZZATIVO E MOMENTO DECISIONALE

Creare meccanismi formali di gruppo per la soluzione del problema organizzativo e la risoluzione del conflitto.
Organizzare training per la risoluzione del conflitto e la soluzione dei problemi di gruppo per tutto lo staff.
Accentuare l'autonomia dello staff e la partecipazione alle decisioni.
Obiettivi del Centro e Modelli di Gestione
Rendere gli obiettivi chiari e compatibili per quanto possibile.
Sviluppare un forte ed originale modello di gestione.
Rendere la formazione e la ricerca i maggiori obiettivi del programma.
Condividere la responsabilità delle cure e della terapia con i pazienti, le loro famiglie e la comunità sociale

Esaurire in maniera esaustiva la tematica del burn-out, ricca di mille sfaccettature, non è la pretesa di questo articolo.

Può darsi, tuttavia, che le riflessioni qui contenute richiamino l'attenzione su aspetti personali e del proprio rapporto con il mondo del lavoro cui non si era mai pensato o che invece facciano scattare sentimenti di rabbia o di amarezza apparentemente sopiti.
In tal caso non esistono tecniche diverse da guardare dentro sé stessi.
Si comincia da qui, e non è mai da zero.

ALTRI AMBITI DI INTERVENTO

SOSTEGNO AI CLIENTI COINVOLTI EMOTIVAMENTE IN PARTICOLARI SITUAZIONI PROCESSUALI

Va ricordato, che spesso i coinvolgimenti giudiziari comportano situazioni emotive non facilmente gestibili da soli, che richiedono un supporto qualificato e paziente da parte di esperti in counselling, si annoverano:

- **NEGLI SPORTELLI ANTIVIOLENZA**;
- **STUDI LEGALI** (accoglienza e contenimento dei disagi emotivi)
- **IN STRUTTURE AZIENDALI E /O PROFESSIONALI** (conflitti interpersonali e superamento frustazioni)ù
- **PER SOSTEGNO POST DETENZIONE** (ricerca di senso)
- **COME SUPPORTER NEL DISASTER MANAGER O IN EVENTI DI TERRORISMO PER LA GESTIONE DEI FAMILIARI** (come in uso negli USA).
- **NELLE SCUOLE** (disagio scolastico)

Ed altro.

Non è un caso che da diversi anni in alcuni studi legali specializzati in delicate materie sono stati introdotti nuovi professionisti a sostegno dei detti clienti, in particolare negli studi di diritto familiare e minorile, ed in alcuni studi di diritto penale.

Il primo studio in Italia che ha sperimentato e poi diffuso questo lavoro in equipe integrato multi professionale è stato lo studio Legale dello scrivente, in Napoli, che dopo aver raccolto consensi e risultati positivi ha ritenuto promuovere il detto modulo in altri studi in Italia pubblicizzandolo presso l'Unione Nazionale delle Camere Minorili italiane, fino a giungere alla redazione di una e più proposte normative tese in tal senso.

Dapprima la necessità dell'affiancamento professionale di esperti si è reso necessario dal 1996, quando è iniziato lo studio analitico del **fenomeno socio-giuridico del MOBBING CONIUGALE, FAMILIARE e GENITORIALE** che ha dato origine e propulsione all'istituto dello **Stalking,** oggi ben noto, concluso con la prima pubblicazione del Trattato di Criminologia Familiare : **Il Mobbing in Famiglia, ed.2004/2005 Lex et Jus,** al quale si rinvia ogni trattazione, stante che di recente la CEDAM in altro volume ha ospitato le più recenti ricerche in materia raccolte dallo scrivente.

Da lungo tempo chi scrive, unitamente ai numerosi colleghi dell' Unione Nazionale Interassociativa delle Associazioni Forensi e Camere Minorili Multiprofessionali, in virtù delle esperienze professionali maturate in materia ha proposto ed ancora propone ai nuovi costituenti studi di settore che si occupano di diritto minorile e diritto di famiglia, di costituirsi come studi associati " multi professionali o multidisciplinari";

La logica alla base del detto consiglio è riposta nel fatto che la trattazione delle delicate questioni che si agitano nelle controversie giudiziarie in materia avendo **origine più delle volte in sentimenti lacerati da sofferenze emotive, e talvolta fino a giungere a " strupri psicologici"[13] e " violenze assistite a danno di minori" o delitti e reati consumati nelle mura domestiche** , necessita nei processi di aiuto attivare una rete integrata di multi discipline e specializzazioni diversificate in più ambiti professionali.

L'esperienza personale in tanti anni di lavoro ha insegnato allo scrivente che gli interventi "integrati" non possono essere ritardati, perché **un ritardo può compromettere non solo il buon esito dell'intervento cautelativo ma può porre in serio pericolo la vita e/o l'equilibrio socio-psichico dei soggetti coinvolti** (*cfr : Manlio Merolla, Trattato di criminologia familiare, Ed. Lex et Jus, 2005*)

Inoltre va ricordato, che il poter lavorare in equipe, il poter **confrontarsi con altri esperti** (medici, psicologi, assistenti sociali, mediatori, counsellor o consulenti familiari, o colleghi esperti in altri specifici segmenti giuridici – *fiscali, tributari, penali, civili, lavoro ecc.*), il poter dividere anche il peso emotivo della "**presa in carico**" del caso non solo giuridico/giudiziario, ma di quello emozionale e socio-psicologico, aiuta ad ottimizzare la prestazione professionale, qualificandola ed aiuta a ciascun professionista di evitare di incorrere in quella **particolare sindrome** studiata negli ultimi anni dagli esperti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ed oggetto di future proposte normativa a tutela delle professioni di aiuto, nota come : **"SINDROME DI BURN AUT FORENSE[14]";**

La comunità scientifica infatti sta attualmente valutando, concrescente attenzione, alcuni significativi aspetti psicologici che stanno alla base del **conflitto nel processo di separazione**.

Oltre alle note patologie e sindromi che il conflitto produce sui figli, si pone maggiore attenzione nel distinguere nei conflitti genitoriali nuove classificazioni, test di identificazione e metodologie per contrastare un aumento di entropia del sistema familiare, produttivo di **devastanti effetti sul benessere dei minori**, non solo nell'immediato ma anche a lungo e lunghissimo termine, così come si pone attenzione nel "promuovere" la percezione, da parte di molti, del sistema separazioni nelle questioni relative all'affido come sistema patogenetico e criminogenetico.
Tra le sindromi più note si ricordano: la sindrome finalizzata all'estromissione di un genitore dall'esercizio della genitorialità, che caratterizza la *Sindrome di Alienazione Genitoriale*, ed alcuni aspetti della *Sindrome del Genitore Malevolo* ([15]) e della *Sindrome del Genitore Deprivato di Diritti* ([16]), *La Sindrome di Medea* ([17]).

---

[13] Avv. Prof. Manlio Merolla, *Lo Strupro psicologico*, Trattato di Criminologia Familiare: il Mobbing Coniugale, 2005 EDIZIONE COLLANA LEX ET JUS; ancora: Avv. Prof. Manlio Merolla, *L'addebito di responsabilità nella Separazione*. *Profili civili e penali*, EDIZIONE CEDAM, 2008, Biblioteca del Diritto di Famiglia, Collana Diretta da Bruno de Filippis.
[14] La Sindrome del Burn Aut Forense: cfr Rivista Lex et Jus n…../0…. – Rubrica Studi e Ricerche; cfr anche wwww.lexetjus.net ;
([15]) Descritta da Ira Daniel Turkat.
([16]) Descritta da Gerald L. Rowles.
([17]) **Sindrome di Medea**: Si riconducono spesso le conseguenze estreme delle azioni mobbizzanti in ambito familiare alla Sindrome di Medea, che può determinare omicidi agghiaccianti. Fra gli elementi che ricorrono piu' di frequente nelle 'madri Medea', oltre alla non accettazione della propria identita' sessuale e quindi di madre (inconscia o indotta), anche la non accettazione o rifiuto di assumere un ruolo genitoriale in presenza di depressione esasperata con

Va anche ricordato in relazione al nuovo istituto patologico socio-giuridico del " MOBBING CONIUGALE O FAMILIARE" individuato, studiato ed oggetto di ricerche e studi dal 1995 ad oggi, dal sottoscritto e dai suoi ricercatori[18] che le numerose azioni poste in essere in ambito familiare e coniugale oltre ad assumere tipologie diverse possono arrivare a veri, particolari e gravi reati.

Tra le più frequenti si registrano: "Le strategie mobbizzanti del Silenzio", "L'evitamento preclusivo", " l'abbandono bianco", " Coniuge Scapolo", "Castrazione Psicologica" ed altri ancora che **prevedono il non uso della forza fisica ma l'utilizzo di vessazioni subdole psicologiche agendo sui punti deboli e più vulnerabili della vittima e ben conosciute dal mobber** ([19]).

Per tutti i citati motivi, avere un supporto scientifico nella conduzione professionale forense da esperti specifici, non solo agevola il lavoro forense ma può concretamente offrire una valida risposta di aiuto fattivo ai propri clienti evitando maggiori danni e costi inutili.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Avallone F., La formazione psicosociale, La Nuova Italia Scientifica, 1989
Costa M., "Pillole antidisagio" in AVVENIRE MEDICO 7/2005
Goleman D. Lavorare con l'Intelligenza Emotiva, Bur, 2000
Goleman D. L'Intelligenza Emotiva, Bur, 2000
Lamanna F., Il burn-out in Sanità: sindrome da stress o malattia professionale?
SRM Psicologia Rivista, Roma 11/09/03
Maslach C., La sindrome del burnout. Il prezzo dell'aiuto agli altri, Cittadella Editrice, 1992
Maslach C., Leiter P., Burnout e Organizzazione. Modificare i fattori strutturali della demotivazione al lavoro, Feltrinelli, 2000
Merolla M. – atti del convegno Il born.out forense: esiti delle prime ricerche dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dell'Osservatorio Famiglia e Minori I.P.C., 1999-2005;
Merolla M. Ed Lex et Jus Il Counselling Giuridico 2013/2014
Pellegrino F., La sindrome del burn-out, Centro Scientifico Editore, 2000

Nel Prosimo Numero: Il Burnaut Forense – la sindrome, gli effetti , gli studi e ricerche, sondaggi e la proposta normativa,

---

conseguente chiusura in se stesse. Spesso, dopo l'omicidio, si verifica amnesia, che porta le madri a cancellare completamente dalla memoria, spesso per anni, cio' che hanno commesso.

[18] Cfr: Collana Lex et Jus: trattato criminologia familiare – anno 2005; Collana CEDAM 2008 " L'addebito della responsabilità nella separazione";

([19]) L'Osservatorio Giuridico: *L'avvocato della famiglia e le nuove sfide del nostro tempo*- Ed.web: www.osservatoriogiuridico.com (2002) – Avv. prof. Manlio Merolla – Atti del Convegno,Napoli.

DIRITTO CANONICO

L'incapacità matrimoniale e i casi di dipendenza nell'ordinamento canonico

_____ Dr.ssa Paola Di Girolamo _____

Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello

La capacità naturale e giuridica del soggetto è il presupposto essenziale per poter celebrare validamente il matrimonio.

La capacità naturale è determinata dalle condizioni soggettive dei contraenti; quella giuridica dalla legge e consiste nel possesso dei requisiti prescritti (indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri e viene riconosciuta dall'ordinamento giuridico con la nascita).

Nell'Ordinamento Canonico vige il can. 1095 che considera tre figure d'incapacità naturale di ordine psicologico al matrimonio. Esso così recita: *Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.*

Ciascuna di esse è un capo autonomo di nullità matrimoniale; però al contempo i tre numeri sono come una scatola cinese: il 1° comprende gli altri due; il 2° comprende il terzo.

1° Mancanza di sufficiente uso di ragione

Secondo il diritto canonico **l'uso di ragione** si acquisisce al settimo anno di età (can. 97, §2) e concerne la sfera intellettiva. E' essenziale affinché si ponga in essere un atto umano volontario, responsabile e libero. La sua mancanza o inadeguatezza rendono invalido e inefficace il consenso.

Sono comprese le PSICOSI: i soggetti non sono coscienti del loro stato e del fatto che perdono la razionalità. Trattasi di vere e proprie malattie mentali con processo generalmente organico che altera il funzionamento del cervello. Si noti che il canone non parla di mancanza di uso di ragione, bensì di privazione di sufficiente uso di ragione.

Sono pertanto incapaci di contrarre matrimonio, così come di porre qualsiasi atto giuridico, tutti coloro che sono privi del sufficiente uso di ragione per qualunque causa e non è necessaria la privazione totale:

1. sia in modo permanente, per carenze o alterazioni impeditive dello sviluppo o maturità del soggetto (ebeti, dementi ecc.);
2. sia in modo temporaneo per disturbi dovuti a cause occasionali o transitorie di natura fisica o psichica (deliri febbrili, crisi epilettiche, suggestioni ipnotiche, ebrietà, droga, particolari farmaci, ecc.) ed esistenti all'atto di contrarre matrimonio. Non ha importanza se la causa sia stata provocata di proposito.

La difficoltà in questi tipi di malattia sta nel problema della patologia latente, nei c.d. lucidi intervalli nei quali la persona è apparentemente normale.

Per **lucidi intervalli** s'intendono le temporanee remissioni di una malattia o di un qualsiasi turbamento psichico di carattere abituale. Circa la validità di un matrimonio celebrato in queste condizioni il Codice non dispone nulla al riguardo. In dottrina alcuni sostengono la validità del matrimonio; altri sono di parere contrario e richiamano le norme canoniche penali, in forza delle quali coloro che sono abitualmente carenti di uso di ragione sono considerati incapaci di commettere un delitto nei loro lucidi intervalli e non soggetti di conseguenza ad alcuna pena. Pertanto, ritengono che il medesimo principio possa e debba applicarsi per analogia anche in ordine al matrimonio, considerando tali persone prive abitualmente dell'uso di ragione incapaci di dare un valido consenso anche nei lucidi intervalli, soprattutto se si tiene conto che dette persone pur avendo dei periodi di remissione dalla malattia non sono in grado per la loro infermità abituale di assumere gli obblighi essenziali derivanti dal matrimonio.

E' però da notare che la moderna psichiatria esclude che nelle forme più gravi di demenza possano aversi lucidi intervalli e ciò è condiviso dalla Giurisprudenza canonica.

2° Grave difetto di discrezione di giudizio

La discrezione di giudizio è anche detta facoltà critica ed appartiene alla sfera valutativo-pratica della volontà. Richiede la piena avvertenza, che si riferisce alla sfera intellettiva, e il deliberato consenso, che concerne la sfera volitiva.

Comprende tutte le forme gravi di NEVROSI E PSICOPATIE, che non vengono intese come malattie ma modalità particolari e abnormi di reagire acutamente o cronicamente a esperienze interiori o a circostanze esterne sfavorevoli. Il loro processo non è organico, né altera il funzionamento del cervello, ma del sistema nervoso.

Si possono elencare l'isterismo, la nevrastenia, la nevrosi traumatica e la nevrosi d'ansia o di angoscia, le nevrosi fobiche, mentre nei quadri psicotici la schizofrenia e la paranoia.

In questi casi non vi è nel soggetto un grado sufficiente di libertà e responsabilità richiesta per la validità dell'atto matrimoniale che impegna per tutta la vita. Per cui può mancare la maturità e la capacità di atti autenticamente responsabili.

Non basta quindi che il soggetto contraente abbia un sufficiente uso di ragione; è anche necessario che egli sia fornito di un'adeguata maturità psicologica. Questa

maturità richiesta dal diritto canonico è detta discrezione di giudizio ed è una maturità specifica, ordinata cioè non a qualunque atto giuridico, ma a un atto di singolare gravità e responsabilità che impegna totalmente la vita di due persone che si donano e accettano reciprocamente con patto irrevocabile (can. 1057, § 2).

Si parla di immaturità di giudizio e affettiva che turba la vita interiore e priva la persona della sufficiente capacità di una elezione libera e ponderata necessaria per un contratto impegnativo, qual è il matrimonio.

La maturità di giudizio comporta una conoscenza critica proporzionata all'atto da compiere, agli obblighi essenziali da assumere e ai doveri coniugali che ne derivano proiettati nel futuro.

L'affettività gioca un ruolo dinamico fondamentale per tutta la vita psichica e per le manifestazioni comportamentali dell'individuo. In tale immaturità l'evoluzione degli istinti, dei sensi, delle emozioni è incompleta e ciò comporta che viene compromessa la volontà, mentre resta integra la facoltà intellettiva. Quindi lo squilibrio dell'affettività influisce sulla volontà e possono privare la libera scelta interiore.

Un soggetto non può volere ciò che non può valutare nel suo valore e contenuto.

Infatti, difettano gravemente di discrezione di giudizio coloro che non sono in grado di valutare adeguatamente i diritti e doveri del matrimonio e di pervenire a un giudizio detto pratico-pratico sul matrimonio da celebrare, qui ed ora, con quella determinata persona.

Non basta aver deciso razionalmente di compiere una data azione; bisogna anche avere sul piano volitivo la forza di attuare tale decisione e perciò la discrezione di giudizio comprende anche la **libertà interna**, cioè la capacità di determinarsi e di dominare pulsioni o affetti interiori per compiere una scelta libera e priva di condizionamenti.

Il difetto di discrezione di giudizio non va confuso con la semplice scelta matrimoniale errata o imprudente, con una valutazione superficiale dei diritti e doveri della vita coniugale.

Nello specifico, l'immaturità affettiva è mancanza di consenso libero e l'immaturità di giudizio è mancanza di consenso ponderato.

Si ha nei seguenti casi: dipendenza eccessiva dai genitori, incapacità a tollerare le frustrazioni, scarso controllo emotivo, egocentrismo, ecc.

3° Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

Riguarda soprattutto le ANOMALIE PSICHICHE, SESSUALI E NON SESSUALI (ninfomania, satiriasi, nevrosi, psicosi, omosessualità, disturbi della personalità, ecc.) che alterano l'equilibrio del soggetto, pur provvisto per sé di sufficiente discrezione di giudizio, oltre che dell'uso di ragione, lo rendono incapace di assumere e di adempiere gli obblighi essenziali propri del matrimonio con grave pregiudizio per il consorzio coniugale.

Mentre il n. 2 riguarda l'atto soggettivo del consenso, il n. 3 concerne l'oggetto del consenso.

Sono comprese anche tutte quelle alterazioni e deviazioni - come borderline, schizofrenia - che rendono incapaci di stabilire un valido e profondo rapporto interpersonale a scopo matrimoniale.

In questi casi il problema fondamentale non consiste nella diagnosi clinica di una malattia quanto nella valutazione psicologica della personalità e dei suoi deficit. E interessa cogliere le strutture di tale personalità in ordine alla sua valutazione e capacità di assumere i doveri essenziali della vita coniugale. L'incapacità ad assumere gli oneri essenziali matrimoniali rende la persona inabile al matrimonio, anche se in presenza della sufficiente discrezione di giudizio per un valido consenso.

Il canone non specifica quali siano gli obblighi coniugali essenziali, ma vanno desunti dalle proprietà, dai fini e dall'essenza del matrimonio (cfr. cann. 1055 e 1056). Riguarda la capacità di sostenere una minima relazione interpersonale e integrazione psico-fisica con il coniuge.

Deve essere antecedente e perpetua. Può essere assoluta o relativa al coniuge che si sposa purché dipenda da una causa di natura psichica antecedente al matrimonio, potendo la stessa persona con le medesime anomalie essere in grado con un'altra persona intessere una comunione di vita ideale.

Bisogna fare attenzione ad alcune differenze:

- Distinguere l'incapacità dalla mera difficoltà. E' innegabile che le anomalie psichiche possano presentarsi in forma così grave da alterare profondamente la personalità e impedire una piena e durevole unione di vita coniugale. Spetta ai giudici, con l'ausilio delle perizie, valutare tali anomalie con obiettività cogliendone gli effetti sul piano matrimoniale canonico, tenendo conto che detta incapacità, se esiste, deve essere certa e antecedente. Se l'incapacità sopravviene dopo la celebrazione nuziale il matrimonio non viene pregiudicato ed è valido.
- Inoltre, la maturità canonica è diversa dalla maturità psichica intesa come punto di arrivo dello sviluppo umano. La maturità canonica invece è il punto di partenza per la validità del matrimonio.
- Ancora, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista il concetto di normalità comprende anche le moderate forme di difficoltà psicologica. Pertanto, soltanto le forme più gravi di psicopatologia arrivano a intaccare la libertà sostanziale della persona.

Nei casi di incapacità il giudice deve avvalersi dell'opera dei periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile.

Per concludere si aggiunge che la sfera volitiva e affettiva viene intaccata anche dai disturbi del controllo degli impulsi che generano **dipendenza**.

Mentre tradizionalmente il termine dipendenza serviva per individuare l'uso compulsivo di droga, di alcol e di tabacco, attualmente il termine è cresciuto e metabolizzato dalla cultura popolare per diagnosticare e descrivere altri comportamenti compulsivi, quali la ludopatia, interne tmania, come anche il gioco della schedina, lo shopping compulsivo, la dipendenza da lavoro c.d. work addition, l'iper e l'ipoalimentazione e l'ipersessualità, quando questi non sono più sotto il controllo del soggetto.

Difatti, si ha compulsività quando il soggetto ha perso la capacità di scegliere se e/o non interrompere lo specifico comportamento desiderato, che è fuori del controllo della persona che lo mette in atto. Il soggetto non agisce ma è agito.

Le forme di dipendenza sono perciò cause di grave deficit del giudizio per la carenza di capacità estimativa e decisionale; quindi il soggetto manca della libertà interna perché incapace di esprimere un giudizio critico, in generale, e una scelta matrimoniale, in particolare, necessari invece per emettere un valido consenso.

Altresì per effetto il soggetto dipendente non è nella condizione di assumere ed adempiere gli impegni matrimoniali, poiché queste manifestazioni patologiche inficiano il rapporto intersoggettivo, sotto il profilo della comunicazione, dell'oblazione, dell'integrazione, della reciprocità, della complementarietà.

Ovviamente le dipendenze devono arrivare a un livello patologico. Difatti, anche per tale condizione, occorre distinguere tra *uso, abuso e dipendenza.*

Nel caso delle dipendenze si rileva che gli aspetti neuro-biologici si intersecano con quelli psico-comportamentali e che in alcuni soggetti può sussistere una predisposizione o vulnerabilità di base che li orienta verso tale condizione che può divenire patologica e cronicizzarsi anche.

La patologia è segnata dal fatto che il soggetto non può fare altrimenti per l'insufficiente libertà interna e l'incapacità ad adempiere gli obblighi matrimoniali.

Si ripete che non si pretende la perfezione assoluta o la piena libertà per rendere valido il matrimonio, ma è la gravità della psicopatologia e/o anomalia ad avere rilevanza giuridica. Di qui i disturbi lievi o medi non incidono sulla invalidità del matrimonio.

Concludendo per il legislatore canonico è fondamentale valutare detta capacità critica della persona e lo spazio di libertà di cui dispone nel compiere la scelta matrimoniale, nonché la sua attitudine a realizzare un'autentica *communitas vitae et amoris,* a stabilire la gravità degli effetti dell'incapacità causata dal disturbo psichico e il tempo d'insorgenza della condizione patologica affinchè il giudice arrivi alla certezza morale della validità del vincolo matrimoniale o meno.

Dott.ssa Paola Di Girolamo

Giudice del TEIPA

MALTRATTAMENTO, ABUSO E DEVIANZA MINORILE

Massimiliano FABI* - Antonio ROMANO**

Dirigente Psicologo ASL Napoli 1 Centro1, in servizio presso USSM e CPA di Napoli, Esperto di Psicologia Giuridica, Psicoterapeuta.

** Direttore Amministrativo presso Procura per i Minorenni di Napoli, Psicologo tirocinante presso USSM di Napoli

Il maltrattamento in età evolutiva è ormai universalmente riconosciuto quale fattore socio-ambientale di una certa rilevanza rispetto all'insorgenza di caratteropatie e all'eziopatogenesi di comportamenti devianti.

Le anomalie della personalità in soggetti psicopatici o sociopatici e la devianza intesa come insieme di comportamenti e di atteggiamenti che si allontanano dalle norme socialmente prescritte sono, pertanto, correlabili a sofferenze vissute sin dai primissimi anni di vita. In *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Bowlby[20] evidenzia come il forte disagio indotto da ripetute rotture dei legami affettivi possa generare nel bambino l'insorgenza di una caratterialità antisociale.

A tal proposito, tuttavia, è doveroso ricordare che i maltrattamenti infantili possono assumere forme diverse e interferire in maniera altrettanto diversificata con lo sviluppo armonioso del soggetto in crescita. Infatti, la definizione del fenomeno elaborata e proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1999 sostiene che, per maltrattamento all'infanzia, debbano intendersi tutte quelle forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre che comportano pregiudizio grave – reale o potenziale – per la salute del bambino e dell'adolescente, il loro sviluppo, la loro sopravvivenza o la loro dignità, nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere.

Tale definizione include tutte le forme di violenza extrafamiliare, nonostante i dati concordino che la maggior parte degli abusi avvenga proprio nel contesto familiare. In particolare, oltre alle modalità classiche con cui si manifesta il maltrattamento e, quindi, oltre alla violenza fisica e/o psicologica, bisogna pure prestare attenzione ai comportamenti trascuranti o a quelli eccessivamente accudenti.

*Dirigente Psicologo ASL Napoli 1 Centro1, in servizio presso USSM e CPA di Napoli, Esperto di Psicologia Giuridica, Psicoterapeuta.
** Direttore Amministrativo presso Procura per i Minorenni di Napoli, Psicologo tirocinante presso USSM di Napoli
[20] BOWLBY J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1982

Nel caso della trascuratezza abbiamo a che fare, in genere, con situazioni quali famiglie monoparentali, depresse e/o appartenenti a contesti socio-culturali arretrati; nel secondo, ovvero nel caso dell'ipercura, invece ci troviamo di fronte a famiglie relativamente "agiate", prive di difficoltà palesi ma nelle quali le comunissime funzioni di accudimento risultano, a ben vedere, fortemente alterate. Si tratta di un paradosso apparente nel quale l'effetto iatrogeno scaturisce da un eccesso di zelo e d'interessamento nei confronti dei figli: tra questi genitori ci sono quelli affetti da Sindrome di Münchausen per procura (in inglese MSbP Munchausen Syndrome by Proxy), conosciuta anche come Sindrome di Polle (Polle era il figlio del barone di Munchausen, morto infante in circostanze misteriose).

L'esperienza clinica con minori devianti (e relative famiglie) suggerisce però che la sindrome di Munchausen non è molto diffusa nel loro percorso di sviluppo. Esistono infatti altre forme di maltrattamento per eccesso di accudimento. Spesso la solerzia e la sistematicità delle cure parentali non si accompagnano necessariamente alla percezione o al forte sospetto di malattia nel proprio figlio; né tantomeno a insistenti richieste di aiuto rivolte a medici specialisti o a continui ricoveri per accertamenti.

Al contrario, in quest'ultimi casi, sebbene il genitore possa comunque nutrire dei dubbi sulla salute del figlio, i suoi interventi sono focalizzati su quella che potremmo definire una "prevenzione ansiosa" di possibili problemi, prevenzione giustificata dalla mancanza di autonomia e di maturità del bambino, nonché associata a modi di fare e di educare rigidi e tendenti al perfezionismo. Il genitore è molto attento e quindi, ogni manifestazione di autonomia del figlio viene scoraggiata, spesso attraverso palesi squalifiche rispetto alle potenzialità emergenti del bambino e dell'adolescente.

La Sindrome di Munchausen (SdM) è perciò un disturbo mentale che affligge genitori o tutori (per lo più donne madri) e li spinge ad arrecare un danno fisico al figlio/a (o ad altra persona incapace, ad esempio un familiare disabile) per farlo credere malato e attirare l'attenzione su di sé. Il genitore/tutore viene così a godere della stima e dell'affetto delle altre persone perché apparentemente si preoccupano della salute del proprio figlio/a. La condotta criminale dunque è quella agita dall'adulto. Nel caso del danno da ipercura, invece, è il soggetto in crescita che, giunto alla fase adolescenziale, potrebbe delinquere nel tentativo di affermare la propria autonomia e di affrancarsi dai sentimenti di colpa connessi ai bisogni di indipendenza.

Dal punto di vista storico, la definizione "Sindrome di Munchausen" venne utilizzata per la prima volta nel 1951 dal dott. Asher, per indicare un comportamento patologico complesso, di difficile diagnosi. La sua rilevanza inizia a esulare dal campo medico, per entrare in quello criminologico nel 1977, periodo durante il quale il pediatra inglese Roy Meadow utilizzò il termine "Sindrome di Munchausen per Procura" descrivendo la situazione nella quale un soggetto (nel 95% dei casi trattasi di madri e nel 5% di padri) non colpisce più se stesso ma riversa la sua "patologia" generalmente sui propri figli o addirittura procura loro sintomi e disturbi per poter avere in seguito "l'opportunità" di sottoporli ad una serie di

accertamenti ed esami invasivi, ottenendo il risultato di danneggiarli o, in *extrema ratio*, di ucciderli.

Il DSM-IV TR definiva la MSbP come "Disturbo Fittizio per procura" ed era così descritto: "La caratteristica essenziale è la produzione deliberata o simulazione di segni e sintomi fisici o psichici in un'altra persona che è affidata alle cure del soggetto. Tipicamente la vittima è un bambino piccolo e il responsabile è la madre del bambino. La motivazione di tale comportamento viene ritenuta essere il bisogno psicologico di assumere, per interposta persona, il ruolo di malato".

Attualmente, il DSM 5 colloca questa patologia nel capitolo dedicato al "Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati", paragrafo del "Disturbo fittizio". Non è più chiamata Sindrome di Munchausen per procura ma Disturbo fittizio provocato ad altri[21].

I criteri diagnostici sono i seguenti:

a) *Falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici, o induzione di un infortunio o di una malattia in un altro individuo, associato a un inganno accertato;*
b) *L'individuo presenta un'altra persona (vittima) agli altri come malata, menomata o ferita;*
c) *Il comportamento ingannevole è palese anche in assenza di evidenti vantaggi;*
d) *Il comportamento non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale, come il disturbo delirante o un altro disturbo psicotico.*

Il DSM 5 aggiunge che la prevalenza del disturbo è di circa l'1% in ambito ospedaliero. L'esordio avviene nella prima età adulta (e non dopo la separazione coniugale, nonostante alcune situazioni emergano proprio in tali circostanze), spesso dopo il ricovero di un figlio. Il responsabile induce o simula lo stato di malattia o il processo patologico nella vittima e quindi ne richiede cure mediche, affermando di non sapere nulla circa le cause del problema.
La vittima è di solito un bambino in età prescolare, per quanto anche i neonati, adolescenti o adulti, possono essere usati come vittima.

I soggetti affetti da SdM possono mostrare menzogna patologica (o pseudologia fantastica) quando descrivono le esperienze quotidiane o richiedono cure mediche per la vittima. Essi hanno spesso anche notevole esperienza nel campo della salute e delle farmacoterapie. Sono spesso insensibili nei confronti dei loro bambini quando non sanno di essere osservati.

Le vittime possono andare incontro a tassi di morbilità e di mortalità in conseguenza delle condizioni indotte o dei problemi associati, quali le complicazioni iatrogene da farmaci, i test diagnostici e le procedure chirurgiche. Con la crescita presentano un rischio maggiore di sviluppare disturbi fittizi o problemi emotivi o di comportamento che possono includere difficoltà nelle capacità di attenzione e di concentrazione, performance scolastica

[21] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5 Criteri Diagnostici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014

compromessa o sintomi di attenzione e concentrazione o sintomi di Disturbo Post-Traumatico da Stress.

Se messi di fronte alle conseguenze del loro comportamento i responsabili possono divenire depressi e tentare il suicidio. Qualcuno si arrabbia con i sanitari, nega le accuse, tenta di portare via la vittima dall'ospedale contro il parere dei medici e va a cercare le cure di altri operatori, anche a distanze considerevoli. I responsabili possono andare incontro a imputazioni penali che vanno dal maltrattamento all'omicidio.

La diagnosi del problema o del disturbo fittizio indotto è complessa perché spesso i sintomi descritti non sono ascrivibili a nessuna malattia nota, e ciò può spingere i sanitari ad approfondire il caso con ulteriori accertamenti. Risulta inoltre difficile "sospettare" di un genitore che appare così premuroso e attento alla salute del proprio figlio-vittima.

2. L'accudimento del bambino e l'ipercura

La Sindrome da Ipercura senza disturbo fittizio (SidIp), invece, non ha alcun riscontro significativo nel DSM 5, tranne nel capitolo "Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica" dove, tra i problemi relazionali genitore – bambino, viene menzionata l'iperprotezione genitoriale e l'eccessiva pressione genitoriale. Dunque se, da un lato, non esiste un disturbo relazionale classificabile in quanto tale, dall'altro una condizione del genere deve essere attentamente considerata, al fine di una corretta valutazione delle psicopatologie tipiche dell'età evolutiva.

Per quanto riguarda le terapie, i pazienti con Sindrome di Münchausen per Procura sono trattati con scarso successo, raramente con l'utilizzo di psicofarmaci e impiegano anni di psicoterapia.

Ci sono pochi studi riguardanti il trattamento delle madri con SdM e, a maggior ragione, sui trattamenti che si sono rilevati efficaci; difatti, si tratta di pazienti che difficilmente e raramente cercano un aiuto terapeutico, che spesso soffrono di gravi disturbi di personalità, fuggono quando si ritrovano innanzi al confronto con i loro comportamenti e, quindi, alla terapia che spesso risulta fallimentare.

La prognosi della vittima, in assenza di un trattamento efficace, è ovviamente preoccupante: nel momento in cui il bambino cresce e diventa adolescente, il rischio che corre è quello di continuare a percepire il proprio corpo come malato ed evolvere verso strutture psicotiche in cui sia centrale il delirio dismorfofobico e quello ipocondriaco, oppure sviluppare l'anoressia mentale, nel tentativo di distanziarsi dai messaggi invalidanti ricevuti e negando e mortificando il proprio corpo considerato fino ad allora come oggetto malato.

Nel giovane saranno presenti e pervasive le cosiddette "ansie da malattia", accompagnate da alterazione di immagine di sé, distorsione delle funzioni percettive, turbe nelle relazioni con gli altri, persecutorietà e psicopatologie.

L'esperienza clinica mostra come il bambino vittima di abusi raramente denuncia un abuso consapevolmente, ma esprime la sofferenza attraverso vari segni e sintomi. Se i meccanismi di rimozione non sono eccessivamente rigidi, sarà in adolescenza che l'esperienza traumatica, specie se sperimentata in famiglia, sarà utilizzata nella relazione dinamica di contrapposizione ai genitori, in cui l'esperienza di una situazione di abuso diventa la polvere esplosiva nella naturale lotta di indipendenza adolescenziale.

Nell'infanzia la difficoltà a descrivere verbalmente l'abuso è bypassata mediante l'utilizzo inconscio di disturbi psicosomatici (cefalee, disturbi digestivi, respiratori ecc.), di sintomi psicologici e psichiatrici o disturbi del comportamento.

Le psicopatologie più frequenti nei bambini abusati comprendono: disturbi del ritmo del sonno, delle funzioni alimentari e sfinteriche; disturbi del comportamento, perversioni. Quando le condizioni di abuso determinano uno stato di confusione tra mondo interno e mondo esterno, possono svilupparsi dei veri e propri quadri psicotici o dei disturbi di personalità di tipo bordeline.

3. Distorsioni dell'accudimento, adolescenze difficili e l'evitamento estremo delle richieste.

Qualcosa di analogo accade anche nel caso di adolescenti problematici, che commettono reato prima di arrivare al compimento della maggiore età. Sebbene non si tratti di ragazzi strumentalizzati da un genitore/tutore nei tempi e nei modi sopra descritti, spesso però sembrano aver subito ugualmente un eccesso di attenzioni e di cure parentali o, in alternativa, cure inappropriate, se considerate in relazione all'età e/o al grado di sviluppo raggiunto dal soggetto. La raccolta dei dati anamnestici personali e familiari, la consulenza iniziale rivolta ai ragazzi e ai genitori, a volte evidenziano l'attuazione di cure prestate con modalità ansiose, finalizzate alla "prevenzione" di eventi indesiderati che limitano fortemente la libertà del bambino.

Se tutto ciò avviene attraverso rispecchiamenti negativi e svalutanti della vittima, rispecchiamenti che giustificano l'interventismo stesso del genitore, allora è possibile che non si verifichi mai del tutto la strutturazione di un'identità positiva e sufficientemente equilibrata. Tali effetti dunque non potranno non compromettere anche lo sviluppo successivo del ragazzo e dell'adolescente, ma soprattutto la sua personalità[22].

Il ragazzo con alle spalle una siffatta relazione di accudimento e cresciuto con un genitore/tutore che si è continuamente proposto e riproposto quale intermediario indispensabile tra lui e il mondo esterno (con il pretesto dell'incapacità presunta o con la

[22] M. FABI, *Le condotte a rischio degli adolescenti ai tempi della crisi*, in Minorigiustizia, 2013, n.4

pretesa di proteggerlo), probabilmente svilupperà un'identità negativa[23] o, come direbbe Winnicott, un Sé falso, di tipo distruttivo, delinquenziale.

Il soggetto in crescita è chiamato ad adeguarsi rigidamente alle aspettative del genitore; quest'ultimo, nell'esercizio delle sue funzioni di accudimento/controllo, spesso è inflessibile e non ammette di essere messo in discussione. Quindi l'adolescente normalmente acquiescente, che si adegua ogni volta alle aspettative rischia la psicosi, quello che si "ribella" rischia di strutturare una personalità deviante, delinquenziale, appunto. Mentre nel primo caso l'adolescente si adegua passivamente, per compiacenza, e accetta l'accudimento anche quando non è più necessario, nel secondo lo rifiuta, non presta attenzione alle richieste del genitore, non collabora, appare egoista e agisce la sua "cattiveria". Quindi non sembrerebbe esistere, a parere di chi scrive, un adattamento funzionale a un regime di ipercura.

Negli ultimi anni è stata presentata anche in Italia una nuova sindrome, la SEER ovvero la Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste o, secondo l'acronimo inglese, PDA (Pathological Demand Avoidance).

La PDA è stata descritta per la prima volta nel 1983 ed è stata riconosciuta come un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo separato ma inclusa nello spettro autistico. A differenza delle ben più problematiche persone autistiche o Asperger, la difficoltà centrale delle persone PDA è l'evitamento delle richieste quotidiane fatte dagli altri, a causa di elevati livelli di ansia vissuti quando non sentono di avere il controllo della situazione e della relazione. Questi bambini nonostante possano vantare buone capacità socio-comunicative e di interazione, hanno comunque difficoltà in quest´area, principalmente perché sentono la necessità di controllare l´interazione.

I bambini con diagnosi di evitamento estremo della richiesta si contraddistinguono per la notevole resistenza ossessiva alle più comuni richieste e per la socievolezza correlata però alla mancanza di reale comprensione della differenza tra ruoli e delle rispettive regole.

Le persone PDA possono essere controllanti e tendere a dominare l´interazione, specialmente se si sentono in ansia e/o non sono riconosciuti come protagonisti meritori dell´impegno da portare a termine. Nonostante questo in molte situazioni possono apparire carismatiche, competenti e meritevoli, soprattutto quando si sentono sicure e di avere il controllo. Questi bambini quando crescono avrebbero bisogno di supporto sia nell'adolescenza, sia durante la vita adulta. La scarsa evidenza scientifica presente in letteratura suggerisce che più è precoce la diagnosi (ed un intervento), maggiori sono le possibilità di una vita adulta serena ed indipendente. Qualcuno sostiene che le origini del disturbo siano squisitamente relazionali, educative in particolar modo. L'esperienza clinica conferma la matrice relazionale ma con particolare riferimento alla qualità

[23] BONINO S. CATTELINO E. CIAIRANO S., *Adolescenti e rischio. Comportamenti, funzioni e fattori di protezione*, Giunti editore, Firenze – Milano, 2003

dell'attaccamento e della relazione genitore-bambino che, nello specifico, è ansiosa e controllante.

Un adolescente con una sindrome da evitamento potrebbe incontrare molte difficoltà non solo in famiglia ma soprattutto a scuola, dove le richieste e le aspettative possono risultare eccessive, ben oltre le loro limitate capacità di risposta adeguata ed efficace. Gli adolescenti PDA sembrano provare uno straordinario livello di pressione ed ansia per qualsiasi richiesta ordinarie della vita quotidiana. Spesso non è l´attività in sé a mettere pressione, quanto il fatto che un insegnante o un qualsiasi adulto si aspetti che la svolgano. Richieste ordinarie della vita quotidiana facilmente osservabili sono: alzarsi dal letto, fare colazione, vestirsi, aiutare nei lavori domestici, andare a scuola, fare i compiti, lavarsi i denti, mettere a posto i giocattoli o eseguire un compito qualsiasi.

L'ansia, il controllo e l'eccessiva attenzione - precocissime nella cura e nella crescita del neonato - possono esitare in una personalità che, nelle fasi di sviluppo successive, non viene riconosciuta nel proprio ambiente come una personalità ansiosa quanto piuttosto come una personalità con un tratto antisociale evidente. Inutile ricordare quali effetti possono avere gli inevitabili rispecchiamenti familiari e sociali su un soggetto in crescita.

Da bambini, la necessità di evitare le richieste può sopraffare altre potenzialità del soggetto e risulta spesso nella violazione di regole e in comportamenti manipolatori e/o antisociali. Se spinti a collaborare possono diventare verbalmente o fisicamente aggressivi, o avere gravi esplosioni comportamentali, altrimenti descritte come attacchi di panico.

Solitamente non sono in grado di negoziare i ruoli con gli altri bambini e gli adulti. Spesso vogliono essere ammirati dai pari e dagli adulti, ma altrettanto frequentemente li sconvolgono per la loro mancanza di barriere. Molti mancano di senso di responsabilità, almeno rispetto a stessi, e non sembrano capire quale comportamento è opportuno rispetto alla loro età.

Spesso si trovano bene con gli adulti, ma non gli riconoscono lo status sociale. Possono sembrare dispettosi o maleducati, ma i genitori riconoscono che non si tratta di una questione educativa banale.

Da questo punto di vista, l'identità negativa e/o la strutturazione di una personalità antisociale, pur potendo essere ricondotte a varie concause sul piano eziologico, se esitano in agiti delinquenziali derivano – in ultima analisi – da un accudimento sbagliato sul piano dell'intensità e dell'appropriatezza, soprattutto quando si accompagna ad un costante rispecchiamento negativo del bambino/vittima.

4. Le dinamiche socio-familiari.

Alla luce di tutto quanto sopra, può ben affermarsi che la Sindrome di Munchausen per procura sia la manifestazione di un sistema familiare patologico al cui interno le dinamiche

intersoggettive hanno una connotazione di invischiamento ossessivo. In altre parole, dietro questa sindrome non c'è odio nei confronti del bambino, ma piuttosto una sorta di amore patologico, non tanto per il bambino in sé, ma per la situazione che esso con la sua "presenza" genera.

La ricerca clinica su queste tipologie di famiglie evidenzia come i genitori siano persone con bassi livelli di autostima, grosse difficoltà nei rapporti interpersonali e una forte diffidenza nei confronti delle novità. Di conseguenza, la "fotografia" di coloro che sono i protagonisti attivi si potrà riassumere in:

- madre abusante;
- padre assente o sottomesso.
- figlio vittima degli abusi genitoriali;
- staff medico, che nonostante i grandi sospetti con grande difficoltà riesce a venire a capo della complicata situazione.

D'altro canto l'ipercura (Sidlp) - intesa dagli scriventi come un eccesso di attenzioni associato a un marcato interventismo nella vita del bambino, giustificato dal caregiver con la necessità di interporsi tra il bambino stesso e il mondo esterno perché pericoloso - **sottende i seguenti aspetti di sistema:**

- Madre/caregiver ansiosa, rigida, intollerante alle frustrazioni e controllante/interventista;
- Padre assente, sottomesso o eccessivamente impegnato in una relazione conflittuale con la coniuge;
- Figlio vittima di abusi, caratterialmente intollerante alle frustrazioni, con un tratto oppositivo/provocatorio.
-

Da quanto detto, è ipotizzabile che queste famiglie, nel loro insieme, rappresentino per gli attori coinvolti delle vere e proprie nicchie ambientali - collusive nel primo caso, conflittuali nel secondo. Questo non implica che si possano fare delle generalizzazioni: i tentativi d'individuare delle tipologie di famiglia più facilmente esposte al rischio di devianza per il momento si sono rivelati infruttuosi.

Proviamo tuttavia a immaginare il "ruolo" del bambino all'interno di una dinamica tipica della Sindrome di Munchausen: due soggetti con una struttura di personalità poco differenziata (cioè con una scarsa capacità di autodeterminazione) dalle rispettive famiglie di origine creano un nuovo nucleo familiare. La nascita di un figlio rappresenta un momento di passaggio ricco di emozionalità con un forte riconoscimento sociale. Proviamo poi a immaginare che questa donna, per la prima volta, senta di avere un ruolo proprio all'interno della funzione di accudimento del figlio. La sua identità inizierà a strutturarsi nell'immagine della madre accudente che potrà dare il massimo di sé nei momenti di malattia del figlio, quando tutti la interpelleranno per avere notizie sulla sua salute.

A questo punto, qualsiasi spinta di autonomia esplorativa del bambino sarà vissuta dalla madre come perdita del proprio status sociale che potrà essere riconquistata solo nei

momenti di malattia. La Sindrome di Munchausen (MSbP) presenterà, dunque, un quadro socio-psicologico abbastanza complesso.

La Sindrome da Ipercura senza disturbo fittizio (SidIp) non ricorre dunque all'individuazione di uno o più disturbi da sottoporre a terzi, né il ruolo del care giver si struttura e si rinforza attraverso l'attenzione di uno o più medici. Da questo punto di vista il sistema familiare è "autosufficiente".

Al contrario, il bambino molto "curato" - cioè quello vissuto come agente di perturbazioni significative all'interno della famiglia – può certamente ammalarsi, può farsi male giocando, può dire o fare la cosa sbagliata nel momento meno opportuno ma non ha il permesso o l'autorizzazione genitoriale a fare l'una o l'altra cosa. Tali evenienze non sono contemplate, né tollerate. Quindi il bambino, potrebbe essere anche normalmente oggetto di aspettative, richieste o atteggiamenti più appropriati alle età successive. Insomma ci si aspetta un piccolo adulto, responsabile e ben adattato.

In una situazione del genere, soprattutto quando il bambino fa resistenza o esprime con disperata prepotenza i propri bisogni infantili, le ansie, le angosce e il bisogno egoistico del care giver di prevenire ogni ulteriore disagio personale, potrebbe fare una differenza significativa nella percezione dei suoi interventi educativi da parte del bambino stesso. In altre parole, il bambino percepisce e reagisce all'interesse egoistico del genitore che ne controlla il comportamento e tenta di manipolarlo al fine di conseguire i propri scopi.

Il tema della violenza ai danni dei minori, sollecita un'ampia riflessione in ambiti disciplinari diversi nella prospettiva di un'applicazione pratica delle metodologie più adeguate, per garantire un'efficace protezione del bambino e un altrettanto positivo atteggiamento di rispetto, garanzia e sostegno degli adulti autori della violenza.

Nella percezione dei professionisti impegnati in tale materia si va ormai radicando l'idea che la devianza minorile non sia frutto di errori educativi, inadempienze, difficoltà momentanee dei genitori, ma di vere e proprie modalità relazionali deformate, patologiche e distruttive, che meritano aiuto e cure adeguate; tuttavia, pur senza escludere che in molti casi i genitori che maltrattano i figli possono essere affetti da gravi psicopatologie, questa associazione tra malattia mentale del genitore e violenza sul bambino non è sempre così lineare.

Infatti numerose ricerche evidenziano che i genitori, vittime a loro volta di deprivazioni e violenze da piccoli, la riversano poi sui propri figli, sostenendo così un ciclo perpetuo della violenza domestica (per esempi ricevuti di comportamento educativo o molto spesso per sofisticate problematiche psicoanalitiche di rivalsa o controllo delle situazioni). Secondo più autori, le esperienze di deprivazione e di violenza subite dai genitori sedimenterebbero così profondamente nella loro personalità da creare un vissuto continuo di negatività di ricezione, di ingratitudine, per cui ciò che si riceve non ha valore o risulta sempre negativo.

Tutto ciò induce nel genitore un atteggiamento d'invidia e di sospettosità verso il mondo esterno, da cui si sente abitualmente minacciato.

Inoltre le deprivazioni e le violenze subite creano un costante atteggiamento di insofferenza verso qualsiasi esperienza psichica di frustrazione, che viene quindi rifiutata ed attribuita ad altri.

Di conseguenza, si potrà affermare che questi genitori, spesso, sono a loro volta portatori di disagi personali iscritti nella storia infantile, che impediscono loro di reagire alle frustrazioni e alle difficoltà mediando nel rapporto con gli altri adulti e con il partner e di cogliere i bisogni dei figli. Si creano così delle situazioni nelle quali tutti hanno bisogno di aiuto, anche se l'interesse dell'adulto confligge con i bisogni del bambino, ma soprattutto con quelli dell'adolescente.

Se la comprensione delle dinamiche familiari rappresenta un punto centrale, non va sottovalutato il fatto che il bambino stesso ha bisogno di essere ascoltato, compreso e anche curato per le ferite riportate. D'altra parte, sappiamo che il momento del racconto dell'abuso subito da parte del bambino coincide con il riemergere d'intense emozioni e di vividi turbamenti, con il riaffiorare di conflitti interni e con il timore di non essere creduti o con la paura danneggiare coloro che, pur avendo provocato tanto dolore, continuano a essere le persone più significative della propria vita.
Il problema dell'aiuto alla vittima assume significati diversi quando quest'ultima entra nella fase adolescenziale. Per il bambino maltrattato, infatti, difficilmente si avrà modo di riscontrare l'assenza di patologie in adolescenza e/o di una cosiddetta personalità disturbata cioè di un quadro stabile e pervasivo della personalità che tende a:

1) non riconoscere l'autorità e/o a entrare in conflitto con chiunque la rappresenti;
2) agire in maniera superficiale e sconsiderata, cioè in maniera da mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui;
3) mentire, rubare e commettere reati contro la persona (e il patrimonio).
La strutturazione di una personalità delinquenziale spesso rappresenta per l'adolescente un modo per reagire a sentimenti d'impotenza e/o per capovolgere la situazione di vittima; in altre parole una sorta d'identificazione con il persecutore.

5. Considerazioni normative e giurisprudenziali

Il problema delle violenze intra-familiari, benché fosse emerso già essenzialmente in ambito clinico-medico sin dalla seconda metà dell'Ottocento, è tuttavia salito prepotentemente alla ribalta solo all'inizio degli anni '60 del Novecento.

È stato per primo il pediatra americano Jhon Caffey del Dipartimento Pediatrico della Columbia University di New York, nel 1946, a descrivere un quadro clinico che compare specificatamente nei bambini maltrattati ed è caratterizzato da una "frequente associazione fra ematoma subdurale e fratture multiple delle ossa multiple".

Successivamente, Kempe usò l'espressione la "Battered Child Syndrome" (sindrome del bambino percosso) e nel 1962 gli studiosi G. Rezza e B. De Caro, in uno studio che riportava le osservazioni compiute su una lattante di sesso femminile, parlarono di "sindrome da maltrattamenti cronici", estendendo così la definizione in maniera onnicomprensiva di tutte le relative, possibili varianti e sfumature d'osservazione diagnostica.

Tentando una definizione generale della "Sindrome del Bambino maltrattato" che sintetizza l'insieme dei comportamenti di violenza familiare, sociale o istituzionale, si può affermare che: "l'abuso sul minore è ogni atto, inazione, da parte di individui, istituzioni o della società complessiva e le condizioni che ne conseguono, in quanto deprivano i bambini di uguali diritti sociali, economici e politici, e/o interferiscono con il loro sviluppo ottimale".

Nel maltrattamento del minore, le relative modalità di attuazione, vengono ripartite in quattro categorie:

- abuso sessuale;
- violenza fisica;
- incuria fisica;
- maltrattamento e incuria emozionale;

Viene definita violenza fisica l'inflizione volontaria al bambino di traumi o lesioni di diverso genere, e rappresenta la forma di violenza più diffusa e diagnosticata.
L'art. 571 del codice penale italiano da' diritto al genitore od al tutore di infliggere varie punizioni ad un minore, se in buona fede oppure per disciplina e, tutto ciò, rappresenta un luogo comune ormai largamente accettato; **difatti l'art. 571 così recita:**

"Chiunque abusa di mezzi di correzione o disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per esercitazione di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli artt. 582 e 583 ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte si applica la reclusione da tre a otto anni".

La Giurisprudenza, in particolare quella dei Tribunali per i minorenni, ha svolto una particolare attività al fine di tracciare ed individuare il più possibile la linea di confine tra la necessaria funzione educativa del genitore e il suo eventuale comportamento abusante.

Al riguardo, l'art. 330 del codice civile italiano dispone che: " Il giudice può pronunziare la decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".

Dunque, non ha valenza rilevante che il genitore si renda conto o meno del disvalore giuridico della sua condotta nei confronti dei propri figli: il provvedimento ablativo della potestà si impone con riguardo all'esclusivo interesse del minore.

La MSbP si rileva, invece, sotto il profilo penale quando la condotta della madre integri gli estremi dei reati di omicidio e/o lesioni personali gravi o gravissime; non sempre la madre affetta da MSbP sconta la pena prevista dalle vigenti leggi, in quanto secondo la Corte d'Assise di Milano, 26 Maggio 2007: "quando le deviazioni patologiche della personalità sono talmente gravi da assurgere al rango di malattia mentale, deve ritenersi non imputabile quel soggetto che, in una situazione emotiva particolarmente coinvolgente e per effetto della personalità di cui soffre, commette un fatto criminoso, anche se la sua non imputabilità sia solo transitoria".

E ancora: " Sussiste il vizio totale di mente ove l'imputato abbia posto in essere una condotta crudele, irrazionale, palesemente non preordinata per di più destinata ad essere immediatamente scoperta. Si ha vizio totale di mente ove vi sia un' apprezzabile alterazione della mente, anche solo temporanea, conseguente ad uno stato morboso o patologico, anche se non è esattamente definibile dal punto di vista clinico o morboso o patologico o diagnostico, che privi l'agente della facoltà di esercitare correttamente le funzioni intellettuali e volitive (*Corte d'Assise d'Appello di Milano, udienza del 2 Marzo 2008)"* Perché la sindrome sia riconosciuta è necessario che si sia verificato un comportamento di tipo criminale, e il comportamento criminale è interpretabile solo sulla base di indicatori difficilmente rintracciabili. I casi MSbP più facili da denunciare e provare sono quelli in cui ci sia una prova scientifica diretta, ottenuta attraverso le analisi atte a scoprire l'esistenza di farmaci non prescritti dai medici o le registrazioni-video dell'atto criminale. L'allontanamento, anche coatto, del bambino dalla madre in alcuni casi è risultato necessario. Dimensionare i tempi del ricovero ai fini dell'accertamento nel genitore della sindrome di Munchausen per procura è possibile solo tramite un programma sistematizzato ed integrato di interventi specialistici – psicologi, psichiatri, assistenti sociali, professionisti delle agenzie di protezione dei minori, funzionari di polizia – che possono collaborare nell'individuazione del soggetto che procura il sintomo e nell'indispensabile sostegno alla famiglia.

5.1 Obbligo di segnalazione nelle situazioni di pregiudizio a carico di minorenni.

La segnalazione all'Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore. **Si distinguono:**

- segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore)
- segnalazioni in ambito penale (notizie di reato).

La segnalazione assume un carattere di obbligatorietà in caso di notizia di reato qualora tale persona si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di

Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali).
Ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all'Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito.

La segnalazione del sospetto abuso rappresenta un atto obbligatorio e la mancata segnalazione costituisce infatti omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) .
L'operatore sociale e sanitario segnala il minore che a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso si trova in una situazione di "pregiudizio" ovvero in una situazione derivante dal contesto familiare o extrafamiliare che lo ponga in uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

Nella segnalazione occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti in gioco; tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Il rapporto (art. 361 e 362 c.p.) è l'atto con il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

Si definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.
Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

Nell'ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Si definisce Incaricato di Pubblico Servizio colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, fatta esclusione per le prestazioni d'opera meramente materiali.

Nell'ambito scolastico, sono Incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.

Nell'ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi sono Incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

La legge impone al denunciante di fornire all'Autorità Giudiziaria elementi idonei a corroborare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova.

6. Conclusioni

Affrontare la tematica della devianza minorile come conseguenza di maltrattamenti e abusi attribuibili ad un eccesso di attenzioni inappropriate, significa doversi confrontare con fatti sociali estremamente articolati.

A tal proposito è opportuno, tuttavia, tenere sempre presente ciò che comporta oggi l'età adolescenziale per il minore dal punto di vista evolutivo e psicosociale. L'adolescenza e la giovinezza sono l'età del cambiamento, come indica l'origine latina della parola "*adolescere*" vale a dire crescere. In breve tempo, si susseguono una rapida crescita fisica, un aumento delle pulsioni sessuali, una definitiva scoperta della propria identità. In contemporanea alle trasformazioni fisiche, sessuali e psicologiche, il giovane deve affrontare numerosi e diversificati impegni sociali che riguardano l'autonomia, i diversi rapporti con il gruppo dei pari e con gli adulti. E' di certo un periodo di rapidi cambiamenti e di grandi scoperte, tutt'altro che facile.

A sua volta, il termine devianza deriva dal latino "*deflexere*", discostare dal giusto, dalla norma, ossia difficoltà di adattamento alle norme etiche e comportamentali dell'ambiente nel quale il soggetto vive e comporta, di conseguenza, l'emarginazione del soggetto da parte della società o del gruppo; mentre il significato della parola trasgredire - dal latino "*trasgredi*" - indica oltrepassare, composto da *trans,* oltre, e *gradi,* camminare.
La devianza nasce dall'incontro tra un comportamento non adeguato e la reazione sociale conseguente, che cambia a seconda delle norme disponibili in un luogo e in tempo determinato, in quanto ciò che è tollerato in un'epoca può essere rifiutato in un'altra e viceversa.

Consapevoli, pertanto, della fragilità e complessità dell'universo minorile, non è facile giungere a conclusioni certe sull'argomento oggetto della presente trattazione.

Le profonde trasformazioni della famiglia e della cornice sociale ove essa si colloca richiamano sempre più l'esposizione a comportamenti a rischio[24]. Le condotte, più o meno

[24] FABI M., op. cit.

gravi, alcune delle quali più vicine all'esperienza di larghe fasce di giovani, altre più marcatamente devianti, sembrano comunque consegnare ai giovani "azioni senza pensiero", in cui si sfogano ansie e tensioni nascoste, prodotti di scarto di continue frustrazioni e fragili identità. Tali affermazioni sembrano trovare poi conferma nelle previsioni, affatto rassicuranti, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo le quali nel 2020, il numero degli adolescenti che soffriranno di disagio psichico, è destinato a subire un incremento fino alla misura del 50%.

A ciò si aggiunga che – tra le possibili concause della devianza - la MSbP, la SdIp o la SEER sono ormai da ritenersi manifestazioni di un sistema familiare caratterizzato da dinamiche intersoggettive che hanno una connotazione fortemente ansiosa e/o di invischiamento ossessivo.

Va precisato che non esistono sintomi patognomonici o indicatori precisi rispetto a relazioni di cura alterate e che portano ad una diagnosi certa e inequivocabile. Tuttavia, il bambino può andare incontro ad uno sviluppo problematico della sua identità. Possiamo tuttavia segnalare gli aspetti di disagio o di danno più frequenti:

- ***Paura del futuro*:** strettamente connessa con la paura di morire, soprattutto nei casi di patologie organiche effettivamente sussistenti; se non altro per il protrarsi indefinito nel tempo dei disturbi, degli esami e degli interventi terapeutici, che suscitano nel bambino/adolescente incertezza, dubbi ed insicurezza.
- ***Problemi di strutturazione del Sé:*** il soggetto si trova nella difficoltà di interpretare correttamente le percezioni che gli provengono dal corpo (malesseri e dolori fisici) o dalla mente (pensieri e comportamenti), in quanto non riesce a distinguere tra le proprie reali percezioni e quelle indotte dalla madre, in una sorta di assimilazione che si contrappone alla crescita individuale, all'autostima, al distacco, ad una normalità dei processi psico-evolutivi.
- ***Ipocondrie e fobie*:** si innescano sulla base delle dinamiche intrapsichiche e relazionali con la madre, indipendentemente dalla età cronologica e dalla fase di sviluppo. Il timore di far soffrire il genitore, di procurargli un dispiacere, non mostrandogli i sintomi della malattia procuratagli dallo stesso, incutono al soggetto sensazioni terrifiche, estreme e, come tali, capaci di determinare irreparabili sconvolgimenti e annientamenti, come l'abbandono o la morte.
- ***Persecutorietà*:** risulta ed assume una primaria rilevanza, diventando il sintomo più eclatante e drammatico, quando il genitore induce il figlio a credere di essere oggetto di maltrattamenti da parte di persone estranee o congiunti, anche stretti.

Affinché la sindrome sia riconosciuta sul piano legale è necessario che si sia verificato un comportamento di tipo criminale a carico del genitore, come nel caso della MSbP ma questo tipo di abuso, come gli altri descritti, non è ben noto, né tra il pubblico, né tra gli operatori o i medici che hanno in cura questi pazienti. Le persone che ne sono affette si trovano, dunque, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista medico, in una condizione particolare e bizzarra.

I casi MSbP più facili da denunciare e provare sono quelli in cui ci sia una prova scientifica diretta, ottenuta attraverso le analisi atte a scoprire l'esistenza di farmaci non prescritti dai medici o le registrazioni-video dell'atto criminale.

La Sindrome da ipercura senza disturbo fittizio, invece, non ha spessore criminale "a monte", nel senso che le dinamiche del sistema familiare coinvolto non sono perseguibili a norma del codice di procedura penale. E' infatti possibile ritenere con sufficiente certezza che il regime educativo inappropriato sia proposto al bambino e all'adolescente in assoluta buona fede e senza alcuna intenzionalità malevola. Di rilevanza giudiziaria e penale è invece il comportamento del minorenne, se e quando delinque in età imputabile (ovvero dai 14 anni di età compiuti).

Ciononostante le famiglie, prima ancora dell'aiuto, avrebbero bisogno di un'occasione per fare dei controlli sul proprio funzionamento interno, prendendone consapevolezza attraverso momenti di confronto e di potenziamento delle proprie competenze. Purtroppo non è semplice fare prevenzione con le famiglie, a meno che non ci siano dei buoni motivi per farlo, in altre parole quando è potenzialmente "tardi". D'altra parte, istituzionalizzare la prevenzione del disagio familiare spesso implica lo sforzo di progettare e programmare servizi "specifici" che, inevitabilmente, finirebbero per rivolgersi ad una porzione della popolazione piuttosto che ad un'altra. Inoltre la famiglia è in rapidissima evoluzione e assume caratteristiche cangianti e mutevoli, al passo con l'evoluzione sociale.

Occorrerebbe dunque un "servizio" aspecifico, a bassa soglia per quanto riguarda i criteri d'accesso ma soprattutto un servizio che, nel favorire la consapevolezza del sistema familiare, non le sottragga la facoltà di autodeterminarsi rispetto ai possibili percorsi da intraprendere. Tale facoltà è conservata solo se l'autoreferenzialità familiare – laddove non ci sia una chiara necessità d'interventi terapeutici veri e propri – è riconosciuta, rispettata e conservata.
Alla luce di tutto quanto sopra, è alle professioni di cura e di aiuto che occorre demandare il non facile compito di raccogliere la sfida, nella sua dimensione individuale e sociale, di non farsi trovare impreparati nella promozione di processi conoscitivi, educativi, di cura e riabilitativi, nell'ambito di una strategia multidisciplinare integrata.

OSSERVATORIO MINORI E FAMIGLIA

IL BULLISMO E LE BABY GANG
"ALLARME SOCIALE!"

Scuola, Famiglie, Comunità Scientifica e Società si confrontano

La nostra Redazione, alla luce delle recenti e gravi violenze poste in essere da emergenti baby gang e da azioni di giovani violenti nelle scuole e nelle strade cittadine, attraverso le interviste raccolte agli esperti delle problematiche giovanili, ha tentato di fare una fotografia del nuovo fenomeno sociale cercando di individuare le cause e raccogliere eventuali fattive soluzioni.

Nella Regione Campania, dopo i recenti e sempre più crescenti casi di violenze minorili ad opera dei " **branchi**" giovanili nelle scuole e nelle strade del capoluogo, è scattato un significativo allarme sociale.

La minaccia incombente risulta essere una straordinaria violenza diffusa in molti ambienti: scuole, palestre, discoteche, che vedono protagonisti come vittime e rei i minori.

L'Istituto degli Studi Giuridici Superiori – noto Centro di Ricerca e di Studi socio-giuridici che da tempo sta monitorando il fenomeno attraverso colloqui informativi, osservazioni ed indagini criminologiche, di recente ha pubblicato nel sito www.istitutosgs.it, un "primo piano" delle risultanze delle ricerche in itinere, lanciando già da qualche tempo significativi allarmi ad insegnanti e genitori. **Il prof. Merolla** che ha già condotto interessanti studi pionieristici dando luce al fenomeno del **mobbig domestico**: coniugale e familiare, collega questi fenomeni con quelli del bullismo attraverso le emulazioni spesso degli stili educativi. Da quanto dichiarato in seguito alla nostra intervista dal **Direttore dell'Istituto di ricerche, il criminologo Avv. Prof. Manlio Merolla** il "*fenomeno del Bullismo è in crescita costante. Nessuno strato sociale è escluso da tale coinvolgimento. E' la società tutta che deve assumersi gli oneri ed il peso di questa problematica, perché in mancanza nel tempo finirà di incidere profondamente nel tessuto sociale delle nostre famiglie. Essendo un fenomeno anche culturale solo con strumenti culturali adeguati si può tentare un offensiva per ridurre i danni.*

INTERVISTA

Avv. Manlio Merolla

Osservatorio Famiglia e Minori

dell'Istituto Studi Giuridici Superiori

D.: Avvocato, che cosa si intende esattamente per "bullismo"?

Il Bullismo in genere, in termini di gruppo associativo, è quel gruppo dominante che in un sistema di relazioni asimmetriche impone le sue leggi e i suoi prezzi da pagare per il "diritto di cittadinanza". Chi non è disposto ad accettare le richieste o non condivide i principi di prepotenza su cui si regge, diventa bersaglio di persecuzione e anche di violenza. **Cosa diversa invece è** il **litigio tra due coetanei di pari forza**, come **diverso è il comportamento da bullo** che è uno stile di atteggiamento tipico di chi nell'emulare esempi negativi di autoritarismo sociale basato sul potere della forza o della minaccia o abusando di poteri diversi, assume comportamenti sopraffattori e di intimidazione.

D.: Questo fenomeno in quali luoghi nasce e in quali posti si alimenta maggiormente?

Nella scuola e nella famiglia maggiormente trova origine e sviluppo il fenomeno, attraverso un sottile tessuto di relazioni e di emulazioni e spesso attraverso riferimenti particolari di stile educativi, improntati alla logica della sopraffazione e della violenza. E' la storia dell'uomo che si ripete che diventa l'indice della bilancia dell'evoluzione di un popolo. Nella scuola invece e nei centri aggregativi come palestre, agenzie sociali giovanili o anche nelle caserme il fenomeno si alimenta, ricordiamoci le recenti storie di "nonnismo".

D.: La Famiglia o la Scuola sono i responsabili dell'accrescersi del fenomeno?

Non c'è una spiegazione unilaterale, ma certamente entrambe hanno un ruolo importante per i giovani in formazione. Un ruolo tuttavia difficile tenuto conto che i giovani del nostro tempo sono profondamente diversi e tendono ad evolversi rapidamente. Da quanto è emerso dalle nostre ricerche i genitori percepiscono i figli sempre più arrabbiati, annoiati, precocemente autonomi, spesso aggressivi, nel contempo dualisticamente li percepiscono emozionalmente fragili, bisognosi di protezione.

D.: Vittime e prepotenti contemporaneamente quindi. Ma i film o programmi televisivi a cui i ragazzi di oggi sono proiettati a vedere, con azioni di violenza pura ad ogni livello, in che modo contribuiscono ad accrescere il fenomeno?

In realtà, opinione comune è credere che un programma televisivo di lotta o un film di guerra influisca negativamente sulla struttura comportamentale dei minori. Tuttavia ciò non è sempre un dato certo. Infatti è il modo di codificazione delle azioni da parte dei ragazzi ed il modo in cui gli adulti contribuiscono a decodificare le storie ed immagini che incide in merito. I giovani del nostro tempo condividono e fanno proprie non solo le emulazioni negative, ma attraverso anche storie ed immagini più dure e violente comprendono ed avvertono la gioia e la sofferenza altrui. I soggetti che prevaricano i propri pari o compagni

di gioco o di scuola difettano fortemente di capacità empatiche dal momento che sembrano non rendersi conto delle sofferenze che inducono in quei ragazzi che subiscono le loro prevaricazioni.

D.: Che ruolo hanno le vittime del Bullismo?

Probabilmente anche le vittime hanno una scarsa abilità nel sintonizzarsi affettivamente con i propri compagni, interagendo con essi in modo spesso inadeguato, stimolando la loro aggressività. Le vittime per la maggiore sono coloro che hanno atteggiamenti in evidente contrasto con l'andamento comune: gli stranieri, quelli che vestono o pensano "fuori dal coro", questi appena etichettati come vittime di un gruppo diventano il gioco del gruppo stesso: il bersaglio.

D.: Suggerimenti per le vittime?

Parlare con gli adulti, gli insegnanti, uscire dal gioco, evitare chi manifesta il c.d. " Disimpegno morale", reagire in una parola! Essere aiutati nella decodificazione dei messaggi provenienti da serial Televisivi evitando l'emulazione dei nuovi falsi idoli e di uscire dall'isolamento sociale oggi maggiormente dovuto dalla piazza virtuale dei social web.

D.: Che cosa intende per Disimpegno morale?

E' quel meccanismo psicologico, attraverso il quale un individuo legittima dei comportamenti che contraddicono i propri stessi convincimenti morali, In altri termini è il modo di giustificare un violento o le sue azioni, sostenendo: " sono scherzi da ragazzi" o " è solo un gioco". In tal modo si tende a non dare giusto peso e misura a talune azioni e conseguenze. Ogni realtà forma così i suoi aguzzini.

D.: I genitori e gli insegnanti in che modo possono intervenire?

Prima di tutto attraverso l'osservazione quotidiana. Raccogliere le diversità comportamentali, dialogare ed interrogarsi e confrontarsi. Occorre prevenzione! Suggerisco in particolare di comprendere le reiterate richieste dei ragazzi di non volere andare a scuola, captare la perdita di sicurezza e di autostima; Rilevare disagi, la caduta di concentrazione e di apprendimento;

D: Vi sono anche sintomologie di carattere fisico?

Si quelle sono più evidenti ed immediate, quali sintomi da stress: mal di stomaco e mal di testa, incubi o attacchi d'ansia o di panico.

Attenzione anche a comprendere spesso i motivi della evasione scolastica, o il desiderio fortedi non lasciare la sicurezza della propria casa, rifiutando di partecipare ad attività sportive.

Dietro ogni azione vi è sempre una causa agendi.

D.: Gli Studi e le ricerche del vostro Istituto unitamente a quelle realizzate in collaborazione con l'Osservatorio Regionale Interassociativo Permanente della Campania a Tutela delle Famiglie e dei Minori hanno fatto emergere anche fenomeni traversali?

Si uno dei più singolari ma più diffusi fenomeni silenti nel fenomeno è il " Bullismo femminile". I ragazzi intervistati con domande aperte, con molte resistenze hanno poi dichiarato che è quello peggiore e più difficile ad accettare.

E' costituito da minacce e violenze fisiche e verbali con modi e mezzi sottili, quotidiani e devastanti. Attraverso dicerie, esclusioni dal gruppo, manipolazioni dei rapporti di amicizia nella classe o nei gruppi. Il peggio di questo nuovo aspetto di Bullismo, da quanto è emerso dalla nostra indagine ancora in corso è che i maschietti sostengono che contro il bullismo maschile prima o poi con l'intervento autorevole di un terzo è possibile difendersi, ma contro quello femminile è una sofferenza tacita continua. Per i professori intervistati la risposta è unanime: raccogliamo spesso questo allarme, è la paura dei maschi. Purtroppo è un fenomeno non facile da riconoscere.

D.: I recenti e frequenti casi di suicidi tra adolescenti possono trovare causa anche dai fallimenti scolastici e vessazioni da Baby gang in ambito scolastico?

Certamente, ma non sempre è facile comprendere una sola causa specifica, perché il fenomeno è più complesso.

D.: Professore alla luce dei suoi studi che cosa propone?

Innanzitutto evitare la logica della repressione perché questa porta nuova violenza. Coinvolgimento dell'intera società, nessuno escluso, perché il fenomeno è sociale occorre combatterlo con strumenti culturali, attraverso:

1. percorsi di info-formazione alla prevenzione, come strumento di educazione e di consapevolezza ad una forte promozione di maggior raccordo e collaborazione tra insegnanti, dirigenze scolastiche, famiglie ed alunni.
2. Ideare mirati interventi a misura delle singole realtà sociali e scolastiche,
3. Promuovere processi di mediazione scolastica e di mediazione penale minorile tra le vittime ed i bulli.
4. Programmare, discutere e realizzare con impegni chiari e fattibili e con decisione, strategie di intervento nei processi di aiuto con la istituzione di pool multiprofessionali all'interno delle comunità scolastiche, capaci di lavorare in rete con le altre strutture pubbliche e private sul territorio, che prevedano operativi incontri anti-violenza e sulla legalità in termini pratici ed attuali.
5. coinvolgimento dei genitori ed alunni .
6. Maggiori divieti e controlli di compra vendita in web di armi di vario genere;
7. Nelle scuole un maggiore coinvolgimento delle famiglie con incontri periodici di gruppo.
8. Valutare in casi di maggiore violenza da parte di adolescenti il non rilascio in tempi stretti ai genitori degli stessi, ma un percorso strutturato presso Comunità specializzate per favorire percorsi di consapevolezza e compartecipazione Minore/Famiglia.

In conclusione ritengo che ogni genitore ed educatore tra regole e carezze deve fare frequente uso dello strumento fondamentale della " **COMUNICAZIONE** ".

Comunicare empaticamente, con sincerità ed onestà può divenire un mezzo di forza capace di contrastare e prevenire ogni forma di aggressività e violenza minorile.

Perché questi giovani soffrono proprio del peggiore male dei nostri tempi e della nostra società: **la solitudine nel gruppo.**

Dovremmo aiutare i giovani del nostro tempo ad uscire dai confini della loro solitudine, per trasformare la loro paura silente in forza positiva, i loro profondi dubbi in certezza.

Il Gruppo diventa "Branco" spesso solo perché demonizzato dall'immaginario collettivo, Ed ecco che spesso gli stessi finiscono inconsapevolmente a sentirsi tali e divenire per davvero quello che la Società afferma di essere .

La sfida è lunga e complessa!

Non vi sono formule magiche in un mondo in continuo mutamento.

Ma le opere producono grandi effetti … .solo se fatte con Amore.

COMUNICAZIONE

L'Osservatorio e L'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, invitano gli insegnanti ed i dirigenti scolastici di comunicare la propria disponibilità a contribuire alla detta ricerca attraverso la somministrazione di questionari e con incontri con i genitori e gli studenti tesi alla diffusione informativa degli strumenti di prevenzione e di pericolosità sociale.

INFO: tel.335.808.69.04

INTERVISTA

Per un progetto legislativo di sistema a contrasto della violenza minorile

Dr. ssa Prof.ssa Maria Luisa Iavarone
Università Partenope Napoli

Una Mamma coraggio, la mamma del giovane Arturo vittima di violenza di una Baby Gang

Come spesso ho scritto e dichiarato, anche a mezzo di organi di stampa e televisivi, ho provato a fare della vicenda che ha riguardato il brutale accoltellamento di mio figlio Arturo un'occasione di risveglio di coscienze, restituendo a questa dolorosissima storia privata il volto dell'impegno sociale e civile.

Un espediente a cui sono ricorsa per tentare di curare un dolore che era naturalmente insopportabile. Ho provato a riemergere da questo abisso conferendo a questa storia il volto eversivo della ribellione sociale ed educativa: io pedagogista sociale per professione, per cultura, per scelta. I carnefici di Arturo, ma anche di tanti altri giovani che quotidianamente subiscono atti di prevaricazione e di violenza, sono spesso dei ragazzi lasciati disperatamente soli, senza sorveglianza educativa, senza un unico adulto responsabile degno di questa aggettivazione. Sono, quindi, spesso dei «senza famiglia», ma anche dei «senza scuola» e anche quando la scuola la frequentano sono, di fatto, dei "dispersi in classe": il prodotto del disfacimento progressivo e inarrestabile delle principali agenzie educative, incapaci di incidere significativamente nelle vite di questi inconsapevoli disperati. Ma quello che più mi colpisce è che questi minori sono la manifestazione concreta della mancanza di un ruolo adulto significativo nelle loro vite. Vivono una "ecclissi genitoriale", attraversati da una frattura verticale della relazione primaria. I minori annaspano così ciecamente in un mondo senza adulti: è una carenza che produce una assenza totale del principio di autorità e che diventa onnipotente senso dell'impunità.

Il deficit di autorevolezza si fa largo così in questi giovani e si riflette nell'incapacità a riconoscere come autorevole nessuna delle istituzioni formative intorno a loro: primariamente la scuola e gli insegnanti per finire alle forze di polizia, allo stato e alla politica. In assenza di un adulto nelle loro vite questi assumono se stessi come riferimento adulto e così cominciano a rappresentarsi anche in posture, atteggiamenti, abbigliamento e stili di vita e di consumo adultistici.

Secondo questo assunto risulta indispensabile ripristinare primariamente la presenza di

"almeno un adulto" significativo nella vita di ciascun minore a rischio: in assenza di una famiglia capace di farlo o di insegnanti che si confrontano con una strada troppo in salita per le ragioni su esposte; l'adulto di riferimento può essere rappresentato allora da un educatore di strada, un sacerdote, un istruttore sportivo che funzioni come una sorta di "tutor esistenziale".

Ciò non significa abbandonare la strada dell'educazione alla genitorialità che, invece, deve perseguire l'offerta di percorsi di supporto ai genitori attraverso programmi di recupero per il consolidamento di competenze genitoriali e di responsabilità educativa. E ciò ponendo obblighi e prevedendo sanzioni per coloro i quali che non onorano il patto di "responsabilità genitoriale" e anche eventualmente ponendo limitazioni dell'esercizio della potestà per i genitori di minori che delinquono. Insomma, rifondare una comunità significa fare scelte leali e risolute, di buona volontà e di responsabilità, nell'idea che un nuovo patto sociale si costruisce se la politica ha il coraggio di spostare l'asse dagli interessi di parte a quelli reali della comunità, utilizzando nuovi sensori di cambiamento e di mediazione culturale per una della società civile che possa definirsi autenticamente democratica ed educante.

Questo è quanto ho inteso rappresentare in questi giorni di febbrile impegno comunicativo, nell'intento di contagiare il maggior numero possibile di cittadini capaci di ascoltare, indignandosi, la mia storia ma soprattutto di comprendere oramai l'ineludibile, urgente necessità di un cambio di passo anche nelle politiche di questa città e di questo paese.

Questo proposito mi spinge a rappresentare l'urgenza di fare qualcosa di concreto per la nostra città, per i nostri figli, per il nostro paese. In questo humus è recentemente nata l'Associazione **A.R.T.U.R. A**dulti **R**esponsabili per un **T**erritorio **U**nito contro il **R**ischio per interpretare a pieno il senso di un territorio che si ricompatta per contrastare il rischio, all'insegna di una rinnovata responsabilità educativa, nell'ambito della quale realizzare un modello di intervento integrato che, attraverso azioni di sistema, dovrebbe autenticamente tentare di contrastare il disagio minorile attraverso:

A) **Costituzione di una anagrafe del rischio** (in convenzione con MIUR, Direzione Scolastica Regionale) definendo innanzitutto lo status di minore a rischio di devianza sociale, anche attraverso uno screening precoce (già dai 7-8 anni) sull'osservazione di comportamenti antisociali, condotte antinormative, atteggiamenti oppositivo-provocatori da rilevare a scuola nel corso dell'interazione socio-educativa. Niente di molto diverso da quanto già di fa per individuare alunni BES o altre forme di disabilità e svantaggio.

B) Realizzazione di **percorsi di accompagnamento scolastici ed extrascolastici destinati esattamente a quei minori** evidenziati dallo screening.

C) Realizzazione di **percorsi di accompagnamento ai genitori di quegli stessi minori** per il consolidamento di competenze genitoriali che prevedano la sottoscrizione di un "patto di responsabilità educativa".

D) Predisposizione di **protocolli di intesa e di convenzioni interistituzionali** tra forze dell'ordine, Tribunale dei Minori, Comune, Assessorati alle politiche di welfare per la realizzazione di piani di sostegno alle famiglie dei minori in difficoltà, anche mediante erogazione di uno speciale reddito di cittadinanza per la genitorialità responsabile per quei genitori che dimostrano comportamenti adeguati nell'accompagnamento dei figli che hanno palesato condotte di rischio.

E) Previsione di **misure giuridiche** tese a limitare l'esercizio della potestà genitoriale per i genitori di minori che delinquono o che non onorano il patto di "responsabilità genitoriale".

Mi rendo conto che si tratta di un progetto ambizioso, di assumere misure dure, rigorose, forse anche impopolari perché non-ideologiche. D'altra parte non si può pensare di curare un male con un'unica medicina: se una patologia è complessa bisogna affrontarla con serietà, effettuando una diagnosi corretta, comprendendone le cause ma soprattutto predisponendo una terapia adeguata con farmaci efficaci, praticando controlli periodici e assumendo comportamenti e stili di vita adeguati.

Tutto questo manca in questo paese, che forse avrebbe bisogno di una "Legge Quadro sulla violenza dei minori" o forse sul diritto dei minori a diventare buoni adulti e che costringa le istituzioni a trovare soluzioni integrate, perché integrati sono i fenomeni da affrontare.

IL MASSIMARIO

Lex et Jus

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cassazione con sentenza n. 16543/2017: Portare in casa l'amante: è reato

Portare l'amante in casa non è solo rischioso ma in un caso può diventare reato quando è posto in essere clandestinamente costringendo il coniuge a sopportare il tradimento all'interno delle mura domestiche .

Tradimento in casa: condannato per maltrattamenti il marito fedigrafo

Nel caso di specie la donna era stata costretta a **sopportare passivamente gli inviti in casa del marito all'amante**. I giudici hanno stabilito che la fattispecie, sebbene sicuramente non comune, configurasse gli estremi del maltrattamento ex articolo 572 c.p. facendo richiamo soprattutto al requisito di fatti "per lo più commissivi ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili" vedi appunto l'infedeltà o l'umiliazione a più ampio respiro.

Pensione di reversibilità spetta anche al separato con addebito

Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza 02/02/2018 n° 2606

Nella sentenza n. 2606 del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di pensione di reversibilità per riconoscerne il diritto alla fruizione in capo anche all'ex coniuge separato con addebito, in qualità di erede del coniuge defunto titolare del trattamento previdenziale.

DIRITTO PROCESSUALE

Ricorso in cassazione via Pec improcedibile se relata e sentenza sono prive di conformità

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 08/03/2018 n° 5588

Se la sentenza impugnata è stata notificata tramite PEC e il ricorrente ha depositato solo la copia cartacea del provvedimento impugnato e della relata priva dell'attestazione di conformità all'originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione, il ricorso è improcedibile non avendo assolto all'onere imposto dall'**art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c.** Questo è quanto stabilito dall'ordinanza n. 5588/2018 della Suprema Corte di cassazione.

Processo civile:

È possibile liquidare i compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo.

Ordinanza dello 06 dicembre 2017 - Tribunale di Reggio Emilia
Giudice Gianluigi Morlini

Il Tribunale, nell'accogliere un reclamo, ha ritenuto di dover aderire alla tesi secondo cui **la legge non ha introdotto un termine di decadenza per il difensore, né un termine invalicabile per il giudice.**

Infatti, sul punto sarebbe stato necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita che all'evidenza manca: pertanto, la norma dovrebbe essere considerata come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione.

Pertanto, argomenta il giudice emiliano, non può sostenersi che l'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 abbia introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza.

Tali conseguenze, infatti, non sono espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 dello stesso D.P.R. dispone che vada presentata "a …

Processo civile:

tardiva la notifica via P E C fatta dopo le 21

Cassazione sentenza numero 7079/2018

La Cassazione sancisce e considera perfezionata la notificazione via PEC alle 7 del giorno successivo e per la Cassazione non vi è alcuna violazione del diritto di difesa del notificante, ribadendo che la notifica via P.E.C. richiesta, con la ricevuta di accettazione, dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, non può dirsi tempestiva.

Processo civile:

la produzione della stampa estratta dal sito internet delle Poste non è idonea a provare l'avvenuta notifica di un atto giudiziario

Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 6524 del 16/03/2018

La prova dell'avvenuta notifica di un atto giudiziario deve essere fornita mediante il deposito dell'avviso di ricevimento contenente la copia dell'atto indicato, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c.

Il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito con la copia dell'estratto dal sito internet delle Poste relativo alla consegna della raccomanda in quanto esso non è un documento idoneo a dimostrarne la ricezione

Ricorso in Cassazione inammissibile se contrario anche ad un solo precedente di legittimità

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 22/02/2018 n° 4366

Inammissibile il ricorso per cassazione se contrario anche ad un solo precedente di legittimità. E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con l'ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4366.

Processo civile : La conversazione registrata nello studio legale non può essere utilizzata come prova Tribunale di Roma, sentenza numero 19278 / 2017

La **registrazione di una conversazione avvenuta all'interno di uno studio legale** non può essere mai utilizzata come prova in un procedimento, neanche se si tratta di un procedimento disciplinare e neanche se la registrazione è stata operata da presenti.
Per il Tribunale di Roma viene in rilievo non solo e non tanto la privacy, quanto la circostanza che una simile condotta si configura come un'intromissione inammissibile in ambienti che sono tutelati costituzionalmente, che comporta una violazione grave del diritto di difesa del cliente e dell'inviolabilità del domicilio.

LEGGI & DECRETI

APPROVATA DAI MINISTERI VIGILANTI L'ABOLIZIONE TEMPORANEA DEL CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO DI CASSA FORENSE

I Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo.

Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.

Il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari prodotto si pagherà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5). Ciò costituirà un effettivo risparmio sui contributi dovuti per moltissimi iscritti che producono un volume d'affari inferiore ad € 17.750,00. "Con questo provvedimento vogliamo andare incontro, ancora una volta, all'avvocatura più debole. È stata una corsa: in tempi brevissimi, grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti ad arrivare all'approvazione della misura da parte del Comitato dei Delegati e al consenso da parte dei tre Ministeri vigilanti, che ringraziamo per i tempi rapidi dell'istruttoria", ha affermato il Presidente di Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano.

Avvocati: il praticantato dura massimo 6 anni parere n. 66/2017 pubblicato il 26 marzo 2018 sul sito istituzionale

Il CNF fornisce chiarimenti in merito a quesiti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, sulla durata della pratica, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e la cancellazione dal registro dei praticanti alla luce delle recente modifiche:
La **durata massima del praticantato è fissata in sei anni** e la richiesta per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo potrà essere avanzata decorsi **sei mesi all'iscrizione** nel registro di praticanti, ma **non oltre sei anni** alla suddetta iscrizione. In tal caso, l'abilitazione avrà efficacia per tutto il periodo del praticantato sostitutivo (massimo 5 anni), al termine del quale si procederà alla **cancellazione automatica**.

Niente assegno ai figli, un cavillo assolve i genitori non sposati

Decreto legislativo 21 del 2018, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell'articolo 1 (comma 82) della riforma dell'ordinamento penitenziario.

N**on pagare l'assegno** previsto da un giudice **per il mantenimento dei figli di genitori non sposati non è più reato**.

Come e perché?

Nel 2012 è stata approvata la legge secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ed hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure no. Ora viene invece introdotta una nuova grave discriminazione. Se un figlio è nato da genitori coniugati ed uno dei due non paga l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio, l'inadempiente è punito con una pena che può arrivare ad un anno di reclusione.

Se invece i genitori non sono sposati, il genitore che non paga l'assegno di mantenimento **non commette da oggi alcun reato** (a meno che non sussistano i più complessi requisiti previsti dal vecchio art. 570 del codice penale). Per capire come si è arrivati a questa stupefacente conclusione è necessario seguire il filo di uno degli ultimi atti del Governo dimissionario. **Oggi entra in vigore il decreto legislativo 21 del 2018**, approvato dal Governo attuando la delega contenuta nell'articolo 1 (comma 82) della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ma che cosa c'entrano gli assegni per il mantenimento dei figli con l'ordinamento penitenziario? Nulla: ormai il nostro legislatore ci ha abituati a trattare in un unico corpo normativo le più disparate materie. **Il decreto introduce nel codice penale l'articolo 570 bis**. La nuova norma punisce con le stesse pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare "il coniuge" che si sottrae all'obbligo di pagamento degli assegni dovuti in caso di divorzio o di nullità del matrimonio oppure viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Lo scopo del decreto era solo quello di riunire e di collocare nell'ambito del codice penale le norme che sino ad oggi sanzionavano il mancato pagamento dell'assegno. Ma nel fare questa operazione il Governo ha precisato che il nuovo reato può essere compiuto solo da un "coniuge" e quindi ha chiaramente indicato che **viene sanzionato solo il mancato pagamento dell'assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati**.

SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Sentenza Sezioni Unite, n. 4485/2018

La liquidazione delle spese dell'avvocato nei confronti del proprio cliente

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato può procedere ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, può introdurre la controversia de qua con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4, e 14 d. lgs. 150/2011, ovvero ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. (dovendosi poi proporre l'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.cp. e ss.).

Sentenza Sezioni Unite, n. 4090/2017

Processo civile: frazionamento domanda giudiziale e abuso processuale

Il frazionamento della domanda giudiziale costituisce abuso del processo, ecco la nuova rimodulazione ed i presupposti del divieto

Si abusa del processo ogni qualvolta lo strumento processuale è utilizzato impropriamente dalle parti.

Nel momento in cui un creditore avvia diverse procedure giudiziarie per ottenere l'adempimento frazionato di un'unica prestazione solo per adire il giudice inferiore al posto di quello competente per l'intera obbligazione abusa del processo.

La sua condotta infatti, tesa a ottenere dal giudice inferiore una sentenza in grado di avere un certo peso nei giudizi successivi è un mero espediente che appesantisce il sistema processuale, attraverso la parcellizzazione delle cause.

Dopo anni di contrasti giurisprudenziali che hanno coinvolto persino le Sezioni Unite, la recente sentenza n. 4090/2017 ha superato il divieto di frazionamento della domanda, ma con dei limiti

L'abuso del processo, disciplinato dall'art 96 c.p.c., consiste in tutti quei comportamenti improntati a mala fede o colpa grave messi in atto dal soggetto che agisce o resiste in giudizio, malgrado la consapevolezza dell'infondatezza della propria richiesta o difesa. Abusa del diritto d'azione quindi chi, per puro spirito di competizione o per scopi puramente dilatori, non applica neppure la minima diligenza per comprendere quanto siano infondate le proprie richieste e per valutare quanto siano gravi le conseguenze delle sue azioni

NEWS & NEWS

CONVENTION LAW NAZIONALE

DELL'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI

ANNO 2018

SI RENDE NOTO:

Entro l'estate 2018 verrà celebrata in Napoli o a Caserta la Convention Law Nazionale ANNO 2018 .

Temi, programma e partecipanti verranno notiziati attraverso WEB.

Tra le tematiche che verranno trattate molte sono quelle esposte nel presente numero ed altre attinenti alla proposta normativa di revisione costituzionale tesa a modificare l'accesso nella magistratura non più per esame, ma con esame per titoli e comprovata esperienza in specifici settori. **Presto Legal News!**

22° CORSO DI ALTA FORMAZIONE

ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Istituto Studi Giuridici Superiori – Scuola di Legge

EDELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI

ANNO 2018

MODALITA' ISCRIOZIONE – PROGRAMMA E LOCANDINE

Cfr: www.scuoladilegge.eu

Lex et Jus

C O N S I G L I A

Lex et Jus
Rivista On Line

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

ISTITUTO DI RICERCHE E STUDI DI DIRITTO MINORILE, DI DIRITTO DI FAMIGLIA,
SCIENZE CRIMINOLOGICHE E SCIENZE SOCIALI FORENSI.
SCUOLA DI LEGGE - OSSERVATORIO NAZIONALE MINORI E FAMIGLIA

SEDE OPERATIVA NAPOLI, VIA D. DE DOMINICIS,14 NAPOLI – 081.558.75.50 – 335.808.69.04—WWW.ISTITUTOSGS.IT - WWW.SCUOLADILEGGE.EU

GIORNATE DI STUDIO ANNO 2018

22° Corso Di Alta Formazione ed Aggiornamento Permanente Annuale dal 1996

DIRITTO MINORILE, DIRITTO DI FAMIGLIA
DI PSICOLOGIA GIURIDICA E SCIENZE SOCIALI FORENSI

Esperienze e Scienze a Confronto

In Collaborazione, In Convenzione e Patrocinio

ORDINE REGIONALE
ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA
Convenzione Formazione
rinnovata il 1°/3/2018 prot. 1122/r

ORDINE AVVOCATI NAPOLI

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
MUMULTPROFESSIONALI

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

MULTIPROFESSIONALI – SEZIONE CAMPANIA

RIVISTA LEX ET JUS ED OSSERVATORIO GIURIDICO

S.A.V.- SPORTELLI ANTIVIOLENZA DELL'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI NAPOLI - CAMPANIA

31 MAGGIO 2018

DIRITTO MINORILE ED INTERVENTI SOCIO GIURIDICI

Moderatore e Direttore Scientifico

Avv. Manlio Merolla

Saluti Autorità
Interventi e Saluti

Dr. ssa M. Gemmabella Direttrice del Centro di Giustizia Minorile
Dr. G. Posteraro TPM - Dr. Maurizio Barruffo TPM
Presidente Ordine Regionale Assistenti Sociali.

Interventi e Relazioni
Aspetti deontologici

Avv. Maurizio Bianco -Presidente Ordine Avvocati Napoli
Avv. Roberto Fiore -Consigliere
Ordine Avvocati Napoli

CRIMINALITA' MINORILE

Fenomeno in crescita

Dr. Roberto Gentile, già procuratore capo Procura Minorile di Napoli

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED INTERVENTI SOCIALI

Misure Alternative, servizi di Comunità Adulti e Minori, Presa in Carico, Risvolti Psicologici

Dr. Francesco Migliaccio, Assistente Sociale - G.O. TpM Napoli
Dr.ssa Floriana Vecchione - Psicologa - G.O. Tpm Napoli

COMITATO ORGANIZZATIVO: STAFF SINDACATO FORENSE; STAFF WORKING LAW' ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E LEX ET JUS; DIRETTIVI CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:

AVV. PAOLA DI GIROLAMO, AVV. EMANUELA MARCHESANO, AVV. FLAVIA CHIAROLANZA , AVV. VALERIA PESSETTI, DR.SSA ANGELA D'ADDIO, DR.SSA SOCCIO, DR.SSA ANNA D'AMORE, DR. FRANCESCO MIGLIACCIO, DR. SALVO ARNONE,MEDIATOR FAMILIARE: BASILIO MARCELLO

TEAM WORKING SOCIAL LAW

INFO: 081.558.75.50 - 335.808.69.04—WWW.ISTITUTOSGS.IT—CREDITI FORMATIVI RICHIESTI AI DIVERSI ORDINI PROFESSIONALI

CONSULTORIO SOCIO LEGALE E SPORTELLO ANTIVIOLENZA DI POZZUOLI

NEWS:

- **In occasione dell'inaugurazione del Consultorio Socio Legale di Pozzuoli, la Compagni Teatrale " tragicamente Comici " Ha presentato in presenza delle Autorità locali ed il Sindaco di Pozzuoli e del Comune di Monteforte Irpinio una scenografia molto significativa caratterizzata dall'interpretazioni di copioni teatrali su alcune tipiche scene familiari poste in prosa dall'autrice dr.ssa ANGELA LONARDO che ha offerto la pubblicazione di alcune delle stesse che pubblichiamo .**

- **Nel ringraziare l'autrice e la Compagnia Teatrale auspichiamo un ottimo lavoro al Team Working Social Law dell'Avv. Manlio Merolla che con i professionisti provenienti da realtà associative di lunga data, quali i missionari forensi, gli avvocati di strada e gli avvocati senza frontiere, stanno offrendo la visione più nobile dell'Avvocatura: la solidarietà sociale a chi ne ha più bisogno. Grazie Avvocatura!**

FANNY

Tutti mi chiamano Fanny ma il mio vero nome è Assunta.

Faccio la vita... la "bella vita", ma di bello, il mio lavoro, non ha proprio niente.

Ho cinque figli, ognuno un padre diverso ma chi è il padre di ognuno non si sa! Gli uomini vanno e vengono, bulloni che avvito tutti i giorni, uno dopo l'altro, come su una catena di montaggio. Alla fine, ti sembrano tutti uguali, tutti in cerca della stessa cosa, tutti che ti dicono le stesse parole. Qualcuno non parla proprio, fa e basta, poi va via riempiendoti la borsetta e svuotandoti il cuore.

L'anima? Quella mi è stata strappata tanto tempo fa. Non mi ricordo neanche di averla mai avuta un'anima.

Vado per strada quando le brave ragazze tornano a casa. Vado, faccio... e torno a casa pure io. Pochi spiccioli, quello che basta per comprare un poco di mangiare per i miei figli e le calze nuove per me.

Le calze devono essere intatte, almeno quelle. L'uomo ci tiene, si sa! Qualcosa d'inviolato lo devi avere...

Torno sulla strada, quando le mamme di famiglia stanno mettendo a letto i figli mentre i mariti, quasi tutti, stanno seduti a tavola a mangiare.

Quelli che non si ritirano presto vengono da me, per un poco di finta felicità, poi tornano a casa e si buttano sul letto ancora vestiti e le loro donne non li sentono nemmeno, stanche di vita.

Pochi spiccioli e compro il latte ai miei figli e il vino per me. Bevo, ma non dimentico. Bevo, ma le miserie della vita, galleggiando sul vino, mi salgono alla gola.

Faccio la prostituta ma non sono una puttana.

Quando ho accompagnato una mia amica all'ospedale, mentre aspettavo lei, ho aiutato una ragazza a partorire. La mamma, invece di starle vicino, era andata a messa per pregare.

Le infermiere? Erano corse tutte intorno alla figlia di un grande professore, sbavando come cagne in cerca di un osso.

Intanto, quella povera crista stava lì, sola, a urlare per i dolori del suo primo figlio. Le asciugavo la fronte, le tenevo le mani, che graffiavano quelle lenzuola stracciate di ospedale, mentre una vita stava per nascere in questo schifo di mondo.

L'ho visto nascere quel bambino avido di vita. La mamma si è addormentata tra le mie braccia.

Sono andata via ma lei mi ha ritrovato. Come abbia fatto, non lo so. Mi ha cercato e mi ha trovato e mi ha fatto conoscere suo figlio, che era un po' anche mio.

Il marito non voleva che si facesse vedere con me ma lei no, lei mi voleva bene e provava per me un sentimento così raro, la riconoscenza.

È stata la prima volta che ho sentito pronunciare il mio vero nome, è stata la prima volta che ho pianto. Sì, è stata la prima volta che qualcuno mi ha chiamato col mio... vero... nome: Mamma!

Contatti con l'autrice

E.mail: angela.lonardo@alice.it oppure baltea.dora@virgilio.it

CON LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI
Dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali e del Movimento dei Missionari Forensi

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
SOCIO-LEGALE

MOVIMENTO DEI MISSIONARI FORENSI
AVVOCATI DI STRADA - AVVOCATI SENZA FRONTIERE (ASSISTENZA STRANIERI)

HAI BISOGNO DI ORIENTAMENTI? CONTATTA LO SPORTELLO
TELEFONANDO AI NUMERI: 081.558.75.50 335.808.69.04

Per fissare consulti presso la Sede di ricevimento in Pozzuoli presso Casa delle figlie della Carità Istituto Maria Immacolata
Via Carlo Rosini, 12

SI OFFRE CONSULENZA IN :

Tutela della Famiglia e Minori; Orientamento e Prevenzione socio-legale: contro le violenze, abusi Minori, Minori Bullismo.

Di sostegno e di orientamento Conflitti familiari / Mediazione familiare

Orientamento Maternità e Disabilità;

Tutela minori stranieri (art.31);

Lavoro & Previdenza;

Responsabilita' Civile, Medico-Sanitaria;

Opposizione Contravvenzioni codice della Strada

Gestione Debiti e rapporti con Agenzia delle Entrate (ex Equitalia);

Controversie di Lavoro e Previdenza;

GLI ESPERTI

Sono professionisti di provata esperienza, supportati da operatori sociali che collaborano in equipe attraverso un interscambio dal Front Office al Beak Office, in formazione permanente: Operatori Sociali, Avvocati, Psicologi, Mediatori Familiari. Medici, Criminologi, Counsellors, Operatori Pastorali.

[Movimento Missionari Forensi]

GRATUITA' DEI CONSULTI
DI ORIENTAMENTO

Le prestazioni relative ai **consulti di orientamento** sono gratuite; Per Le prestazioni Giudiziarie alle persone che si trovano in talune condizioni di legge, nel caso necessiti una assistenza giudiziaria, verranno indicate le modalità da attuare per eventuali richieste per ottenere il gratuito patrocinio a Carico dello Stato.

SEDE INCONTRI PER APPUNTAMENTO:

INFO ED APPUNTAMENTI:
081.558.75.50

PRESTO UN NUMERO VERDE

PROPOSTA NORMATIVA DI REVISIONE COSTITUZIONALE PER LA MODIFICA ACCESSO IN MAGISTRATURA

""E' vero anche oggi che l'Ordine Forense
E' collocato così in alto che da esso uscendo mai si sale
E in esso rientrando mai si discende"

NEWS:

- **L'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali aderiscono e sostengono la proposta di revisione costituzionale per la modifica all'accesso della Magistratura, proposta dal Coordinamento Associativo dei Giudici di Pace di Napoli e sostenuta dal Sindacato Forense e dall'Avvocatura . La proposta finalmente armonizza reali esigenze di Giustizia sulla comprovata esperienza dei più avanzati paesi occidentali qualificando professionalità anche con maturate esperienze.**

Per visionare la proposta:

Cfr: www.scuoladilegge.eu

PROGRAMMA EVENTI FORMATIVI SCUOLA DI LEGGE ISGS NAPOLI PRESSO IL TPM E C.G.M. NAPOLI

NEWS:

- **Sul sito www.scuoladi legge.eu è pubblicato il programma degli eventi formativi di carattere permanente dal 1997 relativi all'anno 2018 organizzati dalla Scuola di legge. Gli interessati sono invitati a prendere visione del programma e modalità di partecipazione.**

IL CROAS ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA HA RICONFERMATO IL PROTOCOLLO PER LA FORMAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI.

NEWS:

- **In seguito a nuove intese il Presidente dr.ssa G. Panico dell'Ordine degli AA.SS. della regione Campania ha riconfermato il protocollo per la Formazione all'ISGS. Per gli anni 2018/2019; Seguiranno le richieste di rito per i crediti formativi per le singole formazioni;**

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

LEX et JUS

Cheronea

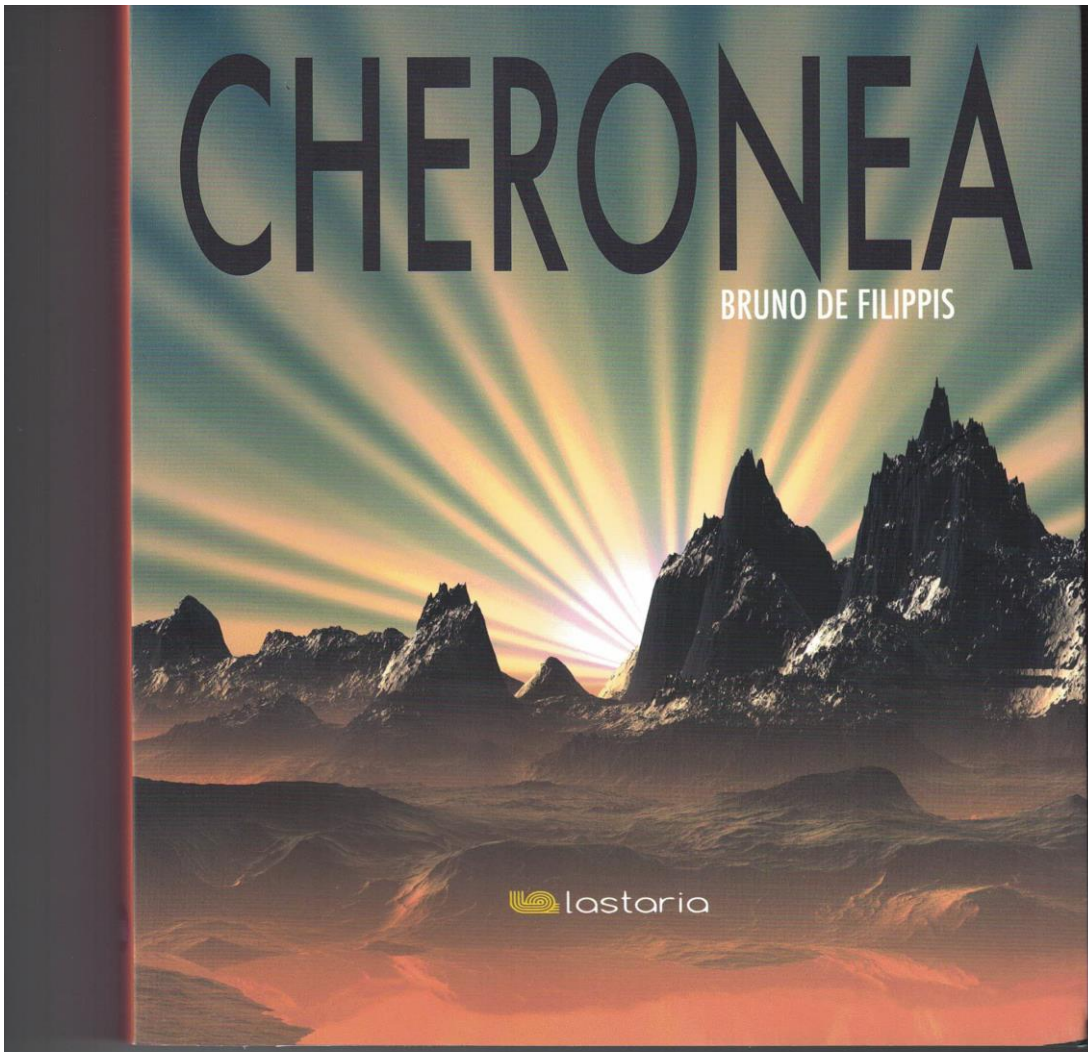

Cheronea

La Storia:

Due geologi, un uomo e una donna, colleghi da lunga data, intraprendono un viaggio per dare compiutezza alla teoria di previsione dei terremoti su cui stanno lavorando da molti anni. Così, da un pozzo nei pressi di Polistena si ritrovano catapultati in una dimensione di vita parallela a quella terrestre, e coinvolti in un'avventurosa impresa di spionaggio sulla più evoluta Terra 2, in cui, tra le altre cose, scoprono altri possibili modi di vivere e amare. "Cheronea" è un romanzo di fantascienza, ma anche una romantica storia d'amore, che riflette su tematiche socio-politiche di grande attualità inerenti le principali forme di governo e soprattutto di famiglia, attraverso il racconto di un mondo alieno, in cui si delineano altre concezioni di amore, sesso e famiglia.

Ma cos'è Cheronea?

Non è un libro, è un biglietto per partire ed andare fuori dal mondo, in un luogo dove tutto è uguale ma diverso, il matrimonio non è fondato sul sesso, si crede nella religione del progresso e la tecnologia è utile agli uomini più di quanto non fosse, in passato, la schiavitù altrui.
Cheronea è il luogo dei grandi eventi, delle svolte epocali.
Con la battaglia ivi combattuta nel 338 a.c. ebbe fine l'autonomia della polis, presso cui era nata la civiltà occidentale.
Dopo altre famose battaglie, nel 551 fu distrutta da un catastrofico terremoto e non fu, all'epoca, ricostruita. Ancora oggi, nel sito della città antica, vi sono solo ruderi.
La parola Cheronea evoca grandi cambiamenti, luoghi ed eventi del destino e, al tempo stesso, come "isola che non c'è", è la porta di collegamento tra il nostro mondo e l'ignoto.

La Critica:

Con Cheronea, Bruno de Filippis tenta, dopo tanti libri in tema di diritto di famiglia, l'avventura del racconto. In una cornice fantastica e con una trama avvincente, tratta, in un volumetto che si legge tutto d'un fiato, temi sociali e di costume, prospettando un modello di vita alternativo.
Cheronea è il luogo dei grandi eventi, delle svolte epocali ed il libro è il biglietto per un viaggio nell'ignoto, una porta aperta verso un mondo che non c'è.
Disponibile su Amazon, Mondadori store, ibs.it e numerosi altri siti. Arriva subito e si legge con la medesima velocità.
Venerdì 20 febbraio davanti alla libreria Feltrinelli a Salerno, c'era ressa. Un sacco di gente dentro e fuori. Che succede, chiesi, c'è qualcuno famoso? Invece niente, era solo un libro, un racconto fantastico dal titolo "Cheronea", edizioni Lastaria. Chiesi cosa il libro avesse di speciale e mi dissero che era uno di quelli non sponsorizzati che meritano di essere letti. Ho finito per comprarlo e l'ho letto tutto di un fiato, come una coca ghiacciata in spiaggia. È vero, la mattina dopo ero uno zombie, ma chi se importa? Se ci sono libri così, viva il passaparola.
Acquistalo su ibs.it. Arriva in tre giorni.
Disponibile anche in Mondadori store e, in cartaceo ed ebook, su Amazon.

Altre notizie sulla mia pagina facebook Bruno Bridge.

SCUOLA DI LEGGE

IL GIURAMENTO

DELLA SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

1. Non accettero' mai cause ingiuste.

2. Non aggravero' i miei Clienti di spese indoverose e tenterò sempre di tutelare gli interessi dei minori coinvolti nelle belligeranze coniugali.

3. Non difendero' le cause con mezzi illeciti, ed ingiusti e tenterò sempre di proporre percorsi conciliativi nei conflitti familiari.

4. Mi impegno di studiare i Processi che affrontero' per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa, con lo stesso impegno con cui tratterei le cause proprie .

5. Mi impegno ad onorare e difendere ogni principio di giustizia ovunque, contro chiunque e sempre ed in particolare a difesa dei più deboli.

6. Non accetterò Cause superiori ai miei talenti, alle mie forze, ed al tempo, che spesso potrebbe mancarmi per prepararmi compiutamente alla difesa.

7. Nel Difendere i miei clienti osserverò con rispetto il codice deontologico forense e con essi sarò sempre veridico, sincero, e ragionato.

8. La scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà, e la giustizia costituiranno le basi della mia professione che vivrò anche come missione, onorando gli insegnamenti ricevuti dalla mia Scuola di Legge che osserverò con rispetto e gratitudine

Dal 1996 i corsisti della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici di Napoli, su loro espressa richiesta, nei locali dell'Istituto prima e nelle celebrazioni solenni successivamente, in presenza delle Autorità preposte prestano l'impegno suddetto, restituendo sacralità giuridica al loro successivo operare ed onore alla loro toga nel difficile e complesso lavoro di avvocati ed operatori socio-giuridici nelle vertenze familiari e minorili.

Gli Avvocati tutti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ringraziano sentitamente la Direzione Scientifica della Scuola di Legge dell'Istituto ed i Patrocinatori tutti per aver potuto frequentare i detti corsi di Alta Formazione permanente e di Aggiornamento professionale **nonché** per aver ricevuto senza riserve alcune i molteplici insegnamenti teorici pratici di Diritto caratterizzati da qualificata competenza, impegno e lavoro costante ed in particolare da significativi richiami alla deontologia forense.

I Corsisti tutti dei Seminari di Studio

Lex et Jus
Rivista On Line

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

ISTITUTO DI RICERCHE E STUDI DI DIRITTO MINORILE, DI DIRITTO DI FAMIGLIA,
SCIENZE CRIMINOLOGICHE E SCIENZE SOCIALI FORENSI.
SCUOLA DI LEGGE - OSSERVATORIO NAZIONALE MINORI E FAMIGLIA

Direttore Scientifico: Avv. Manlio Merolla

SEDE OPERATIVA NAPOLI, VIA D. DE DOMINICIS,14 NAPOLI – 081.558.75.50 – 335.808.69.04—WWW.ISTITUTOSGS.IT - WWW.SCUOLADILEGGE.EU

GIORNATE DI STUDIO ANNO 2018

22° Annuale - Corso Di Alta Formazione ed Aggiornamento Permanente Annuale dal 1996

DIRITTO MINORILE, DIRITTO DI FAMIGLIA
DI PSICOLOGIA GIURIDICA E SCIENZE SOCIALI FORENSI

Esperienze e Scienze a Confronto

In Collaborazione, In Convenzione e Patrocinio

ORDINE REGIONALE
ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA
Convenzione Formazione rinnovata il 1°/3/2018

ORDINE AVVOCATI NAPOLI

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
MUMULTPROFESSIONALI

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

MULTIPROFESSIONALI – SEZIONE CAMPANIA

RIVISTA LEX ET JUS ED OSSERVATORIO GIURIDICO

NOTE ORGANIZZATIVE

GIORNATE STUDIO: ORARIO POMERIDIANO H.15,30 / 18,30. COME DA PROGRAMMA PUBBLICATO SUL SITO WWW.ISTITUTOSGS.IT—WWW.SCUOLADILEGGE.EU

PRESSO: SALA CONFERENZE CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DEL TRIBUNALE MINORENNI NAPOLI ;

DATE DEGLI INCONTRI: (Salvo eventuali differimenti):

31/5 - 15/6 - 13/7 - 14/9 - 19/10 - 09.11/2018

Chiusura da Comunicare Celebrazione di Chiusura PALAZZO REALE DI CASERTA O NAPOLI.

NUMERO CHIUSO – IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DI RICEZIONE SALE CONGRESSUALI OSPITANTI – CHE VERRANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE; DESTINATARI: AVVOCATI, ASSISTENTI SOCIALI, PSICOLOGI, OPERATORI E PROFESSIONISTI AMBITO GIUSTIZIA .SONO COMUNQUE PRESE IN ESAME ANCHE ISTANZE PRESENTATE IN ITINERE DEL CORSO GIA' INIZIATO.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: PRESENTAZIONE ISTANZA ASSOCIATIVA GENERALE LIBERA SU CARTA SEMPLICE O INTESTATA (cfr FORMAT SUL PORTALE www.istitutosgs.it – SEZIONE SCUOLA DI LEGGE) ALL'ESITO COLLOQUIO CONOSCITIVO PRESSO ISTITUTO NEL CASO DI AMMISSIONE COMPILAZIONE E FIRMA ISTANZA ASSOCIATIVA UFFICIALE DI AMMISSIONE.

E' prevista una QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE all'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI ANNO 2018 di euro 80,oo - AD ECCEZIONE DEGLI ASSOCIATI COLLABORATORI E FORMATORI—CORSISTI, E DEL PERSONALE ACCREDITATO DAL CENTRO GIUSTIZIA MINORILE, TPM E FORZE DELL'ORDINE in virtù degli accordi intercorsi con il CGM. -

L'AMMISSIONE COME ASSOCIATO ALL'ISTITUTO E' TITOLO DI FAVOR PRIVILEGIATO ALL'AMMISSIONE: COME SOCIO DELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI TERRITORIALI - ALLA PARTECIPAZIONE AI COMITATI REDAZIONALI DELLA RIVISTA LEX ET JUS E DELL'OSSERVATORIO GIURIDICO - ALLA COLLABORAZIONE PRESSO LE SAV (SPORTELI ANTIVIOLENZA) - ALLE RICHIESTE DI BENEFICIO AL MODULO " OPEN OFFICE LAW" - NONCHE' ALL'AMMISSIONE DEGLI INCONTRI STUDIO DI AUTO/FORMAZIONE IN WORK SHOP INTERNI, ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO COME ASSISTENTE LEGALE PER STUDI E CONFERENZIALI DURANTE L'ANNO CORRENTE SE AVRA' LUOGO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI.

CREDITI FORMATIVI E DEONTOLOGICI RICHIESTI ED IN FASE DI RICHIESTA AI VARI ORDINI PROFESSIONALI—ogni incontro sarà caratterizzato anche dalla trattazione di aspetti deontologici multiprofessionali,

ATTESTAZIONE PARTECIPAZIONE: ALLE GIORNATE FORMATIVE ALL'ESITO DEL TERMINE DEL CICLO DEI SEMINARI, COME DA ANTICA E STORICA TRADIZIONE ISTITUTO DURANTE LA CELABRAZIONE " DELLE PERGAMENE" E " GIURAMENTO ISGS" PRESSO PALAZZO REALE DI CASERTA O NAPOLI ;

PERGAMENE PER LA PRESENTAZIONE DELLE TESI CON PUBBLICAZIONE DELLE MIGLIORI O STRALCIO DELLE STESSE SULLA RIVISTA O COLLANA LEX ET JUS;

OBIETTIVI DEI SEMINARI:

INDIVIDUAZIONE DI TEMATICHE ATTUALI E RICORRENTI;
INCONTRI MULTIDISCIPLINARI;
DINAMICHE E SIMULAZIONI TESE AD INDIVIDUARE I NODI PRATICI E OFFRIRE PROPOSTE OPERATIVE DI CARATTERE INNOVATIVO PROFESSIONALE;
CORSO CON CARATTERE PRATICO ED ESPERENZIALE COSTITUITO DA MODULI TEMATICI
REDAZIONE DI TESI DA PUBBLICARE NEI VOLUMI DELLA COLLANA E DELLE RIVISTE DELLA LEX ET JUS;
USO DI SUPPORTI INFORMATICI E DINAMICHE DIDATTICHE A SCELTA DEI DOCENTI E RELATORI;
CONFRONTI ESPERIENZIALI RELATORI ED UDITORI;
PRESENTAZIONE TESTIMONIANZE DI VITTIME DI STALKING E MOBBING CONIUGALE E FAMILIARE;
VISIONE DI CORTO METRAGGI E FILMATI

IL METODO:

LE LEZIONI TUTTE AVRANNO UN TAGLIO STRETTAMENTE PRATICO –ESPERENZIALE E MULTIDISCIPLINARE, BASATO SU CASI CONCRETI CON LA FINALITÀ DI OFFRIRE UNA FORMAZIONE PLURALISTICA E SCIENTIFICAMENTE QUALIFICATA, DIVISA IN MODULI TEMATICI DEBITAMENTE INTEGRATE DA UN RIGOROSO INSEGNAMENTO DELLE NORME DEONTOLOGICHE MULTIPROFESSIONALI, CON LEZIONI SIA FRONTALI CHE CIRCOLARI, CON DINAMICHE DI CONFRONTO O CON USO DI SUPPORTI INFORMATICI A SCELTA DEI DOCENTI E RELATORI, TESE AD INDIVIDUARE I NODI PRATICI E PROPORRE NUOVI METODI OPERATIVI PROFESSIONALI.

MATERIE TRATTATE : MODULI TEMATICI AD INCONTRO:

DIRITTO MINORILE – NORMATIVE DI MAGGIORE RIFERIMENTO – GIURISPRUDENZA CON ESAME DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA – CASI PRATICI ED ESPERIENZIALI – CONFRONTI MULTIDISCIPLINARI – TRATTAZIONE DI ASPETTI DEONTOLOGICI - IN PARTICOLARE: ADOZIONI ED AFFIDAMENTI – ASPETTI DI PROCEDURA CIVILE – DI DIRITTO SOSTANZIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO A: AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBITO CIVILE GIUDIZIARIO: CRITICITÀ FORENSI, CONFRONTO E PROPOSTE; DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMIGLIARI STRAORDINARI: CRITICITÀ FORENSI, CONFRONTO E PROPOSTA DI PROTOCOLLO CON A.G. CAMPANIA; SPORTELLI ANTIVIOLENZA: DOVE, COME E QUANDO . REALIÀ PRESENTI ED OPERATIVE NELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI. PRESENTAZIONE.

DIRITTO DI FAMIGLIA E PROCESSUALI– NORMATIVE DI MAGGIORE RIFERIMENTO – GIURISPRUDENZA CON ESAME DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA – CASI PRATICI ED ESPERIENZIALI – CONFRONTI MULTIDISCIPLINARI – TRATTAZIONE DI ASPETTI DEONTOLOGICI - IN PARTICOLARE: SEPARAZIONI, DIVORZI E CONVIVENZA – ASPETTI DI PROCEDURA CIVILE – DI DIRITTO SOSTANZIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO A: CONTRATTI DI CONVIVENZA; MEDIAZIONE FAMILIARE E FORENSE; METODOLOGIE OPERATIVE FORENSI NELLA GESTIONE DI CONFLITTI CONIUGALI; METODOLOGIE GESTIONALI INNOVATIVE DEGLI STUDI LEGALI DI SETTORE ADERENTI ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI; LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA; ASPETTI ECONOMICI E FISCALI; TRUST DELLA FAMIGLIA ED ISTITUTI DI TUTELA PATRIMONIALE; SCIENZE SOCIALI FORENSI: L'INDAGINE SOCIO-AMBIENTALE – APPLICAZIONE ARTICOLO 403CC –TUTELA DELLA PERSONA ED ISTITUTI DI TUTELA ;DEONTOLOGIA

CRIMINOLOGIA : TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE INERENTI ANCHE LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE FORENSE E SOCIALE - ASPETTI CRIMINOLOGICI E DI PSICOLOGIA GIURIDICA.– SERVIZI DI COMUNITÀ ADULTI E MINORI– PRESE IN CARICO .

IL CORPO DOCENTE E FORMATIVO:

E' COSTITUITO DA NOTI MAGISTRATI, AVVOCATI, PSICOLOGI ED ASSISTENTI SOCIALI ED ESPERTI NELLE DIVERSE MATERIE CHE VERRANNO TRATTATE,

PROGRAMMA IN WEB :

www.istitutosgs.it

[SEZIONE SCUOLA DI LEGGE O BACHECA]

wwe.scuoladilegge.eu

SONO PREVISTE TESTIMONIANZE ESPERENZIALI ED ATTIVITA' PRATICHE PRESSO STUDI LEGALI

CON SIMULACRI PROCESSUALI E REDAZIONE ATTI GIUDIZIARI

PREVIA FORMALE RICHIESTA E SELEZIONE I PARTECIPANTI POTRANNO COLLABORARE

ALLE ATTIVITA' REDAZIONALI O ALLE PUBBLICAZIONI DELLA RIVISTA

LEX ET JUS

E/O ALLA REDAZIONE DEI VOLUMI IN COLLANA.

E' PREVISTA PER I PARTECIPANTI RICHIEDERE L'APERTURA DELLA COLLABORAZIONE IN

"OPEN OFFICE LAW"

- Commissione Scientifica: cfr info web. -

COMITATO ORGANIZZATIVO: STAFF SINDACATO FORENSE; STAFF WORKING LAW ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E LEX ET JUS; DIRETTIVI CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:

AVV. PAOLA DI GIROLAMO, AVV. EMANUELA MARCHESANO, AVV. FLAVIA CHIAROLANZA, DR.SSA ANGELA D'ADDIO ; MEDIATOR FAMILIARE: BASILIO MARCELLO

INFO: 081.558.75.50 - 335.808.69.04—WWW.ISTITUTOSGS.IT—WWW.SCUOLADILEGGE.EU

Lex et Jus

NOTE REDAZIONALI

GLI AUTORI DI TESTI, SAGGI E VOLUMI CHE INTENDONO PUBBLICIZZARE LE PROPRIE PUBBLICAZIONI DEVONO INVIARNE GRATUITAMENTE DUE VOLUMI ALLA REDAZIONE LEX ET JUS PER LE CONSEGUENTI VALUTAZIONI DA PARTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

I VOLUMI NON SARANNO RESI MA CONSERVATI NELLA BIBLIOTECA LEX ET JUS

RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL 'ASSOCIAZIONE LEX ET JUS -

ORGANO DI STAMPA E DIFFUSIONE REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

CHIUSO PER LA STAMPA NEL MESE DI APRILE 2018

COPIA RISERVATA AGLI ASSOCIATI O GRATUITA AI FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI N° 5071 DEL 29.09.1999

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Napoli Via d. De Dominicis, 14 80128